

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

102.


SITZUNG

31-1-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

**Dimissioni dei consiglieri regionali Hans Dietl
e prof. Decio Mognoni**

pag. 3

Disegno di legge n. 80 :

**« Provvedimenti per agevolare l'esecuzione
di un programma pluriennale di opere
pubbliche »**

pag. 20

INHALTSANGABE

**Rücktritt der Regionalratsabgeordneten Hans
Dietl und Prof. Decio Mognoni**

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 80 :

**« Maßnahmen zur Erleichterung der Durch-
führung eines Mehrjahresprogrammes für
öffentliche Bauten »**

Seite 20

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 30-1-1963.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Passiamo al **punto 10 dell'Ordine del giorno**: « *Dimissioni dei consiglieri regionali Hans Dietl e prof. Decio Molignoni* ».

Il giorno 12 e 13 dicembre sono arrivate alla Presidenza queste lettere:

« *Onorevole Presidente, con la presente lettera rassegno le dimissioni da consigliere regionale e dichiaro, in pari tempo, di cessare, a partire da oggi, da ogni funzione legata con il mandato in parola* ». Firmato: *prof. Molignoni*.

« *Il sottoscritto consigliere regionale Hans Dietl, riferendosi all'art. 7 del T. U. 5-2-1948 n. 26, art. 6, e 16 maggio 1956 n. 493, art. 2, rassegna qui le dimissioni da consigliere regionale. Dichiaro inoltre di cessare,*

a partire da oggi, da ogni funzione legata al suo mandato ». Firmato: *Hans Dietl*.

È aperta la discussione su questo argomento.

Chi chiede la parola?

La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Per dire molto brevemente il punto di vista della Giunta in proposito.

Per quanto concerne le conseguenze che si sono verificate dopo le dimissioni consegnate dall'Assessore Molignoni, conseguenze che si sono prodotte sulla Giunta regionale, la Giunta, prendendone atto, ha provveduto, in conseguenza, a regolarizzare, nei limiti in cui le era consentito, la posizione.

Per quanto concerne invece le dimissioni del cons. Molignoni e del cons. Dietl, la Giunta osserva che è materia squisitamente consiliare, e che pertanto accetta fin d'ora le decisioni del Consiglio e dichiara che i singoli membri di Giunta si atterranno alle disposizioni che in materia, i singoli gruppi politici hanno preso.

PRESIDENTE: Chi chiede inoltre la parola?

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Penso che nessuno chiede la parola per ragioni di imbarazzo. Mi

pare che se abbiamo una posizione decisa come singoli gruppi, tanto vale dirla prima, come dirla dopo.

È noto che il problema delle dimissioni è stato esaminato con estrema attenzione e con molto interesse, da parte di tutti i gruppi politici, e si sono espresse varie opinioni, specialmente all'inizio.

A conclusione di una serie di esami singoli e collegiali, salvo sorprese, che son sempre possibili, in materia, l'orientamento generale, o comunque l'orientamento della maggioranza, è stato quello di considerare doveroso, da parte del Consiglio, di discutere e di accogliere anche queste dimissioni.

Senza voler fare ulteriore riferimento alle prese di posizioni degli altri gruppi, che ci penseranno per proprio conto ad esprimere i propri orientamenti, dico subito che il gruppo socialista non si è affatto né rifiutato, né dimostrato restio a prendere in attenta considerazione anche proposte diverse da quella della accettazione, che erano state fatte con determinati, apprezzabili anche, argomenti e fondamenti; tuttavia, un esame più attento, direi responsabile, del problema, che veniva aperto con la candidatura dei due colleghi alle elezioni per il Parlamento, ci ha portati a concludere che non si possa, in nessun caso, non accogliere le dimissioni.

La legge nazionale, T.U. per le elezioni alla Camera dei Deputati, prescrive questo atto. Lo prescrive a carico dei consigli regionali, stabilendo una condizione più gravosa per i consiglieri regionali, di quella che non sarebbe la posizione dei deputati e dei senatori che volessero candidare ad assemblee regionali autonome.

Di questo si è parlato, questo aspetto lo si è considerato; credo che ci troviamo unanimi nel valutare l'ingiustizia sostanziale di questa disposizione, e credo che ci troveremo

anche unanimi nell'appoggiare una iniziativa, che è stata presa, per una legge-voto che modifichi l'articolo 7 del T.U., trasformando la ineleggibilità in incompatibilità, dando quindi modo ai consiglieri e ai deputati regionali di candidare tranquillamente e di scegliere, al momento della scelta, cioè al momento in cui siano contemporaneamente investiti di due mandati, scegliere l'uno o l'altro. Su questo siamo d'accordo.

Ma, detto questo, riteniamo doveroso accettare le dimissioni, per ragioni di carattere politico, la prima delle quali, e la preminente, ci sembra quella della alterazione dei rapporti politici, che le dimissioni di alcuni, o anche, di un solo consigliere regionale, possono provocare nella composizione del Consiglio.

È una questione di principio. Oggi come oggi, le dimissioni formalmente tolgono da questo Consesso un rappresentante di maggioranza e formalmente un rappresentante dell'opposizione, e i rapporti potrebbero rimanere inalterati, proporzionalmente. In linea di principio, dobbiamo però considerare che, solo per caso, sono sati solo due colleghi che hanno deciso di candidare al Senato o alla Camera e quindi di dimissionare dal Consiglio; solo per caso sono distribuiti metà nella maggioranza e metà nell'opposizione, mentre poteva accadere benissimo che fossero entrambi della maggioranza, che fossero entrambi dell'opposizione. Certamente avrebbero potuto essere, anziché due, tre, cinque, nove, dieci, e è evidente che, in questo caso, la configurazione politica di questo Consiglio ne sarebbe stata profondamente alterata. Una ragione senz'altro seria, per indurci a ristabilire le proporzioni fra i gruppi, mediante la surroga.

Un'altro aspetto, per il quale noi riteniamo di non poterci assumere la responsabilità, di evitare, in qualsiasi modo, la presa d'atto, o meglio la accettazione, di queste dimissioni,

è il diritto dei terzi. La nostra legge regionale elettorale prescrive in maniera precisa, che quando un consigliere regionale non copra più il suo incarico, per morte, malattia, altro impedimento, o dimissioni, ha diritto di subentrare al suo posto colui che nella stessa lista lo segue a ruota, come numero di preferenze.

Avremmo noi il diritto, astenendoci dall'accettare queste dimissioni, di fermare fuori della porta di questo Consiglio dei colleghi potenziali, che hanno maturato sostanzialmente il diritto di entrarci? Dal punto di vista della legge, manca la formalità dell'accettazione, dal punto di vista della sostanza dei fatti, però, sono potenzialmente membri di questo Consiglio.

Non accettare, non prendere in considerazione le dimissioni dei colleghi che le hanno date, vorrebbe dire porsi in una posizione certamente ingiusta, indebita, — non voglio dire illecita, perché è una parola troppo forte, però potrebbe anche essere usata —, nei confronti di terzi, che non è il nostro diritto di arrestare, al di fuori della porta, quando essi hanno avuto, dagli elettori, nove decimi, diciamo di mandato, e il decimo mancante è venuto a maturare con la vacanza dei loro colleghi.

Non voglio calcare particolarmente su di un altro argomento, perché non ci piace impancarci a moralisti o a predicatori, verso colleghi e gruppi, che di prediche moralistiche probabilmente non hanno alcun bisogno. Voglio tuttavia accennare che, nelle nostre considerazioni, non è certamente mancata la considerazione della correttezza politico-morale, che sarebbe venuta meno, qualora noi avessimo aderito ad eventuali proposte di eludere la legge, con il sistema di dimenticare queste dimissioni e tenerle in frigorifero, come si potrebbe dire, come è stato detto.

Evidentemente la cosa non avrebbe avuto le caratteristiche della correttezza, e dobbiamo

avere invece il rispetto sostanziale della legge. Che poi altri Consigli regionali, abbiano in animo di adottare questo sistema di elusione di una legge, che si ritiene e che è sostanzialmente ingiusta, è un dato di fatto del quale possiamo prendere atto; non è certo un esempio, che noi si sia obbligati a seguire.

Noi con questo non intendiamo erigerci su di un piedistallo superiore a quello di altre assemblee simili alla nostra; ognuno è autonomo nell'assumere le proprie decisioni. Per conto nostro riteniamo che sia più opportuno che queste decisioni non siano, né in contrasto con la legge, né intese ad eludere la legge.

Per questo noi siamo d'accordo che le dimissioni vengano accettate; siamo d'accordo che vengano accettate oggi, — e lo dico tanto per prevenire eventuali, non so se ci saranno, possibili proposte di rinvio —, perché ci sembrerebbero prive di senso e prive di utilità, a qualsiasi fine. O decidiamo di non accettarle, di non discuterle, di ignorarle, fino a quando non sia possibile, per i colleghi dimissionari, ritirare le dimissioni o conformarle in seguito ad elezioni alla Camera, ed allora lo dobbiamo dire chiaro, assumendocene l'eventuale responsabilità, — è una cosa possibile; fra le tante possibili, è possibile anche questa, ed ho appena ricordato che altri l'han fatto —, oppure decidiamo per l'accettazione. Se siamo per l'accettazione, allora non rinviandola ulteriormente, perché, ripeto, se non fosse altro, noi faremmo dei torti e un'ingiustizia sostanzialmente nei confronti di terzi, che non sarebbe giusto avessero da noi, o avessero negato da noi, il diritto di entrare in questo Consiglio, che non siamo stati noi a dare, ma sono stati gli elettori a dare.

Per cui, se le dimissioni saranno poste in votazione, noi, per questi motivi, le accetteremo.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Signor Presidente, stiamo discutendo le dimissioni presentate da due colleghi: il collega del gruppo della S.V.P., Dietl, e il collega del mio gruppo, Molognoni.

È interessante vedere quali sono i motivi che hanno spinto questi due nostri colleghi a presentare le dimissioni. Essi sono noti a tutti: questi due colleghi intendono porre la loro candidatura alle prossime elezioni politiche, che avranno luogo, senz'altro, nella primavera prossima.

Hanno dato le dimissioni ai sensi di una legge nazionale, e precisamente ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, concernente le norme per l'elezione alla Camera dei Deputati; perché, ai sensi di questo articolo, un consigliere o un deputato regionale è ineleggibile, se non ha presentato le dimissioni, o meglio, se non si è completamente ritirato dall'attività del Consiglio o dell'Assemblea regionale 180 giorni prima dello scadere normale della legislatura.

Che sia una legge giusta io non credo, e mi permetto richiamare l'attenzione del Consiglio su delle considerazioni, ai sensi di questa legge.

In linea generale si potrebbe osservare che il sistema della ineleggibilità al Parlamento, risente di una impostazione un po' formalistica, superata, in molti casi, dalla realtà della vita contemporanea, dove spesso, ben più che posizioni singole, legate a specifiche cariche, sono determinanti, dal punto di vista del conseguimento di determinati risultati, i cosiddetti gruppi di pressione, capaci di influire in modo particolarmente intenso sulla scelta politica.

Comunque, è chiaro che la ineleggibilità è intesa ad evitare che persone, le quali, in con-

seguenza delle cariche rivestite, si trovano in posizione, diciamo, di supremazia nei confronti degli elettori, possano indebitamente avvalersi, o comunque possano essere favorite dall'esercizio delle loro funzioni, nel conseguimento dell'elezione alla Camera dei Deputati.

La sancita ineleggibilità non persegue in vece lo scopo, che sarebbe del tutto ingiustificato, di impedire che un candidato alla Camera si avvalga, puramente e semplicemente, del proprio prestigio personale presso l'elettorato, che può derivargli anche da una carica, alla quale gli stessi elettori già lo destinarono. Perciò la cautela della ineleggibilità non è estesa indistintamente a tutte le cariche pubbliche, ma soltanto a quelle ritenute tali, da poter dar luogo, in modo sensibile, all'accennata, indebita influenza.

Pertanto la legge 361, per quanto riguarda le cariche elettive delle province e dei comuni, ha compreso nella ineleggibilità degli amministratori, gli amministratori dotati di maggiori poteri, verso un notevole numero di elettori della circoscrizione; cioè ha compreso i Presidenti delle Giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, ma non vi ha compreso gli altri amministratori, gli amministratori minori, sindaci di comuni al di sotto dei 20 mila abitanti, Assessori comunali, Assessori provinciali, né tanto meno vi ha compreso i semplici consiglieri provinciali o i semplici consiglieri comunali.

Al contrario, per quanto riguarda le Regioni, la legge comprende nella ineleggibilità, non solo gli amministratori maggiori o minori, cioè i Presidenti delle Giunte e gli Assessori, ma anche tutti i semplici consiglieri regionali. Essa sembra esorbitante per diversi motivi: innanzitutto perché i consiglieri regionali esercitano esclusivamente o prevalentemente funzioni legislative, e quindi non si trovano in condizioni

di concreta supremazia sugli elettori, in modo da indebitamente influire sul corpo elettorale; in secondo luogo, perché si crea un vero trattamento di sfavore per i membri dell'Assemblea regionale, rispetto ai membri dei Consigli provinciali, e degli stessi Consigli comunali; infine perché si stabilisce una sperequazione di trattamento, rispetto a quelle categorie di amministratori provinciali e comunali, non incluse nella ineleggibilità.

A tale ultimo riguardo, è opportuno rilevare, in particolare, che la possibilità o l'ipotesi di indebita influenza elettorale, mentre è praticamente irrilevante per i semplici consiglieri regionali, può invece sussistere in misura notevole per gli Assessori dei comuni maggiori: abbiamo comuni di mezzo milione, abbiamo comuni di un milione, di due milioni di abitanti. È anche da considerare che i consiglieri regionali, nonostante le accennate condizioni obiettive, che non sembrano giustificare la loro esclusione dalla eleggibilità, devono sopportare conseguenze più gravi in confronto degli amministratori dichiarati ineleggibili. Infatti, signori consiglieri, i Presidenti delle Giunte provinciali, i sindaci dei comuni superiori ai 20 mila abitanti, rinunciando o cessando dalla funzione, per presentarsi candidati alla Camera, conservano le loro cariche basi, cioè rimangono rispettivamente consigliere provinciale e rimangono rispettivamente consigliere comunale; cariche alle quali furono eletti.

Nel caso nostro, consiglieri regionali, invece, dovendo dimettersi e cessare dalla carica e dalle funzioni, sempre per presentarsi candidati alla elezione per la Camera dei Deputati, cessano totalmente di appartenere alle Assemblee, alle quali furono inviati dal suffragio popolare.

Tale disparità di trattamento non appare obiettivamente giustificata. Sotto un profilo più generale non può non rilevarsi, inoltre, che tut-

to il sistema delle autonomie locali, a quelle comunali, a quelle provinciali e regionali, particolarmente potenziato dalla Costituzione repubblicana, ha fra i suoi scopi, anche quello di preparare, attraverso un'esperienza amministrativa ed anche legislativa a livello locale, una classe politica dirigente, capace di assumere progressivamente maggiori responsabilità.

Ora, è evidente che una norma come quella per la quale proporremo una modifica, anziché favorire questa osmosi, non può non scoraggiarla, privando, in definitiva, la dirigenza nazionale di energie nuove, allenate da una valida esperienza di rappresentanze locali.

Vorrei infine, in particolare, per quanto riguarda la nostra Regione, far notare il confronto con quanto dispone, certamente in senso più liberale e più conforme al fine di facilitare un opportuno avvicinamento e scambio della classe dirigente, la nostra legge regionale, la legge 20 agosto 1952, n. 24, relativa alla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

La nostra legge prevede non la ineleggibilità, ma la sola incompatibilità dei deputati nazionali alla carica di consigliere regionale, con la conseguente possibilità della opzione successiva alla elezione.

Ho voluto richiamare l'attenzione del Consiglio su queste considerazioni sulla legge nazionale, considerazioni che, in effetti, sono condivise dalla quasi totalità dei gruppi politici rappresentati in questo Consiglio; considerazioni che mi hanno portato a presentare un disegno di legge-voto, avvalendomi dell'art. 29 dello Statuto speciale, per chiedere la modifica, in senso naturalmente più liberale, togliendo la ineleggibilità e sostituendolo con la incompatibilità, la modifica dell'art. 7 disegno di legge-voto che non è stato materialmente possibile presentarlo ieri, ma che sarà presentato, oltre che da chi vi parla, dal gruppo socialista e, mi

è stato riferito, sarà firmato anche dal gruppo della D.C., della S.V.P. e da altri rappresentanti in questa Assemblea.

Ci sono altre Regioni a Statuto speciale, che si trovano in situazioni analoghe alla nostra. Io vorrei informare, signori consiglieri, che anche la Sardegna si trova nelle nostre stesse condizioni; anche in Sardegna ci sono sette consiglieri regionali, che hanno, a tempo opportuno, cioè entro il 13 dicembre, presentato le dimissioni. Queste dimissioni non sono ancora state discusse.

Per incarico del signor Presidente, io sono andato anche presso il Consiglio regionale sardo, e mi hanno detto che dovranno riunirsi precisamente il 1° di febbraio, ed all'ultimo punto dell'Ordine del giorno hanno messo le dimissioni di questi sette consiglieri; dimissioni che, fra l'altro, — devo in questo senso precisare al cons. Raffaelli —, non toccano quello che è il rapporto fra minoranza e maggioranza, in seno naturalmente al Consiglio regionale sardo; prova ne sia che sono tutti della minoranza questi sette consiglieri che hanno presentato le dimissioni.

La Sardegna non ha ancora deciso, ed aspetta di arrivare con la discussione all'ordine del giorno . . .

(Interruzioni)

TANAS (P.S.D.I.): Non ci sono rapporti, praticamente; sono tutti da una parte, della minoranza. Va bene, potevano dimettersi anche quelli della maggioranza, io non sono mica autorizzato a consigliarli.

In ogni modo, quello che interessa, — lasciamo stare i rapporti —, è che ci sono sette colleghi che si trovano nella stessa condizione. C'è un Consiglio regionale a Statuto speciale come il nostro, che deve ancora prendere una decisione. Io desidero informare di questo l'As-

semblea, per altrettanta onestà e correttezza, devo informare i colleghi e lei, signor Presidente, che anche la Sicilia ha uno Statuto speciale, anche la Sicilia ha avuto tre casi, e la Sicilia, l'Assemblea siciliana ha dato tutto un'altra interpretazione alla legge per la elezione della Camera dei Deputati; prova ne sia le dimissioni presentate da tre Deputati regionali sono state accettate prima del 13 dicembre e a loro posto ci sono già altri tre Deputati regionali. Questo, per mettere al corrente i colleghi di quella che è realmente la situazione.

Io penso che i colleghi Dietl e Molignoni, anche qualora noi volessimo respingere le dimissioni, senz'altro non potranno accettare l'invito della nostra Assemblea. Ormai hanno fatto una scelta, quindi non entreranno senz'altro nella nostra sala.

Io penso però, signor Presidente, che sarebbe opportuno — e faccio in questo caso un invito — respingere le dimissioni. Respingere, prima di tutto, perché in ogni consesso è prassi ordinaria, allorquando si presentano delle dimissioni, che vengano respinte; secondo, perché sappiamo i motivi, motivi che riteniamo ingiusti, derivati da una legge, « *dura lex, sed lex* », ma ingiusta, che colpisce la dignità del Consiglio regionale, colpisce la dignità dei consiglieri regionali, e in questo caso di tutto il Consiglio regionale. Quindi io invito i signori consiglieri a voler respingere le dimissioni, come segno di disapprovazione di questa legge; successivamente presenteremo una legge-voto, ben certi che farà la fine, al Parlamento, di tutte le altre leggi-voto che sono state inviate dalla nostra Assemblea. Respingendo, ripeto, queste dimissioni, potremo, in un certo qual senso, anche protestare e rivendicare la dignità del nostro Consiglio.

PRESIDENTE. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Sulla giustezza o meno della legge nazionale, precisamente dell'art. 7, è utile dissertare oggi, ma sarebbe stato più utile dissertare ieri, quando il problema non esisteva in senso così diretto con la nostra Assemblea, e si potevano avanzare adeguate proposte in sede parlamentare, magari in unione con le altre Regioni a Statuto speciale, allo scopo di modificare questa norma, che indubbiamente non è giusta; non soltanto in ordine alla ineleggibilità dei consiglieri regionali e di Presidenti delle Giunte provinciali od altro, ma anche in ordine a tutta una serie di altri incarichi, a cui alludeva prima il collega Tanas, nel corso del suo intervento.

Una posizione assunta ieri, nel passato, dal Consiglio regionale, avrebbe avuto una maggiore forza, anche se io dubito fortemente che il Parlamento modifichi l'art. 7 della legge esistente, per ragioni comprensibili. Non credo che esista, alla Camera dei deputati, un entusiasmo per modificare, nel senso da noi desiderato, questa norma.

D'altra parte a noi si poneva anche il problema nel passato, — il problema è che non abbiamo mai affrontato questo tema in maniera adeguata —, di impugnare eventualmente, dinanzi alla Corte costituzionale, questa norma. Non l'abbiamo fatto. Oggi noi ci troviamo dinanzi ad una situazione giuridica di fatto, che dobbiamo rispettare. Dobbiamo rispettarla per chiarezza politica ed, a mio parere, anche per chiarezza giuridica.

Per chiarezza politica. Innanzitutto dobbiamo considerare l'atto dei due nostri colleghi. Mognoni e Dietl, un atto volontario, che noi dobbiamo rispettare, anche se sappiamo che questo atto volontario è stato dettato da una norma di legge. Noi dobbiamo considerare che queste loro dimissioni, rassegnate nel dicembre scorso, sono dimissioni che, pur tenendo conto di questa obbligatorietà della norma della legge

nazionale, sono state rassegnate volontariamente da questi colleghi. E soprattutto dobbiamo considerare il problema della presenza dei partiti o dei membri appartenenti alle diverse formazioni politiche, che si trovano nella possibilità o nella necessità di rassegnare queste dimissioni. Come diceva prima il collega Raffaelli, noi dobbiamo assicurare la presenza continua di tutti i consiglieri eletti in nome delle rispettive parti politiche. Che le dimissioni portino ad alterazioni tra maggioranza e minoranza, questo interessa meno; interessa in primo luogo, che questi colleghi eletti, questi consiglieri eletti e dimissionari, siano sostituiti, in nome delle rispettive parti politiche, da coloro che hanno diritto a succedere.

Questo è uno dei punti più importanti che dobbiamo osservare. Non è pensabile infatti che, per mesi, delle parti politiche si trovino, diciamo, con rappresentanze parziali.

Inoltre noi dobbiamo anche assumere un atteggiamento chiaro, dal punto di vista politico, dinanzi alla pubblica opinione. Non è pensabile che, dopo un così lungo periodo di tempo, di fronte all'opinione pubblica, che si chiede che cosa avviene di queste dimissioni, non è pensabile che la nostra Assemblea, dal momento che queste dimissioni sono all'ordine del giorno, tergiversi. Dobbiamo quindi, con un voto chiaro, anche se possiamo avere più di una riserva circa la giustezza di questa norma della legge nazionale, dobbiamo dare una dimostrazione di correttezza, nel rispetto di questa norma e quindi nel rispetto della richiesta che questi colleghi dimissionari fanno a noi, di accettare le dimissioni. Da un punto di vista giuridico, finché le dimissioni non erano all'Ordine del giorno, è evidente che il problema era diverso.

Teoricamente penso che se un'assemblea, prima delle elezioni politiche, non ponesse il problema delle dimissioni all'ordine del gior-

no, e quindi attendesse di discutere le stesse a conclusione delle elezioni politiche, dal punto di vista giuridico, queste dimissioni date da un consigliere eletto deputato, pur non essendo mai state discusse dall'assemblea, potrebbero anche essere considerate dalla Giunta delle elezioni, e quindi dalla Camera dei deputati, dimissioni valide, in quanto presentate entro il termine prescritto dalla legge; e non è colpa del consigliere dimissionario se queste dimissioni, praticamente, non sono state perfezionate in base ad un voto dell'assemblea.

Ma questo soltanto se le dimissioni non venissero poste all'ordine del giorno, se cioè la assemblea non consentisse il pratico perfezionamento delle stesse, con un suo voto. Ma altra cosa, evidentemente, è se le dimissioni vengono poste all'ordine del giorno. Come fa l'assemblea a rifiutarsi? A considerare?

Se oggi il Consiglio regionale respingesse queste dimissioni, potrebbe intervenire logicamente, da parte dei due consiglieri dimissionari, un atto di un loro intervento presso l'assemblea, richiedente un voto sulle stesse ancora, nel senso di dichiararle irrevocabili queste dimissioni, e il Consiglio potrebbe ancora respingerle.

Se questo avvenisse, quando questi colleghi fossero eletti un domani, — io lo auguro —, quando la loro elezione avvenisse in sede parlamentare, la Giunta delle elezioni, di fronte ad un atto dell'assemblea che ha respinto queste dimissioni, come considererebbe il problema? Potrebbe considerare dimissione perfezionata questa, dal momento che c'è un voto negativo da parte dell'Assemblea? Abbiamo chiesto lumi anche a Roma; sono andati dei colleghi, il Vicepresidente del Consiglio regionale, ecc. e abbiamo capito che la questione si presta a diverse interpretazioni, positive e negative in un senso stesso, per cui, anche dal punto di vista giuridico, non conviene proprio

sostenere con un voto contrario una posizione che potrebbe ledere, — parliamoci chiaro —, potrebbe ledere, un domani, la stessa posizione parlamentare dei due colleghi dimissionari.

Per queste ragioni noi oggi voteremo a favore delle dimissioni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Gabrielli.

GABRIELLI (D.C.): Signor Presidente, il gruppo regionale della Democrazia cristiana, in merito all'argomento in discussione, dopo approfondito dibattito, in tesi generale, ha rilevato la sicura incongruenza nel testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati, nei confronti di tutti i deputati regionali e consiglieri regionali, per i quali prevede l'ineleggibilità, e la conseguente necessità di dimissioni, 180 giorni prima della scadenza normale delle Camere.

In effetti a noi non sembra giustificabile, da un punto di vista obiettivo, la disparità di trattamento in materia di ineleggibilità, fatta ai consiglieri regionali da un lato e ai membri dei consigli provinciali e comunali dall'altro. In particolare poi, per quanto riguarda la nostra regione, non si può non sottolineare il diverso trattamento fatto dalla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, relativa alla elezione del Consiglio regionale.

Tale legge infatti prevede non già la ineleggibilità, ma la sola incompatibilità dei deputati nazionali, alla carica di consiglieri regionali, con la possibilità dell'opzione successiva alla elezione.

Per questi motivi, che concernono sicuramente, nelle loro conseguenze, la dignità di tutti i singoli consiglieri, e perciò del Consiglio stesso, il gruppo ha ritenuto doveroso firmare e fare anche proprio il progetto di leg-

ge-voto di modifica del D.P.R. del 30 marzo 1957, n. 361, di iniziativa socialdemocratica, auspicando che venga quanto più sollecitamente possibile discusso in Assemblea.

Ciò detto pro futuro, il gruppo della Democrazia cristiana, nel caso delle dimissioni in discussione, che ricadono sotto il regime della legge attualmente vigente, pur considerando alcune ragioni di opportunità politica, di auspicabile riaffermazione della dignità e del prestigio dell'Assemblea, ed anche di cortesia nei confronti di due propri membri, che potrebbero consigliare almeno un primo rigetto delle dimissioni, ha ritenuto tuttavia di dover riconoscere la sostanziale e predominante prevalenza della situazione posta in essere dalle disposizioni della legislazione vigente in materia elettorale, che non lascia dubbi interpretativi.

D'altra parte, al di sopra dei motivi formali, presumiamo che i consiglieri abbiano rassegnato le dimissioni a tutela dei loro legittimi interessi.

Sotto questo profilo, il gruppo della Democrazia cristiana, non può che limitarsi ad una presa d'atto nel corretto rispetto della legge. Riteniamo anche che, accettando le dimissioni, si ripristini, nella sua pienezza, la fisionomia politica e funzionale del Consiglio, ed anche la rappresentanza delle parti politiche e i diritti degli elettori.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Il gruppo misto si associa a quanto è stato in questo momento espresso, sia per quanto concerne la ingiustizia della disposizione di legge, che viene a limitare i diritti dei consiglieri regionali a poter candidare validamente, e si associerà anche a tutte quelle iniziative che verranno prese in propo-

sito, per far sì che nel futuro tale disposizione discriminatoria possa essere eliminata.

Per quanto concerne il fatto delle dimissioni presentate dai due colleghi Molignoni e Dietl, in ottemperanza a questa disposizione di legge e a salvaguardia di quella che sarà la loro convalida dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, quando saranno eletti, il gruppo misto non può che dichiarare che ritiene impossibile respingere le dimissioni stesse e pertanto le accoglierà.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al Dr. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Fin qui è stato discusso se respingere o non respingere le dimissioni. Io propongo di non trattare le dimissioni, e brevemente faccio presente che fin qui questo argomento è stato ignorato, e che il Consiglio regionale questa materia l'ha già affrontata una volta, quando il cons. Mitolo ha candidato per il Parlamento, e quando allora il Consiglio regionale ha ritenuto di dovere applicare fedelmente l'art. 7 del T.U. della legge per la elezione della Camera dei deputati, e quindi di prendere atto della decadenza del cons. Mitolo, così come prevista nel 4° comma di questo famoso art. 7.

Sappiamo poi che è intervenuta, a farla breve, una sentenza della Corte di appello di Trento, contro la Regione, la quale ha difeso la sua tesi, — l'avv. Martorano e il dott. Serafino Giammarco, hanno difeso la sua tesi con tutti i mezzi a disposizione —, è intervenuta la sentenza 30 ottobre 1958 della Corte d'appello di Trento, la quale dice, nella parte che interessa: pertanto, per le argomentazioni fin qui svolte, la Corte è tratta ad affermare: 1°, che per essere stata attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige competenza esclusiva di

legiferare in materia di elettorato attivo e passivo, alla carica degli organi che la compongono, per avere essa provveduto con legge propria a disciplinare le conseguenze derivanti dalla materia di incompatibilità dei membri del proprio Consiglio, sanzionandole . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Perché le ha date lo stesso le dimissioni Dietl?

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . sanzionandone la decadenza dal mandato, nel momento in cui si avverano determinate condizioni, il disposto del comma 4° dell'art. 7, T.U., non ha mai svolto l'efficacia nella Regione Trentino-Alto Adige. La sentenza annulla, nella parte dispositiva, la pronuncia di decadenza dell'avv. Mitolo Andrea dalla carica di consigliere regionale, ecc.

Il Consiglio regionale non ha poi ricorso contro questa sentenza, pur essendo stato sollecitato, appunto per chiarire questa questione, di cui allora si diceva che potrebbe tornare ancora alla ribalta; cioè è una sentenza passata in giudicato.

Dunque, la questione non si presenta al Consiglio regionale senza precedenti, e il precedente consiste, nella sua portata generale, esattamente nella constatazione, da parte delle autorità giudiziarie, che l'art. 7, per la parte in cui prevede casi di ineleggibilità, da parte di consiglieri regionali, almeno per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, non è applicabile nella Regione.

Ora, è bene ricordare che il Consiglio regionale allora era esattamente nella posizione che oggi viene sostenuta come dovuta, nella posizione cioè di osservare, di applicare, *sic et simpliciter*, l'art. 7.

Di fronte a questa situazione, ritengo che il Consiglio regionale non possa semplicemente tornare alla posizione di prima, come se questa sentenza non esistesse. E non entro nella que-

stione se convenga presentare la legge-voto, quale sorte avrà la legge-voto, sono stati espressi dei dubbi sul buon esito di questa legge-voto.

Caso mai, la differenza fra la situazione di allora e quella di oggi, consiste nel fatto che il cons. Mitolo non ha presentato le dimissioni, mentre il cons. Dietl e Molignoni hanno presentato le dimissioni.

E qui credo che, caso mai, si debba concentrare un po' l'attenzione: queste dimissioni sono atti volontari o non sono atti volontari? Dalle dimissioni del cons. Dietl, abbiamo sentito che egli si dimette con riferimento espresso alla osservanza dell'art. 7, comunque si può ritenere per entrambi che le dimissioni siano state rese in quanto le persone di questi consiglieri hanno ritenuto di doversi attenere alla legge statale, in quanto sarà il Parlamento domani a decidere, in caso di elezione, circa la loro convalida, ed il Parlamento certamente applicherà l'art. 7.

E quindi l'interesse personale di questi consiglieri, è un rapporto tra questi consiglieri e il Parlamento centrale. Però diversa è la posizione del Consiglio come tale, come Organo di una regione autonoma, e il Consiglio si trova di fronte a questa sentenza, ragion per cui ritengo che il Consiglio non dovrebbe pronunciarsi, anche perché l'art. 7 come tale non prevede alcun atto del Consiglio.

Fino a questo punto, si vede, il legislatore statale non si è spinto, pur essendosi spinto anche troppo in avanti nel regolare le condizioni di eleggibilità di consiglieri regionali, ma non è spinto fino al punto di dire: il Consiglio regionale deve prendere atto o deve dichiarare la decadenza.

L'art. 7 non contiene alcuna disposizione che prevede alcun atto, alcun adempimento da parte del Consiglio regionale; quindi il Consiglio regionale formalmente non compie alcuna violazione di legge, ammettendo che questa leg-

ge sia applicabile, ammettendolo contro la sentenza della Corte d'appello; non compie nessuna violazione formale di legge. E riterrei questa posizione più consona ad un indirizzo generale di difesa del principio, o dei principi autonomistici, che non un'altra posizione. Cioè in sostanza esistono due vie: o si considera in queste dimissioni, atti a cui i consiglieri hanno ritenuto di dover pervenire per una osservanza formale dell'art. 7, in vista delle loro elezioni, ed allora il Consiglio regionale dovrebbe prendere una posizione; o si considerano delle dimissioni, come una qualsiasi dimissione, cioè una dimissione volontaria, come può essere presentato in qualsiasi momento da consiglieri regionali, allora essendo espressione di volontà di dimettersi dal Consiglio, non potrebbero non essere accettate.

Però credo che questo sia il punto sul quale il Consiglio regionale debba ragionare ed in base al quale debba trarre anche una conclusione sulla posizione.

E in questo senso ritengo non esatta una osservazione del cons. Nardin, il quale dice: dobbiamo accettare per non ledere la loro funzione parlamentare.

I consiglieri hanno fatto quello che dovevano fare, in base alla lettera dell'art. 7, quindi la accettazione o non accettazione, o, come io propongo, la non trattazione nel caso, da parte del Consiglio regionale, non incide certamente sulla posizione dei consiglieri.

Circa il giudizio di terzi devo soltanto osservare che dovrebbero essere in primo luogo i terzi presi come singoli, o, dal punto di vista politico, i partiti politici, cui i consiglieri dimissionari appartengono, a dover far valere questi diritti, a prescindere dal fatto che si tratta di un periodo di tempo relativamente breve, entro il quale la questione può essere chiarita, cioè forse di un periodo ancora di tre mesi.

Quindi ritengo che il Consiglio regionale agisca con prudenza, con cautela, non accettando, né respingendo queste dimissioni, ma non trattandole, fino al chiarimento che dovrà comunque intervenire in seguito alle elezioni.

PRESIDENTE: Signori consiglieri c'è la proposta, avanzata dal cons. Benedikter, di non trattare le dimissioni.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che non possiamo non prendere posizione anche sulla proposta del cons. Benedikter. In un certo senso mi sorprende, comunque non ha importanza, mi sorprenda o meno . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): Non hai il diritto di sorprenderti!

RAFFAELLI (P.S.I.): No no, lo so. C'era una vecchietta al mio paese che aveva quasi raggiunto i cento anni e continuava a dire: è un peccato morire perché se ne vedono sempre di nuove. Questo lo so da un pezzo . . .

Mi pare che l'argomentazione fondamentale, quella cioè del richiamo alla sentenza della Corte d'appello di Trento nel caso Mitolo, non sia centrata, perché evidentemente se ha ragione la Corte d'appello di Trento, — è una sentenza passata in giudicato, si può discutere a titolo accademico, ma dobbiamo prenderla come una sentenza senz'altro buona —, ha avuto torto il Consiglio regionale, cioè abbiamo avuto torto tutti noi che abbiamo ritenuto, riferendoci noi alla legge nazionale, alla legge elettorale nazionale, di dichiarare decaduto il collega Mitolo, in quanto aveva candidato senza presentare le dimissioni.

Il caso si ferma lì e non mi pare per niente un caso da richiamare nella circostanza attuale.

Se le cose stessero come dice il collega Benedikter, se cioè una sentenza facesse stato a tutti gli effetti, cosa avrebbero dovuto fare i colleghi Molignoni e Dietl? Mettersi in tasca la copia di quella sentenza e averla pronta per metterla davanti a chiunque avesse contestato loro il diritto di candidare e di essere eletti e di essere convalidati in Parlamento, senza aver dato le dimissioni. Perché le hanno date? Perché, evidentemente, non candidando per sport, ma intendendo candidare con la prospettiva, o quanto meno con la speranza, di ottenere i voti sufficienti per essere eletti deputati, si son ben guardati dal ritenere valida la sentenza della Corte d'appello di Trento, ma hanno seguito alla lettera la prescrizione dell'art. 7 del T.U., che vuole che le loro dimissioni siano presentate 180 giorni prima.

Quindi l'argomentazione riferentesi al precedente della sentenza della Corte di appello di Trento nel caso Mitolo, non dimostra, mi pare, quello che il collega Benedikter vuole dimostrare.

È vero che si può discutere sul diritto del Parlamento di interferire nella regolamentazione dei diritti dei consiglieri regionali; però, finché la legge è in vigore, evidentemente è valida, e soprattutto è valida per chi intenda diventare deputato nazionale.

Ora, non è che noi ci preoccupiamo eccessivamente, — perché è una battaglia contro i mulini a vento quella che ha fatto Benedikter —; non è che non siamo particolarmente interessati o preoccupati a non lasciare sussistere impedimenti alla convalida di Molignoni e di Dietl, il giorno in cui fossero deputati. È affare loro, non è affare nostro; sarebbe ridicolo addirittura che un partito, che non è la S.V.P. e che non è il partito socialdemocratico, venisse a sostenere — e l'accento di Nardin era puramente di passaggio, mi pare — che vuole accettare le dimissioni dei due colleghi,

perché vuole che essi siano con le carte perfettamente in regola per entrare al Parlamento. Evidentemente, se non vogliono essi mettersi in regola, per noi la cosa è indifferente.

Quindi anche lì il problema non va visto, come comodamente è stato posto in forma polemica dal collega Benedikter.

È al nostro interno che noi dobbiamo vedere le cose. Cioè, che i due dimissionari siano o non siano in regola, per poter essere convalidati, è una cosa che può lasciarci indifferenti. Dirò di più: che sono d'accordo con Benedikter, quando dice che, se anche le dimissioni non venissero accettate o non venissero semplicemente prese in considerazione, ritiene sia sufficiente il fatto che le dimissioni siano state date a tempo dagli interessati, per metterli completamente in regola, di fronte alla Commissione di convalida del Senato o della Camera, quando dovesse esaminare il loro caso.

Ne abbiamo già discusso del resto, perché, se così non fosse, saremmo noi a poter impedire volontariamente che Dietl, Molignoni, o chi altro fosse, entri in Parlamento rifiutandoci di proposito di accettare le loro dimissioni, il che sarebbe estremamente ingiusto.

Però non dimentichiamo che, se per caso e in via del tutto contingente, la S.V.P. oggi non ha interesse a far surrogare Dietl con un altro del suo gruppo, la stessa considerazione hanno diritto di farla gli altri gruppi; ed è una questione prevalentemente interna, per non dire esclusivamente interna, del Consiglio, quella di ristabilire il proprio numero. Ripeto: se noi guardiamo il caso in sé e per sé, possiamo anche, ad un certo momento, perdere il senso di quello che è il valore di principio della cosa. In sé e per sé potremmo dire: a noi socialisti, cosa c'importa che quelli della S.V.P. ne abbiano uno in più o in meno, se non ci pensano loro? Che cosa c'importa che Tanas resti solo anziché con Molignoni o con quello che

lo dovrebbe surrogare? Non ce ne importa niente. Analogo ragionamento potrebbero fare gli altri gruppi non interessati. Ma non dimentichiamo che in questo caso creeremmo un precedente, da voler osservare per coerenza anche domani, quando un intero gruppo — ipotesi se volete sballata, ma non del tutto fuori della realtà — candidasse per la Camera o per il Senato, e venisse a mancare qui. Tanas ci ha appena riferito che in Sardegna i sette candidati sono tutti delle minoranze. Saranno delle minoranze rassegnate a non poter far niente o che hanno calcolato che è indifferente che ci siano sette in più o sette in meno per questi mesi. Insomma, è affar loro. Mi pare però che la cosa assumerebbe un ben diverso aspetto, una ben diversa dimensione, se in questo nostro Consiglio, invece che due fossero sette o fossero nove. E chi ci impedisce?

PARIS (P.S.I.): Rispetto della volontà popolare!

RAFFAELLI (P.S.I.): Rispetto della volontà popolare, dice il collega Paris. Insomma, sentite, io prima ho detto che, senza voler fare il moralista e il predicatore a chi non dovrebbe averne bisogno, accennavo appena al problema di correttezza e di moralità politica. Mi pare che è il caso di tornarci sopra. L'elettorato della S.V.P. ne ha eletti quindici e, salvo i casi di forza maggiore, che sappiamo quali possono essere e quali sono, ha diritto di vederne qui quindici; i socialdemocratici ne hanno avuti eletti tre; anche lì, salvo un caso personale, di cui risponde la persona, evidentemente il gruppo come tale, il partito come tale, ha il dovere di essere qui in tre, o in due se uno è uscito dal gruppo. E così per noi, e così per gli altri.

Mi pare che non è una cosa . . . e poi lasciamo perdere. E allora diciamolo se lo volete tirar fuori: non siamo disposti, almeno

per conto nostro, a subire, per quel che ci riguarda, la porzione di accusa che verrebbe anche su di noi, da parte dell'opinione pubblica, di fare le cose per la comodità nostra, che oggi non è nostra, ma sarebbe di Dietl e di Malignoni, domani potrebbe diventare anche nostra, col precedente: quella di candidare e di non correre alcun rischio, fino a quando non siano noti i risultati delle elezioni. Perché è questo il discorso terra terra che la gente fa, e che non è un discorso da prendere sottogamba, signori, non è un discorso da prendere sottogamba. Diciamocelo chiaro: quando la gente a noi dice: non è giusto, non è neanche morale che uno si metta in disparte, però senza nessun rischio e pericolo, e se gli va bene diventa deputato o senatore, se gli va male ha il suo posticino, pronto, ancora caldo, in Consiglio regionale.

Noi non ci sentiamo, per la nostra parte, di andare ad infinocchiare nessuno, a dirgli che in fondo la cosa è giusta, la cosa è morale, la cosa è corretta. Per noi non è corretta, non ci sentiamo di condividere una responsabilità di questo genere; senza voler far le prediche agli altri. Così è, signor cons. Benedikter. L'avevo evitato prima questo discorso, perché pensavo che nessuno ne avesse bisogno. Visto che lei la cosa la pone ignorando anche questo aspetto, e visto che lei insiste a ritenerlo un argomento degno soltanto di gesti di questa natura, io dico che noi questa responsabilità, di fronte ai nostri 25 elettori, non ce la prendiamo. Va bene? Come dice il collega Nardin. Se non va bene, per noi va bene lo stesso.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sulla proposta di rinvio, di non trattare . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): È ovvio che la conclusione è che siamo contro la proposta di rinvio.

PRESIDENTE: Va bene.
Chi chiede ancora la parola?
La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, è logico che io mi sono deciso a prendere la parola non appena udita la proposta avanzata a nome della S.V.P.

Non era mio intendimento, infatti, minimamente interferire in questo problema di dimissioni, perché sempre mi trovo in profondo disagio, quando devo argomentare, parlare, proporre cose o questioni od opinioni, che riguardano questa Assemblea nella sua unità, e non concepita come rappresentanza di singole forze politiche.

Sono costretto a prendere la parola, per dichiararmi nettamente contrario alla proposta di non discussione delle dimissioni. Che cosa infatti, quanto è avvenuto, propone alla nostra considerazione? Propone la considerazione che, in un certo momento della nostra storia, un consigliere regionale aveva ritenuto, e giustamente a mio modesto modo di vedere, che primaria fosse la validità di una legge regionale, che regolava le elezioni, e che, per tal motivo e per tal motivo soltanto, egli poteva proporre la propria candidatura, regolandosi di conseguenza, cioè senza presentare le dimissioni da consigliere regionale, inquantoché l'ulteriore atto di convalida, alla Assemblea, se eletto, evidentemente era di spettanza del Parlamento, il quale poteva applicare ed avrebbe applicato, penso, la sua legge, non accettando, non convalidando.

Non si è tenuta in alcun conto, evidentemente, nel caso successivo, la sentenza che la Magistratura aveva emessa, a tale riguardo. Perché non se ne è tenuto conto, onorevole Presidente?

Io non penso per quell'eccessivo scrupolo moralistico, che di quando in quando in noi

s'affaccia; non penso minimamente che non si sia tenuto in alcun conto quel dispositivo di sentenza, solo perché ritenevamo immorale, ad un certo momento, che dei consiglieri regionali potessero disattendere norme dello Stato e potessero quindi candidare con una legge che la Regione si era data.

Penso che ciò si sia fatto in considerazione dell'operazione successiva, non nella operazione primaria, non in funzione del candidare; ciò si è fatto in funzione esclusivamente della convalida. Cioè, ad un certo momento, le dimissioni si sono presentate, perché bisognava avere la certezza della nomina a deputati, qualora l'elettorato avesse dato questo mandato e avesse confermata questa sua fiducia nei candidati.

Ecco perché si è disattesa la legge regionale e si è ritenuta valida, perfettamente valida e profondamente valida, la legge dello Stato. Tutto qui. Ma una volta che le dimissioni sono state presentate, onorevole Presidente, non è più possibile la discussione sulla priorità di una legge; non è più possibile qui dentro parlare se le dimissioni devono essere date, e richiamare in vita una sentenza della Magistratura, per affermare che il Consiglio non deve preoccuparsi di un atto, che per libera volontà e per libera scelta di due dei suoi membri, è stato compiuto, e sul quale evidentemente il Consiglio è chiamato, è tenuto a rispondere. Ration per cui non si può ignorare l'esistenza di queste dimissioni. E non lo si può per un altro motivo, onorevole Presidente. Non lo si può, perché l'esistenza di una lettera di dimissioni implica, evidentemente, una variazione numerica nella composizione di questa Assemblea. E se le dimissioni restassero ignorate, onorevole Presidente, tacita sarebbe la accettazione, da parte dell'intero Consiglio, nella sua espressione politica, di non alterare minimamente quello che è l'equilibrio nuovo, politico,

che verrebbe a determinarsi qui dentro. Nessuna delle forze politiche esistenti potrebbe, rifiutandosi di parlare delle dimissioni, potrebbe domani avvalersi di tutto ciò che il Regolamento concede, come strumento politico, per centrare di rimuovere la Giunta, di dichiarare la sfiducia in un determinato Governo. Nulla di ciò che riguarda proprio la politica nel suo senso stretto, potrebbe essere portato, perché il Consiglio qui dentro avrebbe deciso di non parlare delle dimissioni che esistono. Ma c'è un altro motivo ancora per cui noi non possiamo ignorare le dimissioni.

Non possiamo ignorarle, onorevole Presidente, perché esse riguardano le dimissioni dalla carica di consigliere, da parte di un membro di questa Assemblea, il quale consigliere però faceva parte di una Giunta di Governo. E non mi consta che alla Giunta sia pervenuta una lettera di dimissioni dall'incarico, perché probabilmente si è detto che il problema giuridico nasce dal potere o meno un consigliere regionale presentare la propria candidatura alla Camera, rispettando o la legge dello Stato o la legge della Regione. E, se non sbaglio, è competenza di questo Consiglio fissare il numero dei componenti della Giunta. E, se non erro, è competenza primaria di questo Consiglio, procedere anche alla fissazione di quella che è la percentuale dei gruppi etnici, allorché partecipano alla vita del Governo.

Quindi, necessariamente, proprio per la presenza di un Assessore, il problema rimbalzerebbe alla nostra competenza. E noi quindi non possiamo, nemmeno per questo motivo, ignorare la lettera di dimissioni, altrimenti ci troveremmo nella necessità di dover proporre la revoca dell'Assessore Molignoni per inadempienza del suo incarico, per inadempienza del suo compito, per la non osservanza di doveri del suo ufficio. Quindi, volenti o nolenti, bisogna parlarne di queste dimissioni, ma bisogna

soprattutto, io dico, parlarne, perché esiste l'atto di libera scelta, di libera volontà, espresso dai due consiglieri regionali. Essi hanno abilitato il Consiglio a discutere delle loro dimissioni, presentandole, unicamente per questo. Se non volessimo parlare di tutte le altre argomentazioni, io penso non si possa accettare la proposta avanzata, a nome della S.V.P., dal cons. Benedikter, e pertanto mi dichiaro nettamente contrario.

PRESIDENTE: La parola al Dr. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Devo una risposta, perché il cons. Raffaelli ha interpretato, forse non esattamente, un gesto . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): È l'unico gesto che hai imparato!

BENEDIKTER (S.V.P.): È mio dovere, diritto e dovere, di rispondere.

RAFFAELLI (P.S.I.): L'unico gesto che è proprio da non imparare.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma il Regolamento non prevede che non si possa alzare la mano, facendo anche un certo gesto di . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): Fino a questa altezza? (*Saluta romanamente*).
(*ilarità*)

BENEDIKTER (S.V.P.): Qui io credo di aver detto che ritengo utile che la cosa sia stata portata in Consiglio e che si faccia la discussione di queste dimissioni. Credo che sia senz'altro utile.

E credo che di debba distinguere tra i cosiddetti *interna corporis*, per quanto concer-

ne l'interno dell'ordinamento regionale e il rapporto tra Parlamento regionale da un lato e Parlamento centrale dall'altro lato. E tra queste due cose, credo che, debbano prevalere gli argomenti, per l'importanza che ne consegue per la sorte di tutto l'Ente autonomo, di tutti i principi autonomistici, debbano prevalere le considerazioni che riguardano i rapporti tra Parlamento centrale e Parlamento regionale, in quanto, una volta deciso in un senso o nell'altro, il regolamento di questi rapporti, esso si ripercuote su tutto l'ordinamento regionale e quindi su tutta la vita autonoma. Quella che avviene internamente, è una questione che il Consiglio, s'intenda, se la vede con se stesso, e rispettivamente con i propri elettori. E qui mi permetto soltanto osservare che se questo Consiglio dice: tutti riteniamo questa legge, questo art. 7 ingiusto, discriminatorio, contro i principi di uguaglianza, — ed abbiamo a nostro sostegno una sentenza di Corte d'appello, della massima autorità giudiziaria nella Regione, che è diventata definitiva, e che potrà essere domani disattesa senz'altro dalla Corte costituzionale —, se diciamo: noi tutti riteniamo questa legge ingiusta e discriminatoria, allora credo che, nei rapporti tra Regione e Stato, dovremmo prendere un atteggiamento, una conclusione che sia coerente a questo principio, e che tutto il resto, in un certo senso, perda, per il momento, d'importanza.

E un'ultima osservazione: qui nessuno vuol rinunciare, nessun gruppo, credo, vuole è può rinunciare alla propria piena rappresentanza numerica politica nel Consiglio. Noi non possiamo e non vogliamo rinunciare a questa rappresentanza. Questo però avrebbe il suo peso, se si trattasse di rimanere per tutto l'ulteriore corso della legislatura senza questa rappresentanza, ma si tratta, come tutti sappiamo, di un'assenza temporanea, di assenza comunque circoscritta nel tempo. Senza poi fare l'altra

considerazione, che sono soltanto due; non sono sei, non è tutto un gruppo, sono due: uno del gruppo di maggioranza, uno del gruppo di opposizione. Ma non sono ragionamenti questi da farsi; caso mai credo che si debba appunto constatare che si tratta di un'assenza temporanea, e giudicare se questa assenza temporanea può essere sopportata dal Consiglio nel suo complesso, tutti i gruppi compresi, come responsabilità, per non pregiudicare una questione di principio. Cioè, ripeto e concludo, se il Consiglio, in un primo tempo, in un certo senso, è stato più papale del Papa, nel dichiarare la decadenza di un consigliere, del cons. Mitolo, gli è stata data una lezione di difesa dell'autonomia, da parte dell'autorità giudiziaria, che riguarda la medesima sostanza di questione.

Ora il Consiglio, sempre nei confronti dello Stato, per non incorrere neanche nel rimprovero di disattendere una legge, credo possa, agendo con prudenza e cautela, deliberare di non prendere posizione. Altrimenti il Consiglio — ma questo è difficile — dica: ci troviamo di fronte a dimissioni, — non importa per quali ragioni siano state date —, quindi bisogna accettarle, perché non si può lasciarle lì per mesi e mesi. Però non possiamo chiudere gli occhi dinanzi al fatto che queste dimissioni non sarebbero state date con tanto anticipo sulle elezioni, se non ci fosse questo famigerato art. 7 del T.U.

Quindi c'è un rapporto causale chiarissimo tra le dimissioni e questo articolo da noi considerato incostituzionale.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola alla signorina Lorenzi.

LORENZI (D.C.): Io ho ascoltato attentamente il cons. Benedikter. Egli ne fa una questione di principio, e, per non pregiudicare

questa questione di principio, dice che il problema qui non può essere trattato.

Io mi permetto di osservare invece che la questione di principio più grave, è quella del rispetto di una legge. Questo è un principio che non possiamo infrangere noi, che facciamo parte di due Consessi legislativi, uno regionale e uno provinciale. Non solo, ma noi, in calce a tutte le nostre leggi, scriviamo: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ». Le leggi dello Stato invece dicono: « La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Ancora più grave, ripeto, è infrangere un principio, quando si tratta di membri di Consessi legislativi. Se ci si imbatte in una legge che è superata, in una legge che può fare effettivi danni pubblici e privati, non si può dire: non la osservo, perché domani dovrà essere cambiata. La osservo, prendendo la strada e l'iniziativa di farla modificare, perché è superata. Ma non diamo l'esempio noi, modesti legislatori finché volete, ma legislatori, di non osservare la legge, perché infrangendo un principio, possiamo veramente, oltre che dare un esempio che assolutamente i nostri Consessi non dovrebbero dare, avere delle conseguenze gravi e seminare veramente fermenti di disordine sociale, e non di un ordine sociale.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? Nessuno.

Dunque allora metto in votazione la proposta del cons. Benedikter di non trattare le dimissioni dei due consiglieri.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: la proposta è respinta con 20 voti contrari, 12 favorevoli e 3 astenuti.

Chi chiede ancora la parola sull'argomento delle dimissioni?

La parola al Dr. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Una cosa è se il Consiglio decide di trattare l'argomento, altra cosa invece se il Consiglio decide di non trattare l'argomento, per i motivi che il cons. Benedikter ha testè spiegato. Se noi qui intendiamo fare una questione di prestigio del Consiglio regionale, allora non dovremmo trattare le dimissioni; quando però la questione di prestigio del Consiglio regionale, in quanto al trattare o non trattare, è risolta, io mi permetto di entrare nell'argomento. Io dovrei far presente che ai nostri colleghi, i quali hanno presentato, come prescrive la legge del Parlamento, le dimissioni in tempo utile, potrebbe anche venire un grave svantaggio, nel momento in cui il Consiglio regionale, investito della decisione di accogliere o non accogliere le dimissioni, non le accogliesse. E preciso ancora di più. Se noi, come Consiglio, non accogliessimo in questo momento le dimissioni, allora la Commissione di convalida potrebbe da ciò dedurre che il Consiglio sarebbe contrario alla loro eventuale entrata in Parlamento. Noi sappiamo che le interpretazioni della Commissione di convalida sono sovrane, e non sono facilmente impugnabili. Noi ricordiamo le discussioni avvenute in seno al collegio dei capigruppo su questa materia; si sono modificate le idee iniziali, e in base a questa modifica delle idee del nostro collegio, noi siamo stati solerti e solleciti a rendere edotti i consiglieri interessati, cosicché ognuno, che aveva presentato le dimissioni allo scopo di poter candidare al Parlamento, assumeva il rischio a tutti gli effetti.

Il nostro partito, successivamente, ha dato anche una comunicazione ufficiale, che nei casi in cui un componente del Consiglio regionale dà le dimissioni per poter entrare nella

lista dei candidati al Parlamento, lo fa su proprio rischio, e nessuna garanzia gli viene data da nessuna parte.

Questo è necessario che lo si dica, in special modo anche in connessione con la parte, diciamo, politica e morale, che ha sollevato il collega Raffaelli e sulla quale non mi trova in grave disaccordo. Effettivamente la popolazione o gli elettori possono ritenersi tratti in inganno, quando noi facciamo un raggio di una dura ed anche ingiusta legge. Noi, fino a che questa legge esiste, la dobbiamo seguire, ed abbiamo la possibilità di impugnarla, la avremo avuta già una volta, la si potrà caso mai impugnare successivamente o proporre la modifica.

E ritengo che, con la firma del voto o della legge-voto presentata dal collega Tanas, noi già ci siamo espressi in questo senso; appena che non firmiamo questa legge-voto, noi ufficialmente dichiariamo che riteniamo ingiusta questa legge elettorale al Parlamento, in confronto dei componenti del Consiglio regionale, e vogliamo perciò intraprendere la strada a noi possibile, in base alle norme che regolano la materia nostra, in base alle norme di legge.

Noi siamo una minoranza linguistica, ci rendiamo conto della situazione piuttosto precaria, nella quale un nostro componente, eletto al Parlamento, si potrebbe trovare, di fronte alla Commissione di convalida, se non è in regola con la legge vigente; d'altro canto, siamo della opinione che non possiamo permetterci a lungo la riduzione da quindici componenti del gruppo linguistico nel Consiglio regionale, a tredici componenti.

Uno dei nostri consiglieri, il Dr. Stanek, da parecchio e parecchio tempo è incarcerato e noi siamo dell'avviso che non gli possiamo consigliare una dimissione, acché un altro possa subentrare, perché siamo persuasi della sua innocenza.

L'abbandono di un altro consigliere, senza sostituzione, noi la riteniamo anche precaria, per la rappresentanza della nostra minoranza in seno al Consiglio regionale.

Per questo motivo, io dichiaro che anche il nostro gruppo accetterà le dimissioni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Prego distribuire le schede.

Si vota separatamente per ogni consigliere. Prima votiamo per il cons. Dietl.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

39 votanti,

37 sì,

1 no,

1 scheda bianca.

Le dimissioni del cons. reg. Hans Dietl sono accettate.

Ora votiamo per il cons. Molignoni.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

39 votanti,

36 sì,

1 no,

2 schede bianche.

Le dimissioni del cons. Molignoni sono accettate.

Le seduta è sospesa. Riprenderà alle ore 15.

(Ore 12.20).

Ore 15.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Riprendiamo la trattazione del **disegno di legge n. 80**: « *Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche* ».

La parola alla Giunta, per la lettura della relazione.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.):

PARTE GENERALE

L'esecuzione di opere pubbliche da parte di enti locali ed altri enti e società rappresenta un valido strumento di progresso economico-sociale e risponde ad esigenze di trasformazione delle infrastrutture ai fini di una organica politica di industrializzazione e di programmazione economica.

L'Amministrazione regionale ha avvertito fin dai primi anni del suo funzionamento l'importanza di uno strumento che consentisse in tutto il territorio regionale l'effettuazione dei lavori pubblici.

La situazione economica-sociale in cui venne varata la legge 30 maggio 1951 n. 3 era ben diversa dalla attuale: lo stato di arretramento creato dalla lunga guerra, la difficoltà del mercato creditizio e la situazione esistente in seno agli enti locali consigliarono l'adozione di uno strumento di intervento diretto, mediante contribuzione, che consentisse la pronta esecuzione di quante più opere possibili in tutte le località della Regione. L'esperienza fin qui compiuta dalla legge n. 3 del 1951 è stata largamente positiva; nel periodo 1951 - 1961 detta legge ha consentito la realizzazione di un complesso di opere per Lire 31.371.849.560. —, con una spesa totale a carico del bilancio regionale di L. 14.713.529.271.

Le opere eseguite sono così ripartite:

opere stradali:	L. 9.127.730.400
opere igienico-sanitarie:	» 8.767.807.335
opere di edilizia scolastica:	» 7.270.400.945
edifici pubblici e opere varie:	» 6.205.910.880

Nell'anno 1962 sono state erogate ancora Lire 1 miliardo a carico del bilancio regionale per l'esecuzione di circa 2 miliardi di opere pubbliche.

L'imponenza del lavoro svolto è desumibile oltre che dalle cifre enunciate, anche dalla semplice rilevazione visiva nelle singole località della Regione, nelle quali le opere compiute testimoniano della presenza regionale.

Ma nonostante gli sforzi compiuti, le esigenze da soddisfare sono ancora imponenti: nell'anno 1962 le domande di contributi pendenti presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici ammontavano all'importo complessivo di Lire 14.636.232.946.

Perciò l'attuale strumento legislativo viene ad essere inadeguato alle necessità attuali; inoltre è da prevedere che il ritmo di progresso economico sociale produrrà nuove costanti domande di esecuzione di opere pubbliche. Infatti da una parte vi sono zone e località per le quali sono necessarie opere di prima necessità (strade - scuole - acquedotti - fognature, ecc.), dall'altra diventa indispensabile l'esecuzione di opere complementari (sportive - assistenziali, ecc.) al fine di dotare tutte le comunità, dei servizi pubblici necessari in una società modernamente organizzata.

Nell'ultimo periodo sono anche mutate due delle condizioni che avevano determinato il nascere della legge n. 3 del 1951: la situazione della finanza locale ed il mercato creditizio.

La situazione della finanza degli enti locali è mutata nel senso di non consentire alla maggior parte di essi l'assunzione di un onere cospicuo ad immediata copertura per l'esecuzione di opere pubbliche. Infatti gli sforzi già compiuti lasciano ai bilanci comunali margini esigui, anche se costanti, di copertura. Invece, esiste ancora la possibilità di impegno dei bilanci comunali a lunga scadenza per cifre modeste e costanti; detta possibilità è stata recen-

temente migliorata e sviluppata con l'approvazione della legge regionale sull'ordinamento dei Comuni.

Il mercato creditizio è anche migliorato nel senso che gli istituti di credito sono sempre più inclini a svolgere operazioni complesse, a lunga durata, anche di portata sociale, mettendo in circolazione le disponibilità giacenti. Il finanziamento del Piano Verde e del Piano autostradale sono segni indubbi della sensibilità delle Banche a questo riguardo e delle favorevoli prospettive aperte agli enti pubblici che intraprendono seri programmi di sviluppo di settori economici.

In relazione a quanto esposto, l'Amministrazione regionale ha messo allo studio un nuovo strumento legislativo che consente l'esecuzione di opere pubbliche mediante la concessione di prestiti da parte degli istituti di credito e l'erogazione di un concorso annuo costante da parte della Regione.

Gli studi ed i calcoli compiuti sulle prospettive di riuscita di una operazione finanziaria per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche sono riprodotti nelle tabelle allegate alla presente relazione. In dette tabelle è stato calcolato il costo di ogni milione assunto a mutuo da un ente esecutore di opere pubbliche calcolando interessi e ammortamento.

Detto ciò, si è esaminato l'importo complessivo da movimentare al fine di consentire l'esecuzione di un programma organico di opere pubbliche.

Prendendo come dati di partenza le domande giacenti (Lire 15 miliardi circa di lavori da eseguire) e le cifre risultanti dal rapporto Tekne dell'anno 1961 sulla industrializzazione (Lire 40 miliardi di opere da eseguire) si è ritenuto che l'intervento regionale, che tenesse conto anche dell'intervento statale in alcuni settori, dovesse consentire l'esecuzione di

circa 20 miliardi di opere pubbliche nel periodo 1963 - 1967.

Le già menzionate tabelle allegate consentono ai signori consiglieri di considerare, come, mantenendo l'attuale stanziamento annuo di Lire 1 miliardo, con il nuovo strumento legislativo si possa consentire la esecuzione di circa 20 miliardi di opere pubbliche regionali.

Naturalmente il presupposto della nuova legge è l'elaborazione di un programma di opere pubbliche in base a criteri di priorità e di organicità, programma che consentirà l'esecuzione delle opere veramente necessarie e darà modo nel contempo di risolvere i problemi delle zone e località depresse.

Il programma di opere pubbliche sarà di parziale portata nell'anno 1963, inizio di funzionamento delle legge, e poi quadriennale e di completa organicità per il secondo momento di attuazione di essa.

Il programma economico sociale di opere pubbliche che, in virtù della legge conferita dalla presente legge, sarà predisposto dalle Province, dovrà rappresentare nel prossimo quinquennio uno strumento organico di politica dei lavori pubblici tale da consentire l'effettuazione delle opere indispensabili e da risolvere i problemi delle zone e località depresse.

La nuova legge regionale di intervento nel settore dei lavori pubblici si presenta con caratteri di programmaticità, funzionalità e produttività: essa deve mobilitare le energie degli enti locali, i capitali disponibili presso gli istituti di credito, le capacità lavorative delle maestranze che avranno moltissimo da costruire per il servizio di tutti, la capacità creativa dei tecnici e degli imprenditori che potranno esprimere nuove strutture per la nostra società.

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI

Con l'art. 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire, mediante l'erogazio-

ne di concorsi in conto interessi, e in casi particolari con l'erogazione di contributi, per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche in Regione.

Le previsioni del legislatore sono le seguenti:

1) corresponsione costante di interessi nella misura del 7,50% per mutui della durata di 15 anni da contrarsi con qualsiasi istituto di credito autorizzato.

La durata di 15 anni è stata scelta come la più conveniente per gli enti esecutori di opere pubbliche, sia in relazione all'ammortamento che per la possibilità complessiva di far fronte agli impegni finanziari. I mutui potranno essere concessi da qualsiasi istituto di credito autorizzato: i contratti e le trattative avuti da parte dell'Assessore dei lavori pubblici con le Banche sono stati soddisfacenti, sia per la disponibilità finanziaria che per le condizioni che potranno essere praticate.

Il limite del 7,50% è un limite massimo che potrà essere raggiunto in caso estremo quando la Regione (e per essa le Province) vorranno assicurare assolutamente l'esecuzione di un'opera pubblica.

2) Erogazione di contributi in conto capitale, accanto all'intervento in conto interessi, a favore di comuni con bilancio economico deficitario;

In questo modo la Regione (e per essa le Province) vuole consentire che in casi eccezionali di enti locali deficitari l'opera pubblica possa essere compiuta a quasi totale carico del bilancio regionale. Si viene in tal modo a creare una norma di grande valore per il risollevarlo sociale delle zone depresse.

L'art. 2 contiene l'elencazione degli enti che possono beneficiare della legge e delle opere ammesse al concorso in interessi e al contributo.

Gli enti sono quelli già previsti dalla legge regionale 30 maggio 1951 n. 3, in una indicazione di una certa larghezza che ha dato finora buona esperienza in ordine alle capacità di eseguire opere pubbliche; sono escluse dalla previsione della legge le Province autonome per evitare che esse, in virtù della delega conferita, intervengano a favore di se stesse; le opere pubbliche delle Province troveranno finanziamento nei bilanci provinciali o con interventi straordinari della Regione.

Le opere ammesse al concorso in interessi e al contributo riguardano le più importanti necessità dei cittadini della regione: strade, acquedotti, fognature, cimiteri, edifici destinati alla assistenza, scuole e convitti senza scopo di lucro; l'elencazione è più ridotta di quella contenuta nella legge 30 maggio 1951 n. 3 al fine di consentire un organico intervento per l'esecuzione delle opere pubbliche fondamentali.

Con l'art. 3 si stabilisce che il concorso sui mutui viene erogato direttamente all'istituto mutuante; si stabiliscono anche norme tecniche di regolamentazione dei rapporti tra gli istituti di credito e gli enti mutuantanti e si dispone anche una norma sulla erogazione dei mutui; in virtù della delega conferita alle Province il certificato di avanzamento dei lavori sarà vistato, anziché dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici, dagli Uffici tecnici provinciali dei lavori pubblici.

L'art. 4 riguarda le domande di concorso o di contributo.

Esse saranno presentate (in virtù della delega) alle Province autonome, entro il mese di gennaio di ogni anno (al fine di consentire la predisposizione del programma delle opere pubbliche) in carta da bollo legale e accompagnate dai documenti che sono tassativamente indicati nelle lettere a) b), c) e d) del secondo comma dell'articolo.

L'art. 5 riguarda la concessione del contributo o concorso. Essa avviene (in virtù della delega) con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente, previa deliberazione della Giunta. Si dispone anche che non possono essere concessi concorsi o contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altri contributi statali o regionali; naturalmente non rientrano in questa esclusione le opere parzialmente finanziate, per singoli lotti in base alla legge 30 maggio 1951 n. 3.

L'art. 6 prevede che a favore degli enti locali aventi bilanci economici deficitari negli ultimi 5 anni precedenti la domanda di contributo, le Province, (per delega della Regione) possono concedere contributi in conto capitale fino al 50%, accanto al concorso negli interessi.

La norma è limitata agli enti locali dei quali si può accertare il disavanzo economico; il contributo regionale è subordinato alla applicazione delle sovraimposte comunali nei limiti previsti dalla legge regionale sull'ordinamento dei comuni (art. 66). L'art. 6 consente anche che per gli enti locali deficitari i progetti delle opere da finanziare possono essere eseguiti dall'Ufficio tecnico provinciale dei lavori pubblici (in virtù della delega conferita).

L'art. 7 prevede la possibilità della garanzia da parte delle Province (in virtù della delega conferita) per i mutui contratti dagli enti locali che si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con le entrate delegabili i mutui stessi.

Naturalmente la garanzia è facoltativa e importa un esame da parte delle Province della situazione finanziaria del singolo ente locale.

È da prevedere che i casi di applicazione della norma saranno molto limitati, sia per le condizioni richieste che per il fatto che molto ampie potranno essere le garanzie concesse dai

consorzi dei bacini imbriferi montani, in virtù dei loro statuti e delle possibilità finanziarie dei consorzi.

L'art. 8 prevede, in analogia con la legge Tupini statale, ed in base ad una analisi tecnica che in ciascun progetto sarà computata, per spese di compilazione direzione ecc., una somma pari al 5% dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Il collaudo delle opere sarà eseguito, (in virtù della delega conferita) dall'Ufficio tecnico provinciale dei lavori pubblici.

L'art. 9 prevede che l'approvazione dei progetti, da parte degli organi consultivi dei lavori pubblici, delle opere contemplate nella legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, a sensi della legge regionale sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

L'art. 10 prevede, in analogia a una norma contenuta nella legge Tupini statale, che ai mutui previsti dalla legge non sono applicabili le limitazioni contenute nell'art. 66 della legge regionale sull'ordinamento dei comuni: i mutui contratti possono perciò far giungere le somme da iscrivere in bilanci per il servizio degli interessi ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.

L'art. 11 prevede e disciplina la delega dell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, alle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo contiene le norme ormai consuete circa l'esercizio delle funzioni delegate (direttive regionali, riscontro contabile dei provvedimenti delegati, controllo amministrativo degli stessi, potere sostitutivo della Regione, ricorso alla Regione contro gli atti delle Province in assenza dei Tribunali amministrativi). L'articolo contiene però una norma nuova, dovuta alla natura della legge che richiede alle Province l'elaborazione di un programma eco-

nomico pluriennale delle opere pubbliche da eseguire. Il programma è richiesto in relazione all'esigenza di far luogo a programmi economici settoriali inseriti in una organica politica di programmi economici da parte di tutti gli enti pubblici.

Il programma economico elaborato dalle Province sarà inviato alla Giunta regionale che può presentare osservazioni al fine di adeguarlo agli scopi ed alle norme della legge regionale delegata.

L'art. 12 contiene il piano finanziario della legge. È prevista la spesa complessiva di Lire 12 miliardi e 600 milioni per l'erogazione di interessi sui mutui contratti. La spesa è suddivisa in 20 anni ma le opere saranno tutte finanziate nei sei anni dal 1963 al 1968 dei quali è previsto il limite di spesa.

Negli esercizi successivi al 1968 non si tratterà che di somme destinate alla estinzione dei mutui.

L'art. 13 contiene un modesto e sempre più esiguo stanziamento sulla legge regionale 30 maggio 1951 n. 3.

Detta legge che, con altri provvedimenti legislativi viene anche delegata alle Province, continuerà ad operare per cinque anni fino al 1967 per consentire la esecuzione delle opere non previste dalla presente legge o per il completamento di opere in corso.

L'art. 14 autorizza la spesa di 1 miliardo e 20 milioni per l'erogazione dei contributi agli enti locali deficitari. Il limite di 170 milioni

annui appare sufficiente in relazione al numero esiguo degli enti che potranno beneficiare della legge.

L'art. 15 autorizza la spesa per la concessione delle garanzie previste dall'art. 7 della legge. La somma di 100 milioni appare sufficiente sia perché della garanzia possono beneficiare solo gli enti locali deficitari, sia perché vi sarà in generale l'intervento dei consorzi e bacini imbriferi montani.

L'art. 16 prevede che all'inizio di ogni esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, provvederà alla divisione delle somme iscritte nel bilancio regionale tra le due Province per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge.

L'art. 17 in analogia a norme già ripetutamente inserite in leggi regionali, evita la decadenza degli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti.

L'art. 18, infine, prevede che per il primo anno di applicazione della legge il programma economico da elaborarsi dalle Province sia presentato entro 40 giorni dall'entrata in vigore della legge e con criteri meno complessi del programma pluriennale successivo che sarà presentato entro il mese di febbraio dell'anno '64.

Il disegno di legge che è stato illustrato ai signori consiglieri rappresenta uno sforzo imponente per la soluzione del problema delle opere pubbliche nella Regione.

La Giunta regionale confida in un'ampia approvazione da parte del Consiglio regionale.

Tabella A.

POSSIBILITÀ D'INTERVENTO

Per l'art. 12

Con contributo del 7,50%	L. 11.200.000.000
7,25%	» 11.586.000.000
7,00%	» 12.000.000.000
6,75%	» 12.445.000.000
6,50%	» 12.923.000.000
6,25%	» 13.440.000.000
6,00%	» 14.000.000.000
5,75%	» 14.609.000.000
5,50%	» 15.273.000.000
5,25%	» 16.000.000.000
5,00%	» 16.800.000.000
4,75%	» 17.685.000.000
4,50%	» 18.665.000.000
4,25%	» 19.765.000.000
4,00%	» 21.000.000.000
3,75%	» 22.400.000.000
3,50%	» 24.000.000.000
3,25%	» 25.845.000.000
3,00%	» 28.000.000.000
2,75%	» 30.545.000.000

Per l'art. 13

Con contributo del 50%	L. 2.360.000.000
45%	» 2.620.000.000
40%	» 2.950.000.000
35%	» 3.370.000.000
30%	» 3.934.000.000

Per l'art. 14

Con contributo del 50%	L. 2.040.000.000
45%	» 2.265.000.000
40%	» 2.550.000.000
35%	» 2.914.000.000
30%	» 3.400.000.000

Tabella B.

MUTUO PAGABILE IN 30 SEMESTRALITÀ AL TASSO DEL 7,50%

Contributo regionale	Quota annua costante per ogni milione di lire a carico.		Oltre al rimborso degli interessi il Comune riceve un contributo in conto capitale pari al % del costo dell'opera.
	Regione	Comune	
7,50	75.000	37.175	44,24
7,25	72.500	39.675	40,49
7,00	70.000	42.175	36,74
6,75	67.500	44.675	32,99
6,50	65.000	47.175	29,24
6,25	62.500	49.675	25,49
6,00	60.000	52.175	21,74
5,75	57.500	54.675	17,99
5,50	55.000	57.175	14,24
5,25	52.500	59.675	10,49
5,00	50.000	62.175	6,74
4,75	47.500	64.675	2,99
4,50	45.000	67.175	—
			Il Comune beneficia per effetto del contributo regionale di un mutuo al tasso del
4,25	42.500	69.675	0,25
4,00	40.000	72.175	0,55
3,75	37.500	74.675	0,75
3,50	35.000	77.175	1,00
3,25	32.500	79.675	1,25

Tabella C.

MUTUO PAGABILE IN 30 SEMESTRALITÀ AL TASSO DEL 7,00%

Contributo regionale	Quota annua costante per ogni milione di lire a carico.		Oltre al rimborso degli interessi il Comune riceve un contributo in conto capitale pari al % del costo dell'opera.
	Regione	Comune	
7,50	75.000	33.743	49,39
7,25	72.500	36.243	45,64
7,00	70.000	38.743	41,89
6,75	67.500	41.243	38,14
6,50	65.000	43.743	34,39
6,25	62.500	46.243	30,64
6,00	60.000	48.743	26,89
5,75	57.500	51.243	23,14
5,50	55.000	53.743	19,39
5,25	52.500	56.243	15,64
5,00	50.000	58.743	11,89
4,75	47.500	61.243	8,14
4,50	45.000	63.743	4,39
4,25	42.500	66.243	0,64
Il Comune beneficia per effetto del contributo regionale di un mutuo al tasso del			
4,00	40.000	68.743	0,20
3,75	37.500	71.243	0,45
3,50	35.000	73.743	0,70
3,25	32.500	78.243	1,05
3,00	30.000	81.243	1,25

Tabella D.

MUTUO PAGABILE IN 30 SEMESTRALITÀ AL TASSO DEL 6.50%

Contributo regionale	Quota annua costante per ogni milione di lire a carico.		Oltre al rimborso degli interessi il Comune riceve un contributo in conto capitale pari al % del costo dell'opera.
	Regione	Comune	
7,50	75.000	30.363	54,45
7,25	72.500	32.863	50,70
7,00	70.000	35.363	46,95
6,75	67.500	37.863	43,20
6,50	65.000	40.363	39,45
6,25	62.500	42.863	35,70
6,00	60.000	45.363	31,95
5,75	57.500	47.863	28,20
5,50	55.000	50.363	24,45
5,25	52.500	52.863	20,70
5,00	50.000	55.363	16,95
4,75	47.500	57.863	13,20
4,50	45.000	60.363	9,45
4,25	42.500	62.863	5,70
4,00	40.000	65.363	1,95
			Il Comune beneficia per effetto del contributo regionale di un mutuo al tasso del
3,75	37.500	67.863	0,10
3,50	35.000	70.363	0,35
3,25	32.500	72.863	0,55
3,00	30.000	75.363	0,75
2,75	27.500	77.863	1,05

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa all'industria.

PARIS (P.S.I.):

La Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici ha dedicato alla trattazione del presente disegno di legge le sedute del 21, 22 e 27 novembre e del 7 dicembre 1962, dopo un'ampia discussione generale avvenuta nelle precedenti sedute della Commissione stessa, in cui l'argomento è stato esaminato da un punto di vista generale assieme ai disegni di legge n. 79 (« Delega alle Province dell'esercizio di funzioni amministrative in materia di lavori pubblici ») e n. 81 (« Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale ») con i quali il provvedimento in oggetto risulta collegato.

L'ampiezza della discussione è stata determinata dall'importanza di tale provvedimento inteso come valido strumento per l'effettuazione in Regione di un programma pluriennale di opere pubbliche di una notevole entità. Il disegno di legge in esame prevede infatti un intervento finanziario relativamente massiccio da parte dell'Amministrazione regionale per alcuni settori importanti di lavori pubblici, tenendo conto delle esigenze più impellenti, mentre per il finanziamento delle piccole opere da eseguire rimarrà operante la legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Era intendimento della Commissione di rendere il più efficiente possibile — nel limite delle possibilità finanziarie — questo strumento legislativo per cui vennero attentamente studiati i limiti massimi del concorso o contributo regionale da concedersi agli enti locali, nonché le categorie di opere pubbliche per le quali l'intervento finanziario potrà essere concesso.

La Commissione ha costanzialmente modificato soprattutto gli artt. 1 e 2 del testo del

provvedimento presentato dalla Giunta regionale, introducendo un criterio differenziato di intervento contributivo del 7,50% e del 5% costante per un massimo di 15 anni, su mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche, intendendo con ciò favorire alcuni settori delle stesse, la cui realizzazione è stata ritenuta più urgente di altre, quali acquedotti e fognature, viabilità comunale e case di riposo per anziani.

Altra modifica sostanziale è stata approvata dalla maggioranza della Commissione all'art. 11. Il 6° comma, che prevedeva un programma pluriennale, dando la priorità all'esecuzione di opere che si armonizzasse con criteri di programmazione economica, è stato soppresso.

Alcuni commissari hanno manifestato la preoccupazione che la dizione di tale comma che riguardava la programmazione potesse costituire una remora alla necessità di procedere con la dovuta sollecitudine all'esecuzione delle opere. Qualche altro si è dichiarato contrario a qualsiasi programmazione.

Questa sostanziale modifica ha portato i Commissari, convinti della necessità che un tale sforzo finanziario della Regione non dovesse essere lasciato all'arbitrio delle Province, a votare contro tutti i successivi articoli, discussi dopo tale decisione.

Sono così caduti tutti gli altri commi dell'art. 11 e gli artt. 16, 17 e 18.

Precedentemente era stata introdotta, approvata a maggioranza, l'innovazione prevista dall'art. 11 bis, con l'istituzione di una commissione per ciascuna della due Province, avente il compito, in funzione consultiva, di coordinare i programmi di tutti i lavori pubblici nell'ambito di ciascuna Provincia e di approntare la graduatoria delle opere da finanziare.

Con un emendamento all'art. 13 presentato dall'Assessore competente, lo stanziamento

di Lire 450 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1963 è stato decurtato di 200 milioni, per cui anche la spesa complessiva è stata ridotta da L. 1.180.000.000 a L. 980.000.000. Tale riduzione è stata proposta dalla Giunta al fine di poter far fronte ai maggiori impegni previsti dalla nuova legge per l'incremento delle attività industriali.

Il disegno di legge così modificato è stato approvato a maggioranza dalla Commissione legislativa nella seduta del 7 dicembre 1962, con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

Il disegno di legge, dopo queste vicissitudini, è rimesso all'on. Consiglio affinché decida in merito.

DISEGNO DI LEGGE

« PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA PLURIENNALE DI OPERE PUBBLICHE »

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Art. 1	Art. 1
<p>L'amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'art. 2 mediante la corresponsione di concorsi annui costanti, posticipati, nella misura massima del 7,50 per cento sui mutui da contrarsi con istituti di credito e per un periodo non superiore a 15 anni.</p>	<p>. . . costanti, posticipati, sui mutui da contrarsi con istituti di credito e per un periodo non superiore a 15 anni, sino al 7,50 per cento per le opere indicate al punto 1) e sino al 5 per cento per le opere indicate al punto 2) dell'articolo seguente.</p>
<p>L'amministrazione regionale è anche autorizzata a intervenire per la esecuzione del programma di cui al comma precedente mediante contributi in conto capitale a favore di Comuni deficitari nella misura, con le limitazioni e modalità di cui all'art. 6.</p>	Idem
Art. 2	Art. 2
<p>Il concorso o contributo viene corrisposto a favore degli enti locali — escluse le Province autonome —, di società cooperative ed altri</p>	Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità, per le spese riconosciute necessarie, che contraggano un mutuo con gli istituti di credito, per l'esecuzione delle seguenti opere:	
1) sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati;	1) acquedotti e fognature, comprese le opere di distribuzione interna; strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni; strade interne degli abitati; case di riposo per anziani;
2) costruzione e completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolati;	2) edifici scolastici, orfanatrofi, cimiteri; edifici destinati ai servizi pubblici; piccoli impianti elettrici o allacciamenti a linee elettriche principali o a centrali di frazioni o gruppi di case isolate sprovvisti di energia elettrica.
3) costruzione di acquedotti, fognature, cimiteri;	Soppresso.
4) costruzione di edifici destinati all'assistenza e beneficenza senza scopo di lucro;	Soppresso.
5) costruzione di edifici destinati all'istruzione ed educazione senza scopo di lucro.	Soppresso.
Art. 3	Art. 3
Il concorso è corrisposto direttamente il 1° aprile o il 1° ottobre di ogni anno all'istituto mutuante ed è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettivamente mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.	... 1° aprile e il 1° ottobre ...
Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di stati di avanzamento.	Idem
L'istituto mutuante è tenuto ad erogare il mutuo in base a certificati di avanzamento dei lavori regolarmente vistati dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione	Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.	
Art. 4	Art. 4
Le domande di concorso o di contributo devono essere presentate all'Amministrazione regionale, ai fini dell'approntamento del programma pluriennale di cui al successivo art. 11, entro il mese di gennaio di ogni anno in carta da bollo legale e firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente.	Idem
Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:	Idem
a) copia della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato l'esecuzione dell'opera;	Idem
b) relazione illustrativa dell'opera;	Idem
c) il preventivo sommario di spesa;	Idem
d) il piano finanziario dell'opera.	Idem
Art. 5	Art. 5
La concessione del contributo o concorso regionale avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dietro presentazione del progetto esecutivo comprendente:	Idem
a) relazione tecnica;	Idem
b) disegni;	Idem
c) computo metrico-estimativo;	Idem
d) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;	Idem
e dal piano di ammortamento vistato dall'istituto di credito mutuante.	Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
L'erogazione dell'ente mutuatario del primo concorso è subordinata alla presentazione del contratto di mutuo.	Idem
Non possono essere concessi concorsi o contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altre provvidenze statali o regionali.	Idem
Art. 6	Art. 6
Ai Comuni aventi bilanci economici deficitari secondo le risultanze degli ultimi cinque esercizi finanziari, l'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili, e concorso in conto interessi per la somma eccedente non ammessa a contributo.	Idem
La concessione del concorso e del contributo regionale è subordinata all'applicazione delle sovrimposte comunali, nei limiti massimi previsti dalla legge.	...previsti dalla legge, nonché all'applicazione delle supercontribuzioni.
Per tali Comuni i progetti delle opere da finanziare possono essere eseguiti a cura dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.	Idem
Art. 7	Art. 7
Nel caso in cui gli enti locali si trovino nella impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno essere garantiti dalla Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta nei limiti dell'apposito stanziamento previsto dal successivo art. 15. Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'art. 1944, 2° comma, del codice civile.	Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>Art. 8</p> <p>In ciascun progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.</p> <p>Il certificato di accertamento della regolare esecuzione delle opere sarà eseguito dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.</p>	<p>Art. 8</p> <p>Idem</p> <p>... delle opere è rilasciato dall'Ufficio ...</p>
<p>Art. 9</p> <p>L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.</p>	<p>Art. 9</p> <p>Idem</p>
<p>Art. 10</p> <p>Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 66 della legge regionale contenente norme sull'ordinamento dei Comuni.</p>	<p>Art. 10</p> <p>... di cui all'art. 300 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con Decreto 3 marzo 1934, n. 383.</p>
<p>Art. 11</p> <p>L'esercizio delle funzioni previsto dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.</p> <p>Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo la destinazione indicata nella legge regionale.</p>	<p>Art. 11</p> <p>Idem</p> <p>... a ciascuna Provincia appositi fondi per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, della legge regionale 30-5-1951, n. 3 e successive modificazioni, nonché per la concessione della garanzia di cui al successivo art. 15.</p> <p>... secondo le destinazioni indicate nelle leggi regionali.</p>

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>I compiti attribuiti dalla presente legge all'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici sono demandati agli Uffici tecnici provinciali secondo la rispettiva competenza.</p>	Idem
<p>Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.</p>	Idem
<p>Le Province devono approntare un programma pluriennale delle opere da eseguirsi. Il programma deve prevedere i criteri di priorità delle opere, deve corrispondere a criteri di programmazione economica e deve contenere l'elenco delle opere.</p>	Soppresso
<p>Detto programma deve essere inviato alla Giunta regionale la quale, entro trenta giorni dal ricevimento, può presentare osservazioni.</p>	
<p>Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 5 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.</p>	Soppresso
<p>Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art. 6, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.</p>	Soppresso
<p>Fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.</p>	Soppresso
<p>La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali.</p>	Soppresso

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Art. 11 bis

È costituita una Commissione provinciale di coordinamento che ha il compito, in funzione consultiva, di coordinare i programmi di tutti i lavori pubblici nel territorio della provincia e di elaborare la graduatoria dei lavori da finanziare.

La commissione si compone:

- 1) dell'Assessore provinciale ai lavori pubblici quale presidente;
- 2) di due membri del Consiglio provinciale, di cui uno appartenente al gruppo di minoranza politica, designati dal Consiglio stesso;
- 3) di un rappresentante del Consorzio dei bacini imbriferi designato dai Consorzi dei bacini stessi;
- 4) dal dirigente dell'Ufficio urbanistico provinciale;
- 5) da un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri e da un ingegnere esperto in viabilità.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato dei lavori pubblici.

La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, salvo per quanto concerne i membri del Consiglio provinciale, la cui durata in carica viene determinata dal Consiglio medesimo.

La composizione della Commissione, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Art. 12

È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi e 600.000.000 per l'esecuzione del program-

Art. 12

Idem

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

ma di opere pubbliche previsto dalla presente legge negli esercizi dal 1963 al 1982.

I limiti di spesa rimangono fissati come appresso:

esercizio 1963	—	L. 280.000.000
» 1964	—	» 210.000.000
» 1965	—	» 140.000.000
» 1966	—	» 70.000.000
» 1967	—	» 70.000.000
» 1968	—	» 70.000.000

Idem

Alla copertura dell'onere di lire 12 miliardi e 600.000.000 si prevede con i seguenti stanziamenti:

esercizio 1963	—	L. 280.000.000
» 1964	—	» 490.000.000
» 1965	—	» 630.000.000
» 1966	—	» 700.000.000
» 1967	—	» 770.000.000
» 1968	—	» 840.000.000
» 1969-77	—	» 840.000.000
» 1978	—	» 560.000.000
» 1979	—	» 350.000.000
» 1980	—	» 210.000.000
» 1981	—	» 140.000.000
» 1982	—	» 70.000.000

Idem

Art. 13

Per la concessione dei contributi nella misura massima del 50 per cento previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, è autorizzata la complessiva spesa di Lire 1.180.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1967 suddivisa come segue:

esercizio 1963	—	L. 450.000.000
» 1964	—	» 340.000.000
» 1965	—	» 200.000.000
» 1966	—	» 130.000.000
» 1967	—	» 60.000.000

Art. 13

... di Lire 980.000.000 a carico ...

Esercizio 1963	—	L. 250.000.000
Idem		

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>Art. 14</p> <p>Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di Lire 1.020.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1968 in ragione di Lire 170 milioni annue.</p>	<p>Art. 14</p> <p>Idem</p>
<p>Art. 15</p> <p>Per la concessione della garanzia prevista dall'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1963.</p>	<p>Art. 15</p> <p>Idem</p>
<p>Art. 16</p> <p>All'inizio di ogni esercizio finanziario, saranno fissate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, le somme che potranno essere impegnate dalle Province per gli scopi previsti dalla presente legge.</p>	<p>Art. 16</p> <p>Soppresso</p>
<p>Art. 17</p> <p>Gli stanziamenti previsti dagli artt. 12, 13, 14, 15 eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.</p>	<p>Art. 17</p> <p>Soppresso</p>
<p>Art. 18</p> <p>Il programma previsto dall'art. 11 della presente legge, per l'anno 1963, deve essere presentato alla Giunta regionale dalle Province entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande già presentate all'Amministrazione regionale a sensi della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3</p>	<p>Art. 18</p> <p>Soppresso</p>

e da questa rimesse alle Province secondo le rispettive competenze.

Il programma deve essere improntato a criteri di priorità delle opere.

Soppresso

Il programma per gli esercizi 1964-68 deve essere presentato entro il mese di febbraio dell'anno 1964.

Soppresso

Gli eventuali aggiornamenti devono essere presentati entro il mese di febbraio degli anni successivi.

Soppresso

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa finanze e patrimonio.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge per quanto riguarda la parte finanziaria. Nella discussione sono intervenuti parecchi Commissari. Particolarmente, il cons. Schatz dichiara di non essere d'accordo per quanto riguarda lo stanziamento previsto dall'art. 13 del disegno di legge, poiché esso è stato ridotto dalla Commissione dell'industria, commercio, turismo e lavori pubblici, da 1 miliardo e 180.000.000 a 980.000.000.

Il cons. Nicolodi dichiara il proprio parere contrario a impegnare le finanze della Regione per 12.600.000.000 senza avere una precisa conoscenza di come verranno impiegati questi fondi, in quanto la Commissione dell'industria, commercio, turismo e lavori pubblici, ha stralciato tutta la parte che riguarda la programmazione prevista nel disegno di legge presentato dalla Giunta regionale. Successivamente il cons. Nicolodi, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall'Assessore alle finanze se-

condo le quali la Giunta si ripromette, in sede di discussione della legge in aula, di insistere sul concetto di programmazione contenuto nel testo originario del disegno di legge, dichiara di astenersi dal voto. Il cons. Nicolodi dichiara di astenersi inoltre in quanto il disegno di legge relativo agli stati di previsione della Regione per l'esercizio 1963 non è stato ancora discusso dalla Commissione e pertanto esso potrebbe subire delle notevoli modifiche e quindi rendersi insufficiente lo stanziamento previsto dal cap. 54.

Su proposta del cons. Schatz gli articoli che riguardano il finanziamento della legge sono posti in votazione distintamente come segue:

gli artt. 12, 14 e 15 sono approvati a maggioranza con 7 voti favorevoli e 2 astensioni (Kapfinger e Nicolodi).

L'art. 13 è approvato a maggioranza con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari (Schatz e Plaikner) e 2 astensioni (Nicolodi e Kapfinger).

Il disegno di legge è rimesso al Consiglio per l'approvazione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola

La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Signor Presidente e signori consiglieri, ho qui sotto mano un discorso pronunciato dall'on. Antonio Giolitti, alla Camera dei deputati, il 24 maggio 1962, che così iniziava il suo discorso: « Signor Presidente, onorevoli colleghi, se mi è consentito di avvicinarmi, in tono un po' scherzoso, ad un argomento estremamente serio come quello di cui stiamo occupandoci, vorrei osservare che in un momento in cui sono molto di moda le convergenze, ci troviamo di fronte ad una manifesta divergenza ».

Mi pare che l'introduzione al discorso dell'onorevole Giolitti, possiamo adattarla benissimo alla discussione su questa legge che stiamo noi affrontando.

Difatti ci troviamo di fronte ad una manifesta convergenza di divergenze. Abbiamo una Giunta di convergenze, che è sostenuta da un partito, — il partito maggiore, il partito di maggioranza relativa —, che converge con questa Giunta convergente, che tuttavia diverge con l'Assessore e colla Giunta, sul problema della programmazione. D'altra parte abbiamo il gruppo della S.V.P., che è divergente dalla Giunta convergente, ma che converge con la Giunta, quando si tratta di non approvare una legge sulla proporzionale nelle elezioni comunali. Converte tuttavia, pur divergendo con la Giunta, quando si tratta — e non siamo d'accordo su questo — di fare le deleghe alle Province; diverge con la Giunta però quando si tratta di introdurre la programmazione nelle leggi regionali.

Non ci meraviglia l'atteggiamento della S.V.P., perché sappiamo che, per la S.V.P., il mondo inizia al Brennero e finisce a Salorno, — tutto ciò che è fuori dal Brennero o da Salorno non ha importanza —, e che una programmazione certamente non si può fare localizzata; una programmazione deve avere le sue diramazioni con altre province, con altre regio-

ni, con tutto il paese, e forse anche, se andremo avanti con lo sviluppo del M.E.C., anche con gli altri paesi europei.

D'altra parte, sappiamo benissimo anche che la S.V.P. non è d'accordo sulla programmazione, questo non lo diciamo noi, ma l'ha detto il Presidente del partito della S.V.P. al suo ultimo congresso, al congresso ordinario, che si è svolto il 3 dicembre, dove io, assieme ad altri rappresentanti dei partiti italiani di Bolzano, ho avuto l'onore di essere invitato. Il Dr. Magnago ha detto precisamente, in quel congresso, che la popolazione sudtirolese non deve aspettarsi un massiccio intervento da parte della amministrazione pubblica, ma che si deve fare leva sull'iniziativa privata, perché è soprattutto l'iniziativa privata che vale.

Quindi era già pacifico che la S.V.P. il problema della programmazione non lo sentiva; d'altra parte però, se questo non lo sentono i signori dirigenti della S.V.P., non è detto che non lo senta la popolazione, perché forse questa frase del Presidente della S.V.P., Dr. Magnago, è stata la frase che è stata accolta con molta freddezza dai cinquecento delegati a quel congresso. C'è stato un timido accenno a un battimani, forse di qualche magnate dell'agricoltura o dell'industria o del commercio altoatesino, che però non ha avuto la corrispondenza degli altri delegati.

Ma quello che ci meraviglia, è che la Democrazia cristiana, il gruppo della Democrazia cristiana sia ancora così restio ad approvare, ad appoggiare un'iniziativa dell'Assessore e della Giunta, di una timida introduzione in una legge del concetto di programmazione; e sì che oramai anche la Democrazia cristiana, in campo nazionale, ha fatto dei passi molto avanti sul problema della programmazione.

Io potrei citarli, e credo non siano socialisti: il prof. Pescatore, Presidente della Cassa del Mezzogiorno, il prof. Glauco della Porta,

Sindaco di Roma, che già il 6 dicembre 1961, ad un convegno della C.E.E. (Comunità economica europea) si sono espressi in favore della programmazione regionale. Soltanto qui questo non è sentito da voi.

Inoltre potrei anche leggervi un passo della relazione, cioè della deliberazione approvata dall'A.N.C.I. della quale i sindaci democristiani credo facciano parte con una maggioranza abbastanza ampia, nella quale deliberazione del convegno dell'A.N.C.I., svoltosi a Venezia il 15 ottobre 1962, si diceva fra il resto: « Lo sviluppo economico equilibrato deve essere obiettivo, coordinato e globale dell'azione comunale, provinciale, regionale e statale, perché l'assemblea chiede una politica di piano, che avochi ai pubblici poteri centrali e locali la responsabilità effettiva dell'economia, per piegare interessi particolari e settoriali e monopolistici, al servizio dei valori umani e della libertà del cittadino e della comunità nazionale ». Questo è il pensiero dell'A.N.C.I., dell'A.N.C.I. di cui fanno parte, come dicevo, molti rappresentanti anche della Democrazia cristiana.

Ma è per questo che noi insistiamo sul problema della programmazione, specialmente insistiamo su questa legge, che vede l'impiego, da parte della Regione, di 12.600 miliardi, nel giro di cinque anni, pure se l'onere per la Regione si protrarrà per venti anni, e quindi l'indispensabilità di sapere come questi fondi verranno impiegati, l'indispensabilità di sapere come saranno spesi, quali saranno le priorità, le scelte che verranno fatte da coloro che saranno chiamati ad adoperare questi fondi.

Ciò significa, se noi intendiamo nel suo pieno significato l'affermazione del principio della programmazione, che la programmazione è l'alternativa fra una politica lasciata alla libera scelta ed agli interessi locali indiscriminati, alla scelta di campanile o, peggio ancora, lasciati alla libera scelta dell'Assessore, ché non

sempre l'Assessore può discernere quali sono le priorità degli investimenti, ed una programmazione invece che stabilisca essa, attraverso l'esercizio del pubblico potere, cioè dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali, la priorità e le condizioni entro le quali l'iniziativa degli enti minori deve intervenire, per lo sviluppo economico e sociale delle nostre popolazioni.

Con questo non crediamo che vi sia violazione dell'autonomia degli enti locali; non crediamo che vi sia violazione di autonomia degli enti locali, perché sappiamo che, — ed è detto in quella frase che ho letto prima, dell'A.N.C.I. —, l'azione deve essere coordinata tra Comuni, Province, Regioni ed organi statali.

Sappiamo anche che non sempre i consigli comunali sono autonomi nelle decisioni; sappiamo che l'influenza sui consigli comunali, specialmente nei piccoli consigli comunali, sono influenze laiche ed influenze anche non laiche, — l'ha detto giustamente il collega Nardin l'altro giorno qui —, e quindi non sempre le scelte vengono fatte per volontà dei Consigli comunali. E quindi è qui che è necessaria la programmazione, è qui che è necessario il coordinamento fra province e regioni.

Ed è appunto per questo che noi insistiamo che in questa legge, almeno timidamente come l'aveva introdotto l'Assessore, fosse ripristinato il concetto della programmazione. Infatti io, in Commissione finanze, prima avevo votato contro, poi mi sono astenuto, in quanto l'Assessore alle finanze aveva detto che la Giunta avrebbe ripristinato il concetto, il criterio della programmazione. Tuttavia, dagli emendamenti che ci sono stati presentati, questo criterio della programmazione non è stato ripristinato per nulla.

Quindi non potremmo dare al nostro appoggio alla legge così com'è. Del resto, tanto perché voi sappiate che cosa noi intendiamo per programmazione, permettetemi che vi legga an-

cora una piccola parte, uno stralcio, dal discorso fatto dall'on. Antonio Giolitti, l'anno scorso alla Camera, proprio sul problema della programmazione. Ecco qual è il pensiero del partito socialista sulla programmazione; ecco cosa diceva l'on. Antonio Giolitti nel suo discorso: « Considero, dunque, come un fatto non puramente verbale, ma significativo nella sostanza, che in questo documento si parli anche esplicitamente, in termini di valori umani, d'incremento di civiltà e non soltanto di incremento di produzione di reddito ».

Questo si riferiva al discorso che aveva fatto l'on. La Malfa nella presentazione di bilanci finanziari. « È questa la ragione fondamentale, per cui tanto ci tormentiamo intorno alla elaborazione e all'inizio di attuazione di una politica di piano; non perché la politica di piano sia buona in sé, ma in quanto strumento valido per il soddisfacimento di esigenze civili e umane, strumento in funzione di una scala di valori, che non possiamo puramente e semplicemente togliere dal sistema in atto.

Poi continuando, rivolgendosi ai banchi della Democrazia cristiana, diceva: « E proprio voi, colleghi della Democrazia cristiana, voi cattolici, potete accettare la società del benessere, la cosiddetta società opulenta, come un modello conforme a quelle idealità che dobbiamo ritenere siano pure le vostre? Pur movendo da posizioni politiche e culturali diverse, credo che dovremmo ritrovarsi nel rifiuto di questo tipo di sviluppo economico e di questo tipo di società, e dire che questo significa fermare la priorità delle scelte politiche, per la programmazione economica ».

Ecco il nostro pensiero sulla programmazione; ecco perché noi insistiamo tanto perché il concetto di programmazione, il concetto di piano sia una volta tanto inserito anche nelle nostre leggi, specie in leggi come questa, che prevede un investimento formidabile per la ca-

pacità economico-finanziarie della nostra regione, che prevede un investimento a tempo allungato, a tempo lontano. Dobbiamo quindi sapere a priori cosa vorremmo fare noi di questi dodici miliardi e seicento milioni; dovremmo sapere a priori che cosa noi vogliamo fare, dove vogliamo arrivare, cosa vogliamo che sia fatto.

E certamente noi non possiamo essere soddisfatti di come ha funzionato la legge 3 in questi ultimi dieci anni, e le carenze, le deficienze della legge 3 sono state messe in evidenza dagli oratori che sono intervenuti dai banchi dell'opposizione, dai banchi del partito socialista, per lo meno, nella discussione della legge 79. Non è che noi discutiamo sulla quantità degli interventi. Sulla quantità degli interventi possiamo essere anche d'accordo; è sulla qualità degli interventi che non possiamo essere d'accordo, perché anche la polemica, la piccola polemica, sostenuta dal signor Assessore, in contraddittorio col collega Nardin, riguardante le campane, che devono essere suonate, perché la gente ha diritto di sentire suonare le campane, è fuori posto. Infatti io mi chiedo se è giusto che a Ora, nella magnifica regione Trentino-Alto Adige, si deva ancora fare bollire l'acqua, prima di berla, perché non è bevibile, non è potabile! Questo ha detto candidamente l'anno scorso al collega Nardin ed a me, il sindaco di Ora.

È vero che vi sono delle esigenze di carattere di culto, o morali, che sono sentite, però è la questione di scelta e c'è la questione di priorità: questo è il tema.

Io non voglio intrattenermi molto ancora; volevo soltanto dire al signor Assessore, che, se è coerente con le sue idee, se è coerente con quello che ha scritto nella sua relazione, se è coerente col disegno di legge da lui presentato alla Commissione competente, dovrebbe rifiutarsi di approvare un disegno di legge dal quale hanno stralciato quello che era il tema princi-

pale di questo disegno di legge, cioè l'intervento in base ad un piano programmatico, l'intervento in base ad un principio delle scelte prioritarie e delle necessità. Se questo non lo fa, significa che non ha la forza di farlo, significa che lui stesso non ci credeva quando l'ha fatto; che l'ha fatto così, per farsi bello, per dire: io ho tentato, non è andata bene, pazienza, gli altri non hanno voluto, quindi io la mia bella figura l'ho fatta. Non mi impegno fino in fondo perché vada avanti, rimetto agli altri la decisione. Questa non è coerenza, perché se la convinzione c'era quando la legge è stata fatta, quella convinzione si deve portare avanti e per quella convinzione bisogna battersi, altrimenti noi non potremmo senz'altro approvare questa legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

Al testo della Commissione, la Giunta ha presentato degli emendamenti.

Leggo l'art. 1 emendato dalla Giunta.

Art. 1

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'art. 2 mediante la corresponsione di corsi annui costanti, posticipati, nella misura massima del 7,50% sui mutui da contrarsi con istituti di credito e per un periodo non superiore a 15 anni.

L'Amministrazione regionale è anche autorizzata a intervenire per l'esecuzione del pro-

gramma di cui al comma precedente mediante contributi in conto capitale a favore dei Comuni deficitari nella misura, con le limitazioni e modalità di cui all'art. 6 ».

Chi chiede la parola su questo emendamento?

La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.): Fra le molteplici critiche che sono state sollevate per l'attuazione di questa legge, e forse una delle più importanti, è il fatto di poter dare una certa graduatoria di importanza agli interventi. Con l'emendamento che era stato apportato in Commissione, affrontato in quel momento dalla maggioranza della Commissione, — vorrei vedere se poi, in sede di Consiglio, gli stessi Commissari non sono più d'accordo su quelle che sono state le posizioni prese in sede di Commissione —, si era creato un certo concetto di precedenza, cioè si era detto che, per determinate opere, si arrivava fino al 7,50%, per altre determinate opere, ritenute di minore importanza, si limitava l'intervento fino al 5%. Con questo si arrivava a sostenere due concetti fondamentali: si stabiliva quali dovevano essere le opere ritenute di assoluta necessità, per una moderna convivenza civile, e le altre, quelle che erano eventualmente le opere di minore importanza; questo doveva avvenire nel tempo e nell'entità del contributo.

Difatti la discussione, avvenuta in sede di Commissione, è stata una discussione abbastanza vasta, abbastanza ampia, e lì noi abbiamo ottenuto un riconoscimento della validità degli argomenti da noi sostenuti. Adesso sembra che, con questo emendamento, si voglia cancellare anche questa formulazione nuova, che, dopo dodici anni di applicazione di una legge, avrebbe apportato una innovazione. Non è gran che, non è che abbia veramente creato quella forma di gradualità e di pre-

cedenza che noi abbiamo sempre sostenuto, però costituiva indubbiamente un passo avanti.

L'emendamento della Giunta, che cosa fa? Riporta a quello che era l'articolo precedente, cioè cancella quella approvazione che è stata fatta in sede di Commissione. È nel diritto, naturalmente, ripresentare questo emendamento, ma mi pare che non sia serio, soprattutto da parte di quelle correnti politiche, da parte di quei commissari che ieri, in sede di discussione, in Commissione, hanno accettato l'emendamento di creazione di questo diritto di precedenza, negare oggi totalmente quelli che erano i presupposti, quelle che erano le ragioni considerate valide ieri.

Io penso che si dovrebbe mantenere questa distinzione, che, come ripeto, non è di vasta portata. Che cosa si sarebbe inserito nel gruppo principale di interventi? Si sarebbero inseriti gli acquedotti, le fognature, comprese le opere di distribuzione interna, strade per allacciarsi alle reti esistenti, comuni e frazioni, strade interne degli abitati, case di riposo per anziani. In sostanza qui vediamo inclusi in questo primo gruppo le opere che riteniamo le più indispensabili. Diceva proprio prima anche il collega Nicolodi, che si trovano ancora paesi, dove si deve procedere alla disinfezione delle acque potabili.

Nel secondo, viceversa, noi vediamo gli edifici scolastici, orfanatrofi, cimiteri, edifici destinati ai servizi pubblici, piccoli impianti elettrici o allacciamento di linee elettriche principali o a centrali di frazioni e gruppi di case isolate, sprovviste di energia elettrica. Con questo si sarebbe completata quella gamma di opere pubbliche, che sono ritenute, la prima parte indispensabile, la seconda parte utile, per quelle che sono le necessità e le esigenze della popolazione. Questa differenziazione, non vedo perché signor Assessore, non possa essere accettata dalla Giunta, quando lei stes-

so ha ammesso che, nella programmazione, si sarebbe dovuta inserire quella che è una visione delle esigenze e delle necessità in forma assoluta.

Quindi io vorrei pregarla, signor Assessore, che ci dica perché la Giunta non ha voluto aderire a una piccola parte di quelle modifiche che sono state apportate dalla Commissione, piccola parte che si estrinsecava nell'art. 1, con la creazione di un gruppo differenziato di opere, una parte delle quali dovevano godere di una percentuale maggiore, cioè arrivare fino ad una percentuale maggiore, un'altra parte, considerata di minore importanza, ad una percentuale minore; però tutte queste opere avevano la possibilità di godere del beneficio di intervento da parte della Regione.

Io vorrei insistere, signor Assessore, affinché voglia considerare la possibilità di mantenere questo emendamento, che era stato approvato dalla Giunta, e di considerare la possibilità di dare la precedenza alle opere che sono state incluse nel punto 1 dell'art. 2.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola all'art. 1?

La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Penso di non poter essere d'accordo con lei, cons. Vinante, quando nella sua ultima affermazione ha dichiarato che questo emendamento era stato accolto dalla Giunta. La Giunta non ha mai accolto questo emendamento. Quando in sede di Commissione legislativa, un gruppo di colleghi ha proposto questo emendamento, la Giunta aveva dichiarato di non accettarlo, e pertanto la Giunta oggi ripresenta un emendamento per riportarci, da questo punto di vista, al testo originario, perché non ritiene che una distinzione di questo genere, anche se mossa da lo-

devoli intenzioni da parte dei proponenti, possa essere considerata ammissibile, nel senso che, fare una netta distinzione fra opere più urgenti e meno urgenti, diventa una cosa veramente difficile, a giudizio della Giunta. Noi siamo d'accordo che le opere, che sono state elencate nel primo gruppo, secondo la proposta della Commissione che ha prodotto quegli emendamenti, siano opere sicuramente essenziali alla vita dei Comuni. Ma nel secondo gruppo di opere si pongono gli edifici scolastici, per esempio, tanto per pigliare il primo termine della elencazione. Ci sono ancora oggi dei comuni che vedono edifici scolastici, combinati in modo ad avere aule perfino nelle osterie; in provincia di Bolzano, a me è capitato di vedere aule scolastiche in case private, e, in un caso, perfino in una osteria, e se quel comune si trova in condizioni veramente mal messe, dal punto di vista finanziario, non si può dire che, per quel problema, quel comune venga a trovarsi in una condizione migliore — e qui si tratta del problema della istruzione e della educazione dei giovani — venga a trovarsi in una posizione migliore di un comune che non ha ancora le strade interne depolverizzate. È difficile dividere col coltello le opere di prima necessità e le opere di seconda necessità.

Ciascuna opera va inquadrata — salvo opere evidentemente considerabili minori per certi punti di vista: opere di completamento, ecc. — va inquadrata nella situazione ove esse opere mancano; e qui bisogna lasciare alla discrezione ed alla responsabilità della Giunta, che deve poi deliberare, stabilire quale debba essere in percentuale l'intervento. Non basta dire: ci sarà ugualmente un concorso. Ci potrebbe essere un concorso, che la norma stessa impone, insufficiente alla realizzazione dell'opera stessa, perché mi rifiuto di credere che, se un comune avesse obiettivamente avuto le possibilità finanziarie, avrebbe consentito che

i figli dei propri amministrati venissero istruiti in una scuola che vede l'aula in un'osteria! Sono ragioni obiettive, evidentemente, che stanno alla base di questa presa di posizione della Giunta. La Giunta è costretta a mantenere la propria posizione, e, poiché la Commissione aveva elaborato quei tali emendamenti e li aveva approvati, la Giunta si deve servire di questo mezzo, per riportare il testo all'origine.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Allora metto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 5 contrari.

Leggo ora l'art. 2, nel nuovo testo elaborato dalla Giunta.

Art. 2

« Il concorso o contributo viene corrisposto a favore degli enti locali — escluse le Province autonome — di società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità, per le spese riconosciute necessarie, che contraggano un mutuo con gli istituti di credito per:

1) *la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati; la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e il completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di Comune, di frazioni e di località di rilevante interesse per l'agricoltura, l'industria e il turismo, alla esistente rete viabile statale o provinciale, delle strade che congiungono fra di loro capoluoghi di Comune, delle strade che allacciano frazioni al capoluogo di Comune, delle strade intercomunali;*

2) *la costruzione, la sistemazione e*

l'ampliamento di acquedotti, fognature, cimiteri;

3) la costruzione, la sistemazione, lo ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'assistenza e beneficenza senza scopo di lucro;

4) la costruzione, la sistemazione, lo ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'istruzione ed educazione senza scopo di lucro;

5) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di edifici destinati a servizi pubblici;

6) acquisto di terreni destinati alla esecuzione delle opere di cui ai numeri precedenti ».

È stato presentato, da parte della Giunta, un emendamento aggiuntivo all'emendamento sostitutivo:

« Il punto 5) ha il seguente nuovo tenore: « la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici e di impianti destinati a servizi pubblici ».

Il punto 6) è il seguente: « la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati al culto, ivi compresi quelli adibiti ad uso del Ministero pastorale, di ufficio e di abitazione del Parroco ».

Il punto 7) è il seguente: « la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di piccoli impianti elettrici, nonché gli allacciamenti a linee elettriche principali o a centrali di frazioni o a gruppi di case isolate, sprovvisti di energia elettrica ».

Il punto 8) è il seguente: « acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui ai punti precedenti ».

È stato presentato un altro emendamento, firmato da Raffaelli, Nicolodi, Paris e Vinate.

Dice: « Il concorso a contributo viene corrisposto a favore degli enti pubblici locali,

escluse le Province autonome, per le spese riconosciute necessarie, ecc.

Punto 4): la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di edifici pubblici destinati all'istruzione ».

Chi chiede la parola su questi emendamenti?

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Abbiamo appreso in questo momento che la Giunta si è fatto un lodevole scrupolo di regolamentare, in materia inequivocabile, la possibilità di finanziare quegli enti che ha sempre finanziato, senza domandare il permesso a nessuno, fino adesso, e sui quali però ci sono state costantemente delle osservazioni e delle critiche; segno non dubbio che queste osservazioni e queste critiche servono a qualche cosa, se non altro appunto a suggerire di fare come prima, più di prima e più esplicitamente di prima. Quindi consoliamoci, che una certa funzione, anche noi, qualche volta, ce l'abbiamo.

Fuori di scherzo però, questa legge dimostra che qualche volta una funzione anche diversa da questa, di essere presi in giro, ce l'abbiamo. Più avanti nella legge, nella strutturazione generale, vediamo che è stata finalmente accolta una cosa, da noi richiesta, penso, da circa dieci anni a questa parte, cioè il finanziamento totale di quei Comuni che, secondo l'ex Assessore ai lavori pubblici, Turrini, non esistevano, che ci inventavamo noi ogni volta che ne parlavamo; quei comuni che non potevano usufruire del contributo perché non avevano l'altra parte del finanziamento. Quando noi lo proponiamo in forma concreta, precisa, intesa ad aumentare il contributo, l'intervento della Regione, ci si è sempre detto: voi combattete per delle cause che non esistono. Non esiste alcun Comune, che non abbia la sua parte da impegnare nell'esecuzione dell'opera. Vi-

ceversa oggi — bisogna darne atto — la Giunta, forse approfittando dell'esperienza di un Assessore che ora non c'è più, che ha dato esempio di come si possa negare la validità di una iniziativa legislativa altrui, per poi presentarla come propria, quindici giorni dopo, la Giunta ha negato fino a ieri, che noi dicessimo cose giuste, chiedendo un maggiore intervento a favore dei Comuni poveri, poverissimi e deficiari, ed ora lo propone. Tutto è bene quel che finisce bene, e quindi di questo aspetto della legge prendiamo volentieri atto. Però ci sono alcune cose dette, ridette, che forse vedremo accolte nel prossimo decennio, — le vedranno i nostri successori, ovviamente —, non noi — che oggi però trovano la più assoluta refrattarietà da parte della Giunta. Per esempio **la pletera** degli enti — sì, chiamiamoli enti, anche se giuridicamente è improprio dir così — nei soggetti, diciamo meglio, abilitati a presentare domanda e a ottenere contributo o concorso sui mutui: enti locali, società cooperative, altri enti, associazioni, comitati aventi finalità di pubblica utilità. Ora credo di poter dire, senza essere un giurista, che una dizione così è come una bella fisarmonica, molto ampia. Le finalità di pubblica utilità, lo sappiamo bene che non sono una cosa che sia estremamente definita, anzi è estremamente indefinita, e l'ammissione di tutti questi soggetti, è lo strumento che noi abbiamo criticato e criticiamo, attraverso il quale è possibile fare la politica paternalistica che noi combattiamo, ed è soprattutto possibile — o inevitabile, meglio —, darsi la zappa sui piedi, nel momento in cui si ammette — sia pure con tutte le riserve e le limitazioni di cui parleremo ed abbiamo parlato — nel momento in cui si ammette la programmazione, ammettere anche tutta questa gamma di soggetti, che con la programmazione, in termini seri, non hanno niente a che vedere.

Ecco allora il senso della nostra proposta di emendamento: togliere di mezzo, se si vuol fare veramente questo intervento di carattere straordinario, in un certo senso cospicuo, massiccio, a fini di incentivazione della sistemazione delle infrastrutture, a fini ulteriori di benessere economico, togliere di mezzo tutta questa pletera di soggetti indefiniti o mal definiti che sono: società cooperative, altri enti, associazioni, comitati aventi finalità di pubblica utilità.

Quando noi diciamo: gli enti pubblici locali, diciamo già alcune entità ben precise. Diciamo comuni, diciamo ECA, ecc. E abbiamo già detto molto. Abbiamo già compreso qualche cosa come sette, otto, cento soggetti nella nostra regione, abilitati a fare lavori pubblici, e i più abilitati e i più qualificati a fare, a programmare questi lavori pubblici, secondo quei criteri di priorità che voi stessi affermate devono essere rigidamente seguiti.

C'è poi una ragione di legittimità, se mi è consentito, che avanzo con tutte le riserve della mia competenza specifica, ma sulla quale però vorrei mi si smentisse: i comitati non potrebbero stare in questa legge, come soggetti abilitati ad avere il contributo. Perché? Perché all'articolo 9, la stessa proposta di legge dichiara che « l'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ».

Ora la cosa riveste la sua importanza, tutt'altro che trascurabile, perché dichiarazione di pubblica utilità comporta facoltà di espropriazione; non solo e non sempre a favore dell'ente pubblico, ma in qualche caso anche a favore di enti o società private. Però la legge nostra, così come la legge nazionale sulle espropriazioni, esclude — e lo esclude in maniera esplicita — il Comitato fra i soggetti abilitati ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità. L'art. 2 della nostra legge sulle

espropriazioni, al 2° comma, dice: « Possono essere dichiarate di pubblica utilità, non solo le opere che si devono eseguire per conto della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e dei rispettivi Comuni nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, società o privati ». I Comitati non sono assimilabili, tanto è vero che una proposta di legge, presentata al Parlamento, per la riforma della legge nazionale sulla espropriazione per pubblica utilità, conteneva la dizione « Comitati », dizione che è stata esplicitamente respinta e depennata.

Quindi mi pare, se noi dovessimo approvare, così com'è, l'art. 2, includendo i Comitati, porremmo lo stesso testo di legge in contrasto con la disposizione dell'art. 9, e il giorno in cui la Regione dovesse dichiarare — e l'atto stesso dell'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilità — dovesse dichiarare la pubblica utilità per un'opera progettata da un Comitato, commetterebbe una violazione della propria legge sulle espropriazioni. Il nostro emendamento quindi prevede in primo luogo il depennamento di tutti quei soggetti che non siano enti pubblici locali, con esclusione delle province autonome. Prevede poi una modifica al punto 4) dell'emendamento di Giunta, che era originariamente destinato ad essere una modifica al punto 5) del testo originario della Giunta. Cioè « edifici pubblici destinati all'educazione », e risparmio a me stesso di ripetere tutta la argomentazione, tutta la polemica. Io vi dico una cosa, signori: restate del vostro parere, perché nessuno di noi si illude di potervi convincere alle nostre tesi, circa i problemi del finanziamento della scuola privata da parte dell'ente pubblico. È una polemica destinata probabilmente a trascinarsi ancora per anni e decenni, forse per secoli, e quindi non è qui

con un mio intervento che io pensi di potervi indurre ad accogliere una nostra tesi. Però un'altra considerazione penso che la possiate fare anche voi: avete operato per quattordici anni, liberamente, ampiamente, su questo terreno; avete dato senza lesinare, — siamo franchi —, avete dato senza lesinare; le cifre che qui sono state più volte ripetute, parlano chiaro, e le abbiamo tutti, sono documentate. Questo, in contrasto con una parte della opinione che qui dentro si esprime e che riflette una parte della opinione pubblica. Oggi voi promettete, formalmente almeno, come Giunta, con la presentazione di questo nuovo disegno di legge, un intervento dell'Ente pubblico regione, a fini ben precisi, a fini di acceleramento della creazione delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo economico della Regione. Dire questo, vuol dire anche impegnarsi a seguire quei tali criteri che abbiamo cercato di esprimere e sui quali stiamo cercando di intenderci, fra voi di quei banchi e noi di questi. Se siete sinceri, dovete ammettere che in questo provvedimento non dovrebbe trovare spazio, neanche marginale, quella politica, che non è politica di pianificazione, che non è politica di programmazione, che è politica... noi la chiamiamo confessionale, altri la può chiamare demagogia, altri la può chiamare elettorale, lasciamo perdere; non è comunque questa politica di programmazione economica. Ed allora, accontentatevi di operare sulla 3, che ormai è riconsolidata, che non è senza disponibilità, ma toglietelo almeno da questa; e non aggiungere, come avete fatto, quello che non c'era neanche nella 3, quello che per voi, anche se non c'era, era lecito considerare presente: edifici destinati al culto, le canoniche e tutte quelle cose lì. Toglietelo almeno da questa e non aggiungerlo, e togliete anche quella dizione generica di « edifici destinati all'istruzione », che tutti sappiamo essere una ipocri-

sia, perché agli edifici pubblici, destinati alla istruzione pubblica, non date niente, perché quelli sono dello Stato in genere, mentre è prevista esclusivamente per gli edifici privati. Togliete anche quell'altra ipocrisia del « senza scopo di lucro », perché' abbiamo già detto più volte che non ci sarà, sulla faccia della terra, convitto o scuola professionale che abbia scritto nello statuto: qui si istituisce la scuola tal dei tali, con uno scopo di lucro. Ci mancherebbe altro che lo mettessero negli statuti! Se poi il lucro c'è . . .

(Interruzione)

RAFFAELLI (P.S.I.): . . . Lo so, quelle non confessionali, tipo collegi di ricupero per i figli dei ricchi, con poco sale in zucca e molti soldi in tasca; quelle sono delle aziende più o meno serie, ma sono delle aziende, evidentemente. Ma quelle a cui ci riferiamo — e sapete di che cosa parliamo — evidentemente non hanno nei loro statuti che abbiano scopo di lucro, e probabilmente non lo hanno neanche, anche se, senza lucrare, le vediamo prosperare: perché, se c'è qualche cosa di invidiabile, dal punto di vista dell'attrezzatura, dal punto di vista della situazione e della floridezza economica, sono proprio quelle che, secondo questa dizione, non hanno scopo di lucro.

Quindi o si fa una cosa o si fa l'altra.

Noi vedremo con molto favore una legge di questo tipo, che acceleri la creazione di quanto c'è ancora da creare. E così, senza averne potuto fare una considerazione molto attenta ed approfondita, direi che forse l'emendamento della Giunta al proprio testo originario, quello presentatoci un paio di giorni fa, nella sua articolazione maggiore, è migliore del testo originario, più preciso; dà alcune più specifiche indicazioni, che sono intese ad individuare alcune di quelle infrastrutture, di cui stiamo parlando.

Ma quando, vicino a questo, mettete quelle due o tre cosette, sulle quali noi insistiamo perché siano tolte, evidentemente incominciate col darvi una patente di poca coerenza, o di poca sincerità.

Non si può volere una cosa e contemporaneamente l'altra con lo stesso strumento. Tanto più, ripeto, che non vedo perché, disponendo della legge 3, delegata ora, se la legge votata ieri sarà perfezionata dal visto governativo, abbiate bisogno di intervenire anche attraverso questa.

Io, guardate, vedrei molto più volentieri — e mi pare che sarebbe anche una cosa lodevole, di fronte alla quale anche un oppositore accanito potrebbe levarsi tanto di cappello — se la Giunta, riconfermando quello che ieri ha rivendicato come diritto di una maggioranza, orientamento cattolico o confessionale, l'Assessore Salvadori, se una Giunta di questo tipo dicesse e riconfermasse: sì, io voglio finanziare quelle tali opere. Io ritengo dovere dell'ente pubblico, che sia diretto da chi si ispira a questi principi e crede fermamente e soprattutto in queste cose, che sia mio dovere, di ente pubblico, di intervenire, e ne faccio una legge *ad hoc*. Legge che noi non voteremo, ma che sarebbe uno strumento pulito, pulito, pulito; uno strumento di fronte al quale si potrebbero fare tutte le critiche, meno che quella di far passare sotto banco delle cose, che non si ha la franchezza di far passare sopra il banco. Fatela, e io vi dico che parlerò contro, che voterò contro, ma la considererei molto, ma molto più onesta di queste interpolazioni, queste mezze misure, queste strade secondarie, come se aveste vergogna di fare quello che invece vi vantate di fare. E nessuno vi contesta il diritto di vantarsi di farle, perché evidentemente, chi crede in una cosa, come voi dite di credere, ha anche il diritto, direi il dovere, di essere coe-

rente. La faccia in maniera tale che si dia nettamente a Cesare quel che è di Cesare, che si dia a Dio nettamente quel che è di Dio, senza confonderli uno con l'altro.

Quindi noi insistiamo perché questo emendamento venga accolto in questo spirito, così come neghiamo che la opportunità di lasciare le società cooperative, gli altri enti, le associazioni, proprio per quella tale indeterminatezza che dicevo prima, e poi perché anche qui, pur non negando che in qualche caso, uno di questi soggetti o l'altro, potrebbe concorrere utilmente a quella programmazione, che qui si sottintende e che poi è accennata in quella maniera nebulosa di cui abbiamo discusso ieri, di cui riparleremo dopo, pur non escludendo che qualcuno di questi enti possa casualmente concorrere, è evidente però che la cosa sarebbe del tutto eccezionale e casuale. Istituzionalmente non sono né le cooperative, né i comitati, né le associazioni, che possono provvedere alla programmazione, che possono provvedere alla creazione delle infrastrutture pubbliche necessarie, delle quali ci preoccupiamo. Quindi se li spazziamo via, chiariamo molto, semplifichiamo e non mettiamo questi enti, questa gente, questi comitati fuori gioco completamente, perché, ripeto, non dimentichiamoci, e soprattutto non facciamo finta di dimenticare, che c'è la legge 3 e rimane la legge 3. Nessuno ve la può togliere dal codice regionale, e nessuno può impedire a una maggioranza di rifinanziarla, magari più ovviamente di quanto non sia stata finanziata fino adesso.

Quindi separiamo molto bene le due cose; ne trarranno giovamento le Giunte provinciali, che dovranno amministrare questa legge. Ne trarranno giovamento nel senso che avranno, già dalla legge stessa, l'indicazione precisa delle linee che devono seguire nella

loro applicazione; ne trarranno giovamento i rapporti fra il delegante e il delegato, perché non ci sarà tanto margine per diverse e contrastanti interpretazioni, ma soprattutto ne trarrà giovamento il progresso della nostra regione, che vedrà investiti questi miliardi, solo in quelle opere che sono sicuramente destinate al progresso e che sono sicuramente produttrici di progresso.

PRESIDENTE: La parola al Dr. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Giunta ha proposto di inserire, anche secondo la dizione già contenuta nella legge del 1951, una categoria che può essere sovvenzionata, secondo la medesima dizione: piccoli impianti elettrici e allacciamenti a linee elettriche principali o a centrali di frazioni, o a centrali di frazioni o gruppi di case isolate, sprovvisti di energia elettrica.

Nella applicazione pratica, sono sorte però diverse difficoltà, che di per sé contrastavano con la finalità perseguita con questa norma, che era quella di aiutare la costruzione di centrali elettriche per il fabbisogno locale, soprattutto per le località più distanti, più isolate, più remote.

Ora vorrei qui limitarmi a far presente che sarebbe bene, in questa sede, cercare di migliorare la dizione, tenendo conto dell'esperienza fatta. In breve, sarei del parere di togliere la parola « piccoli » e di . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Ah, sempre d'accordo . . .

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . e, invece di dire « sprovvisti », dire « non sufficientemente provvisti » di energia elettrica.

Sappiamo che questa categoria potrà essere considerata, in quanto sia compatibile con la nuova legge di nazionalizzazione; cioè la Regione dunque potrà sovvenzionare enti pubblici, rispettivamente privati, comprendendo appunto le cooperative ed altri enti che non sono pubblici, associazioni, comitati, soprattutto cooperative, che producono, o hanno già prodotto energia elettrica, nel 1959-60, nei limiti dei 15 milioni di Kwh. Quindi non ci sarà più un privato, una cooperativa, un ente non pubblico, che possa essere sovvenzionato e che, per una produzione o per un aumento della produzione al di là dei 15 milioni di Kwh, possa essere considerato piccolo, in base alla legge. D'altro canto per quanto concerne gli enti pubblici, potrebbero venire in considerazione soltanto le aziende municipalizzate, le quali, in base alla legge di nazionalizzazione, potrebbero ottenere questa concessione, anche, per esempio, per una centrale che superi i 15 milioni di Kwh all'anno, di 20 milioni per esempio, ed allora dovrebbe essere possibile aiutare, venire in aiuto di una simile iniziativa.

Tenendo fermo che per forza di legge esulano le grandi iniziative, e rispettivamente le aziende municipalizzate, per le quali c'è già la dichiarata volontà della Regione di venire in aiuto, in quanto domani abbiano la concessione, come prevista dalla legge di nazionalizzazione. Credo però che non sarebbe giusto limitare l'intervento per iniziative che non superino i 15 milioni di Kwh; del resto la parola « piccoli » non è di interpretazione chiara. Cosa vuol dire « piccoli impianti »? Sono gli impianti che sfruttano le piccole derivazioni, o sono, secondo la nuova legge, gli impianti che arrivano fino ai 15 milioni di Kwh annue? Potrebbe essere una interpretazione non cogente. Potrei dire che sono piccoli an-

che gli impianti di 20, di 30 milioni di Kwh annui, rispetto ai grandi impianti che producono sopra il centinaio di milioni di Kwh annui . . .

Mi sembra che si potrebbe, senza pericolo di difficoltà nella applicazione, togliere la parola « piccoli ».

Per quanto concerne l'altra parola « sprovvisti di energia », sono sorte delle difficoltà, e credo che tutti coloro che hanno avuto a che fare con la legge, rispettivamente che ne hanno seguita l'applicazione, ne sanno qualche cosa. Tutti i centri abitati della nostra regione sono allacciati alla rete elettrica, però sappiamo che esistono numerose frazioni, dove questo allacciamento, questa somministrazione, e approvvigionamento, sono tutt'altro che sufficienti in questo momento, e soprattutto rispetto ad un ulteriore sviluppo dei consumi: elettrodomestici, riscaldamento, ecc. Ora, con gli attuali impianti e allacciamenti, non è assolutamente possibile provvedere a questi bisogni. Per questo già nel passato si è detto più volte che si dovrebbe modificare la formula, nel senso di dire: anche quando non ci sia l'approvvigionamento sufficiente.

E si son dovute fare certe acrobazie per poter intervenire anche in casi, ritenuti universalmente degni di considerazione.

Quindi, per raggiungere le finalità che ci proponiamo con questa legge, dobbiamo togliere la parola « piccoli », e rispettivamente sostituire la parola « sprovvisti », con una dizione diversa che potrebbe essere « non sufficientemente, non adeguatamente provvisti », o qualche cosa di simile.

Io mi riservo di presentare un emendamento, in seguito a quello che dirà la Giunta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io non so con quale fiducia e con quale speranza di essere ascoltato abbia parlato il collega Raffaelli . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Noi abbiamo un coraggio da leoni! . . .

CORSINI (P.L.I.): . . . perché il discorso che ha tenuto qui è un discorso non nuovo, ma, come tutti i discorsi che hanno un fondamento di verità, è un discorso che, anche se è vecchio, è sempre attuale.

Particolarmente diventa di attualità nel momento in cui la Giunta regionale ci propone di approvare un disegno di legge, che non solo determina criteri e modi di concessione di contributi, ma addirittura determina anche l'ammontare, lo sforzo finanziario che la Regione farà, per un ventennio: dal 1963 al 1982.

La vecchia legge n. 3, criticata e criticabile per questi aspetti, aveva almeno un vantaggio rispetto a questa: quello che annualmente, in bilancio regionale, potevano essere discussi gli ammontari degli interventi e dei finanziamenti che la Regione stessa concedeva; per cui quei difetti che aveva, ed ai quali aveva dato luogo la legge n. 3, erano almeno difetti che, si poteva dire, potessero essere contenuti, dal punto di vista del volume, negli stanziamenti predisposti in bilancio.

Qui invece no, qui sembra che la Giunta regionale, quasi in previsione di tempi peggiori nel futuro, voglia assicurarsi la possibilità di agire indisturbatamente, comunque vadano le cose, per un ventennio intero.

Il problema è ancora, signor Assessore, quello vecchio, quello più volte toccato, un problema che si trascina da quando si è fatta questa politica, nel settore dei lavori pubblici, che io, non a caso, negli interventi di ieri e

di qualche giorno fa, ho chiamato « politica delle decisioni, volta a volta ».

Questa legge, con la formulazione dell'art. 2, così come è stato presentato, e anche con la formulazione dell'emendamento sostitutivo, presentato dalla Giunta, che peggiora, peggiora le cose, questa legge consentirà alla Giunta regionale di continuare ad intervenire con quegli indirizzi e con quei criteri, che sono stati da anni riprovati in questo Consiglio.

Pare che, a leggere l'art. 2 e l'emendamento sostitutivo, pare che si sia cercato di raggiungere quelle formule più ampie e più estese, in modo da consentire l'intervento in tutti i casi nei quali, a discrezione della Giunta, indipendentemente da altre valutazioni obiettive, l'intervento sarà giudicato opportuno. Opportuno per che cosa? Opportuno per quel raggiungimento di quei determinati fini, dei quali, del resto, non si è mai fatto mistero in questa Assemblea, perché più di una volta ci si siamo sentiti dire: « noi con la nostra coscienza cattolica, noi con le nostre idee fondamentali, con i nostri indirizzi, corrispondendo a quelli che sono i voleri di coloro che ci hanno qui eletti, sulla base dei nostri programmi, intendiamo anche fare questo ». Da questo punto di vista io non condivido i richiami che vi ha fatto il collega Raffaelli. Non li condivido affatto, perché, esplicitamente più o meno, la verità è sempre stata questa: che voi della Democrazia cristiana, voi della Giunta regionale, di maggioranza — la S.V.P. per altri motivi è sullo stesso piano — avete sempre detto, in sostanza: noi vogliamo riservarci un'ampiezza di interventi tali, che ci consenta di fare quello che vogliamo. E volete codificarla all'interno della legge, questa larghezza, signor Assessore.

Ecco perché dicevo all'inizio che non so

con quale fiducia abbia parlato il collega Raffaelli, e con quale fiducia e con quale speranza. Sono quelle battaglie che si fanno e che sono perse all'inizio. Le facciamo, perché? Perché nel momento in cui ricorrono i Comuni, che sono i veri enti rappresentanti della totalità delle popolazioni, ricorrono a chiedere il contributo, per uno o per l'altra o per quell'altra, sorge inevitabilmente la necessità di contendere amaramente la concessione dei contributi, per quelle che sono le difficoltà del bilancio. Però, in queste difficoltà del bilancio, trovano posto contributi per la realizzazione di opere, che possono anche essere ritenute di interesse generale, ma che, per lo meno, se si facesse da parte vostra quel discorso delle priorità, discorso sul quale pare che si sia fondato l'attuale Governo del vostro onorevole Fanfani, opere che, se si facesse quel discorso delle priorità, potrebbero andare e dovrebbero andare giustamente all'ultimo posto, e non al penultimo, e non al terz'ultimo, e certamente non mai al primo.

Perché, nel momento in cui sappiamo che esistono paesi — ce l'ha confermato ieri l'ex Assessore ai lavori pubblici — che ancora non hanno le indispensabili e necessarie opere igienico-sanitarie; nel momento in cui esistono necessità di creare e potenziare le infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'economia, in questo stesso momento — come è avvenuto nel passato, voi vi apprestate a fare anche per il futuro — in questo stesso momento si crea la possibilità di concedere 30 milioni, come dicevo ieri, all'Opera Serafica; 30 milioni all'Istituto del Sacro Cuore di Trento; qualche decina di milioni a qualche altra iniziativa, tipo quella del Collegio arcivescovile, e via di questo passo. Ne ho citate tre, perché ricordo queste, ma chi ha avuto presenti gli elenchi che ci sono stati distribuiti, al posto di tre, ne ha trovate indubbiamente trenta o cin-

quanta o cento. Allora dobbiamo averla tra di noi questa sincerità. Una delle due: o diciamo: i mezzi dei quali può disporre la Regione sono sufficienti per accogliere tutte le richieste che verranno fatte dai Comuni, dagli enti locali, veramente rappresentanti dell'interesse generale, ed avanzano anche altri mezzi per aiutare la realizzazione di questi lavori pubblici, che possono avere anch'essi il carattere di utilità, se non generale, per lo meno di una certa vastità; o altrimenti, se poi siete stati costretti a fare nel passato, e sarete costretti a fare anche nel futuro, il discorso di contendere lo 0,5, lo 0,10%, lo 0,15% di contributo, a qualche Comune, allora dovete riconoscere che questa legge solo apparentemente può essere definita una legge di intervento nel settore dei lavori pubblici, per interesse generale. Questa legge lascia il campo e la possibilità a perpetuare fino all'anno 1982, quella politica che è stata universalmente ritrovata. Perché è bene che si sappia da me, che ieri ho dato atto alla Regione, all'ex Assessore, alle Giunte regionali precedenti, ho dato atto di aver raggiunto degli obiettivi apprezzabili in questo settore dei lavori pubblici; è bene che si sappia che, accanto alle critiche che ha fatto l'altro giorno il collega Vinante, su quello che è stato il criterio di assegnazione ad una zona, piuttosto che ad un'altra, ad un settore piuttosto che ad un altro, è bene che si sappia che, se un moto di ribellione c'è sempre stato nelle popolazioni della Regione Trentino-Alto Adige, esso, se non ce ne sono stati altri, ha indubbiamente riguardato questo settore, laddove si riconosceva che capitali pubblici sono andati ad aiutare delle iniziative che forse, ai sensi di legge, potevano rientrare in questo settore, ma che indubbiamente di interesse generale non erano. Per questo ieri, signor Assessore, e l'altro ieri ancora, io ho continuato a domandare una assicurazione da

parte sua, che non mi è venuta formalmente: la assicurazione che quelle opere, indicate nell'elenco del 1949, erano state tutte completate.

Per questo io vorrei oggi poter sentire da lei, quali sono i volumi globali e conclusivi delle richieste che sono già giacenti nell'Assessorato suo, mosse e presentate da parte dei Comuni; e poter dire quale è la differenza marginale che esiste, se esiste, tra la necessità e la obbligatorietà di corrispondere a queste richieste, e la possibilità di corrispondere ad altre richieste presentate da questo progetto finanziario.

Qui addirittura addirittura in questo articolo 2, sia nella sua formulazione iniziale, sia in questa formulazione peggiorativa dell'emendamento sostitutivo presentato dalla Giunta, qui ho l'impressione che si sia cercato di non chiudere la strada a nessuno, che il problema della Giunta non sia stato quello di dire: pongo un limite per gli aventi diritto a richiedere; il problema della Giunta sia stato l'opposto, quello di dire: formulo il disegno di legge in un modo tale, che chiunque abbia il diritto a richiedere, salvaguardando poi il mio potere discrezionale di concedere o di non concedere.

Direi che le uniche torteggiate sono state le province, perché, fatta esclusione per le province, non c'è più nessuno che non abbia diritto di chiedere un intervento della Regione per i lavori pubblici. Enti locali, società cooperative ed altri enti. È bellissima questa formulazione: altri enti. Entrano tutti, dal primo fino all'ultimo: associazioni, comitati aventi finalità di pubblica utilità. E io non auguro al dr. Salvadori di restare per molto tempo, in Giunta glielo auguro collegialmente, ma non gli auguro di restare per molto tempo a reggere l'Assessorato dei Lavori pubblici, perché, nel momento in cui questa legge diventerà ope-

rante, altro che il problema di distribuire il numero ai Sindaci che vengono a presentarci! Altro che quel problema, collega Salvadori!

Se oggi ha dovuto difendersi, data la scarsità di mezzi, dalle richieste provenienti dai Comuni, d'ora in poi dovrà difendersi da qualsiasi cittadino della regione Trentino-Alto Adige, il quale potrà creare un Comitato avente finalità di pubblica utilità. Ma quella che è la perla, la perla sulla quale mi si consentirà di insistere, visto anche la mia professione non politica di insegnante e di professore, quella che è la perla, è quella data dall'emendamento sostitutivo — lo chiamerei, signor Presidente, emendamento peggiorativo — all'art. 2: « La costruzione, la sistemazione, l'ampliamento, l'acquisto di edifici destinati all'assistenza e beneficenza, senza scopo di lucro ». E poi: « La costruzione, la sistemazione, l'ampliamento, l'acquisto di edifici destinati all'istruzione ed educazione, senza scopo di lucro ».

Il discorso è stato fatto centinaia di volte. Se lo ripetiamo qui, in questo momento, lo diciamo subito, non è con la speranza di poter essere ascoltati. D'altro canto è opportuno che avvenga anche questo; è opportuno che una maggioranza, che è maggioranza, continui ad insistere sulle sue tesi. I rovesciamenti nella storia avvengono proprio per questo.

Se insistiamo su questo argomento, è perché sentiamo di avere dietro alle spalle il consenso, non soltanto dei 24 elettori che ci hanno mandato qui — dico 24, perché il collega Raffaelli oggi ha parlato di 25, ed io voglio stare al di sotto — ma il consenso dell'opinione pubblica, di questa opinione pubblica che si continua ad invocare qui, nel momento in cui serve alla maggioranza, e che si dimentica quando l'opinione pubblica invece non ha una voce che sia concordante con il pensiero e con i propositi e gli intendimenti della maggioranza.

La costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'istruzione di educazione, senza scopo di lucro. Sapete che cosa significa questo? Significa che delle scuole private — delle scuole private, che io vorrei, lo dico con perfetta chiarezza, vorrei eliminate completamente, non per una imposizione di legge, ma perché prima o poi si riconosca quello che è il loro valore o il loro disvalore — delle scuole private, voi vi apprestate a finanziare solo ed esclusivamente quelle di parte vostra. Perché? Perché se qualcuno facesse un'istituzione per la scuola elementare o per la scuola media, e non fosse, o sacerdote, o appartenente ad un ordine religioso, voi maschile, voi femminile, o non promanasse da qualche ente, da qualche organizzazione collegata con il clero, secolare o regolare, tutti questi avrebbero indubbiamente scopo di lucro, mentre invece non hanno scopo di lucro i collegi dell'Arcivescovile, delle Suore del Sacro Cuore, e di tutti gli altri Collegi che appartengono alla parte religiosa o alla parte politica, che noi conosciamo.

Questi collegi non hanno scopo di lucro, affatto, non fanno pagare le rette corrispondentemente a quelli che sono i bisogni e le uscite. No, no. Accolgono gratis tutti i poveri che possono studiare per capacità di mente, ma che non hanno capacità di pagare. E lo conosciamo questo accogliere gratis, perché mi consenta il signor Assessore e gli altri componenti della Giunta e i colleghi di dire che le rette fatte da questi istituti le conosciamo, vorrei dire, fino al centesimo. Ma naturalmente non hanno scopo di lucro. È possibile pensare che il Collegio arcivescovile, il convitto annesso abbia uno scopo di lucro? Neanche per sogno! Deve essere assolutamente negato già in partenza. Invece scopo di lucro a qualsiasi altra scuola privata, che non sia appartenente a

questa parte. Quella istituisce la scuola, quella parte, non per insegnare, ma esclusivamente per guadagnare, mentre invece l'amministrazione di questi vostri collegi e di queste vostre scuole, quella è sempre deficitaria. Ma è sempre deficitaria, perché?

PERAZZOLLI (D.C.): (*Interrompe*).

CORSINI (P.L.I.): È vero che è deficitaria, signorina Perazzoli. È ben vero. Ma per questo motivo è deficitaria: perché, invece di adoperare quello che è il reddito delle rette di frequenza o di soggiorno per completare quello che è il bilancio di gestione, adopera queste rette per nuove costruzioni, per ingrandimenti patrimoniali, per acquisizione di nuovi terreni, per costruzione di nuovi edifici o di nuove ali di edifici. Ed allora naturalmente, alla fine dell'anno, il bilancio diventa deficitario. Ed allora si dice: scopo di lucro non c'è, abbiamo il diritto di ricorrere alla Regione, la quale continuerà a pagare, come ha continuato a pagare per tutti questi anni qui. Continuerà a pagare, non integrando i bilanci, evidentemente, ma concedendo contributi per la costruzione di queste nuove ale, degli edifici per il miglioramento interno, per il miglioramento degli impianti di riscaldamento, per il miglioramento delle attrezzature, e via dicendo.

A me dispiace che i colleghi di parte democristiana credano di sottrarsi a questa critica, dicendo semplicemente che non è vero, che i bilanci sono veramente passivi, che bisognerà visitare questi istituti e via dicendo.

Signori della Giunta, perché non avete mai adottato, in questo settore, quel principio che v'è stato suggerito anche per gli altri settori di intervento, cioè quello di domandare la presentazione dei bilanci di questi istituti? Perché non l'avete mai adottato?

Vi ricordate quella che è stata la discussione che abbiamo fatto, nel momento in cui si parlava della legge comunale, del disegno di legge sui comuni e sugli altri enti locali, quando si è parlato dell'intervento dei comuni a favore delle necessità delle parrocchie o delle chiese, delle curazie, e via dicendo, che vi abbiamo chiesto, laddove c'è la necessità di intervenire, intervenire non al 99%, ma al 100%, perché, data la base psicologica e religiosa delle nostre popolazioni, è giusto ed è doveroso che i Comuni intervengano a favore delle chiese, a favore delle parrocchie, lì dove c'è assoluta necessità, ma però fateci vedere i bilanci, fateci vedere i bilanci per poter dire se questa necessità c'è, o se questa necessità non c'è...

PARIS (P.S.I.): Povero illuso!

CORSINI (P.L.I.): E c'è sempre stato risposto di no, che non si può; si è tirato in campo l'esistenza di un ufficio speciale presso le ex prefetture, il Commissariato del Governo, il Ministero degli Interni e via dicendo, e solo dopo un'infinità di interventi, nell'ultima o nella penultima discussione, qualche passo verso questo fine si è riusciti a fare.

Vorrete adottare qualche sistema, uguale anche per questo settore qui? Perché i comuni debbono mostrare, attraverso la presentazione dei loro bilanci, mostrare i rammendi e le pezze del loro vestito, e i buchi e gli strappi, perché buchi, strappi o rammendi ci sono, e invece non si prescrive, da parte di questi vari enti, associazioni, istituti e via dicendo, la presentazione di un bilancio veritiero, con la possibilità di controllo, allo stesso modo come le Giunte provinciali hanno la possibilità di controllo sui bilanci comunali? Se voi accettate questo principio, signori della Giunta, e doma-

ni c'è la possibilità di aiutare lo sviluppo di una istituzione, di qualsiasi parte sia — e lo sappiamo che sono tutti di parte vostra, — una istituzione di questo tipo, che abbia effettivamente necessità, non so gli altri colleghi della minoranza, io sicuramente impegno la mia parola, non solo a non muovere alcuna osservazione in proposito, ma anche a darvi il mio consenso, ma con il controllo dei bilanci, con il controllo dei bilanci di gestione, con il controllo di quello che sia lo stato patrimoniale, perché non è giusto che danaro pubblico vada a queste iniziative, che, pur essendo di interesse più ampio che l'interesse personale, sono sempre di interesse ristretto e di parte.

Io poi vorrei domandare al signor Assessore, se l'esperienza fatta in questi due anni non gli è proprio servita a niente. Se non gli è proprio servita a niente...

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D. C.): Questo è grave!

CORSINI (P.L.I.): Ma, guardi, non c'è niente di offensivo nei suoi confronti...

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Mi sono reso conto, per carità!

CORSINI (P.L.I.): ... se non gli è proprio servito a niente. Lei può dire: domani l'Assessore ai lavori pubblici non sarò più io; ma lei non lo fa un ragionamento di questo genere, perché lei sa che c'è una continuità dell'amministrazione regionale. Di questo ne sono perfettamente convinto. Ed allora si metta un po' nei panni, o di se stesso, o degli altri Assessori, o si metta nei panni della Giunta regionale, negli anni futuri, con questo articolo. Abbiamo detto i giorni scorsi: le vogliamo con-

siderare chiuse quelle richieste di emergenza dell'anno 1949? Vogliamo chiudere, abbassare la saracinesca su questo criterio e su questa politica dei lavori pubblici e vogliamo iniziare una politica dei lavori pubblici che sia di programmazione per lo sviluppo economico della Regione?

Ed allora serve di più dare un contributo ad una scuola privata, dell'ordine religioso X o dell'ordine religioso Y, o serve di più, da un punto di vista della utilità generale, costruire una strada, che dia possibilità di sviluppo al turismo; costruire delle infrastrutture che diano possibilità di sviluppo anche industrialmente una determinata zona?

Non a caso ieri io ho detto che mi auguravo che tutte quelle polemiche che sono sorte nei confronti della legge n. 3, e del modo in cui si è utilizzata, potessero essere chiuse.

Poteva essere un periodo della storia della nostra Regione, e un criterio di intervento nel settore dei lavori pubblici, in parte apprezzabile, in parte criticabile, comunque poteva essere considerato chiuso.

Oggi voi vi mettete nella condizione di continuare, anche per il futuro, sulla strada del passato. E sarete proprio voi a non poter resistere alle richieste.

È inutile che mi si venga a parlare qui di un ordine di priorità, che faranno le Province, che sarà controllato dalla Regione e via dicendo.

Perché ad un dato momento, come è avvenuto anche nel passato, tra la necessità di finanziare la costruzione di una strada o di un acquedotto, o di un allacciamento della rete per l'energia elettrica, e le richieste e le pressioni che vi verranno e che voi con questa legge consentite che vi vengano, da parte di associazioni, di enti, di istituti, che appartengono alla vostra parte politica, voi dovrete cedere,

anche vostro malgrado, anche se dentro di voi avrete la coscienza di dire: questi 10 milioni che destino a quest'opera, più utilmente sarebbero potuti andare a quell'altra, che veramente sarebbe utile per uno sviluppo economico.

Difendetevi. La mia domanda e il mio invito è questo: difendete voi stessi dalle tentazioni a chiedere, che questa legge indubbiamente creerà; difendete voi stessi dal dover fare acquiescenza alle pressioni che indubbiamente vi verranno; difendetevi, eliminando da questo disegno di legge tutta questa possibilità, questa selva che ingigantirà ancora di più nel futuro, di enti, di associazioni, di comitati, che voi autorizzate a chiedere dei concorsi per la realizzazione di opere pubbliche.

Pensate a quelle che sono le necessità effettive, quelle necessità che non avranno ombra di sospetto, e sarà anche questo uno degli aspetti utili di questa riforma, se la vorrete fare, perché nessuno sospetterà mai che ci sia un'interferenza di natura politica o di partiti, nel momento in cui voi finanzierete una strada, un acquedotto, nel momento in cui favorirete un allacciamento di una frazione, mentre invece creereste il dubbio, anche se non fosse corrispondente al vero, che una certa politica di favoreggiamento fosse in atto, nel momento in cui si continuasse, come nel passato, a finanziare determinate iniziative e determinate opere.

Tutto questo mio discorso non avrebbe nessun valore, se avessimo avuto l'esperienza nel passato, che bastava che qualsiasi Comune si presentasse, per ottenere quello che chiedeva; se avessimo la certezza che nel futuro ogni richiesta, deliberata da un consiglio comunale, e perciò rappresentante la volontà, la necessità di quel determinato luogo, ogni richiesta potesse essere accolta. Ma io, non solo lo dubito, ma sono certo che le richieste, se vor-

remmo marciare a pari passo di quello che è lo sviluppo inevitabile, saranno tali da esaurire rapidissimamente le possibilità finanziarie create da questa legge.

Mi piacerebbe che il signor Assessore tenesse presenti le conclusioni di quell'indagine Tekne, a proposito della industrializzazione della Regione Trentino - Alto Adige; conclusioni sulle quali non possiamo, per questo momento, che esprimerle, perché non c'è stato nessun dibattito, non c'è stata nessuna valutazione.

Lei guardi, signor Assessore, le necessità indicate per la creazione delle infrastrutture, nella regione Trentino - Alto Adige, ai soli effetti della industrializzazione, senza tener conto del settore del turismo, ai soli effetti della industrializzazione, ammontano a decine e decine di miliardi, per gli anni che vanno dal 1960 al 1980. E sono infrastrutture, nelle quali sono comprese strade, acquedotti, fognature, allacciamenti telefonici, allacciamenti idro-elettrici, costruzione di quartieri, di abitazioni operaie, costruzione di strutture igieniche e sportive, creazioni di mezzi di trasporto, e via dicendo.

Mi pare che cito a memoria, mi pare che, soltanto per il periodo dei primi 15 anni, siano stati previsti lavori comportanti una spesa globale di 70 miliardi, e noi, di fronte a queste necessità, ci lasciamo ancora la possibilità di finanziare l'oratorio, la piccola fontanina locale, lo scolo dell'acqua piovana, ci lasciamo ancora la possibilità di polverizzare l'intervento in mille rivoli ed in mille piccole iniziative, perché un'altra delle critiche che è sempre stata fatta alla politica dei lavori pubblici, e che sembra sia stata dimenticata dalla Giunta, nel momento in cui presenta questo disegno di legge, è stata la critica della polverizzazione, la critica della polverizzazione e la critica dell'in-

tervento in opere non produttivistiche. E quando voi avrete dato mezzo milione per rafforzare il muro di una canonica o di un oratorio, non avrete creata la possibilità di migliorare di tanto così, il lavoro del reddito delle nostre popolazioni.

La politica dei lavori pubblici ha indubbiamente un valore sociale elevatissimo, se accanto alla considerazione di quello che è l'assorbimento della manodopera, nel momento in cui tali lavori pubblici si fanno, si porrà anche la valutazione della creazione di opere, che possano per il futuro, una volta compiute, aumentare la possibilità di occupazione, ed aumentare perciò il nostro reddito.

E allora, sotto questo punto di vista, delega, non delega, piani finanziari maggiori o minori, sono tutti problemi di secondaria importanza.

Il problema principale, quello che va rilevato, è che la Giunta non ha saputo trovare una politica nuova nel settore dei lavori pubblici, e che si propone di continuare, di cristallizzare l'intervento in tale settore per vent'anni, sulla base di quelli che sono stati i criteri del passato, con tutti i meriti che tali criteri possono avere avuti, ma anche contemporaneamente con tutti i demeriti, con tutti gli aspetti negativi.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): L'emendamento del cons. Raffaelli tende a togliere tutte quelle società cooperative, associazioni e comitati aventi finalità di utilità pubblica, e tutti gli altri enti, che non siano enti pubblici locali.

Io veramente dovrei essere lieto se si togliessero via tutti questi enti, perché in definitiva si potrebbero finanziare molti lavori di

più a favore dei Comuni e degli altri enti pubblici locali, come ECA e così via; ma d'altro canto io non vedo la possibilità di togliere tutti questi comitati, anche i comitati, sebbene ci sia quella indeterminatezza, come diceva il cons. Raffaelli, ma non vedrei come toglierli, perché ci troviamo di fronte ad una situazione della quale dobbiamo tener conto, oggi come oggi; sarebbe come chiudere gli occhi di fronte ad una realtà. Non so se tutti abbiano avuti quegli elenchi delle opere pubbliche, che sono ancora rimaste da finanziare. Sono delle domande che sono state presentate uno, due, tre, cinque, sette anni fa ancora, e attendono il finanziamento. Non credo che si possano mettere in disparte, perché va bene, come diceva il cons. Raffaelli, che esiste ancora la vecchia legge 3, ma è anche vero che su questa legge 3, se molte cose rimangono da finanziare, non si può fare niente. Sappiamo, per esempio, che per il 1963, abbiamo a disposizione per ogni provincia 125 milioni; e con 2, 3, 4 opere un po' consistenti, i 125 milioni se ne sono partiti. Ma si debbono fare anche altre considerazioni, in quanto noi, almeno in provincia di Bolzano, e sicuramente anche in provincia di Trento avverrà, noi notiamo che certe cooperative, o anche interessenze, costruiscono proprio delle opere di utilità pubblica vera e propria, per esempio acquedotti. Acquedotti ne troviamo in numero rilevante in provincia di Bolzano, che non sono acquedotti comunali, e non sono costruiti dai Comuni, e se gli abitanti di certe frazioni o anche di certi Comuni avessero atteso l'intervento comunale, forse starebbero ancora ad attendere l'acquedotto. Intanto però l'hanno avuto, e ci sono diverse di queste domande che giacciono presso la Regione ed attendono di essere finanziate; e poi anche altri enti, altre associazioni, comitati e così via. Ma per esempio, non so, un convitto. Perché non

dovrebbe essere finanziato un convitto, che normalmente costa molto? Insomma cosa ci vuole per spendere 50, 60 o 70 milioni per la costruzione di un convitto? Se prendiamo in considerazione soltanto alcune di queste opere, la legge 3 praticamente non funziona; esiste sì, ma teoricamente esiste a favore di questi enti, di questi comitati, di queste associazioni. Teoricamente, vorrei dire, perché possono presentare la domanda, però chissà, forse da qui a 5 a 10 anni, se sarà rifinanziata ancora questa legge, potranno essere presi in considerazione.

E poi si dice ancora che questi interventi si dovrebbero ridurre proprio per quelle infrastrutture necessarie per uno sviluppo economico, nazionale e maggiore, e così via. Io sono d'accordissimo che innanzi tutto si utilizzino i fondi per la costruzione di infrastrutture, infrastrutture che ci garantiscano uno sviluppo economico, che ci garantiscano, non so, determinate attività, lo sviluppo di determinate attività economiche. Ben venga questo sviluppo. È necessario assolutamente per la nostra gente, perché ci sia anche un posto di lavoro per la nostra gente, ma d'altro canto, quando noi vediamo che certi enti, certi comitati o certe associazioni, costruiscono dei convitti, costruiscono delle case per lavoratori e per lavoratrici anche, e in definitiva contribuiscono anche loro per uno sviluppo dell'attività economica; quando vediamo che si costruiscono i convitti o anche delle scuole — che siano anche private, io non le metto in disparte le scuole private, perché anch'esse hanno la loro utilità, ed hanno la loro giustificazione di esistere — e tutti quanti contribuiscono ad uno sviluppo, istruiscono, danno la scienza alla gioventù anche, perché possa essere immessa un domani nel processo economico, anche per questo motivo direi che questi enti, che non siano comuni, è ben difficile che si possano escludere.

Io sono per mantenere questa dizione, perché lasciarla soltanto sulla vecchia legge 3, è come illuderli di poter ottenere qualche cosa, ed in pratica dopo non ottengono niente.

È per questo che io mi dichiaro contrario a questo emendamento presentato dal cons. Raffaelli, il che, in poche parole, l'ho già detto prima anche, vale per il punto 4, in quanto non sono dell'avviso che si debba finanziare soltanto gli edifici pubblici destinati all'istruzione, ma anche le scuole private.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Soltanto per fare alcune constatazioni, non per lanciare auspici, speranze, perché ormai si vede come si vuole impostare questa legge, che è importante, una delle leggi fondamentali, ma che, a ragion veduta, si vuole naturalmente predisporre in un testo inaccettabile da ogni punto di vista.

La prima constatazione è che, casualmente, ci troviamo vicini alle elezioni politiche, quindi, sarà un caso, ma è evidente che le leggi devono pur tener conto di questo clima, e gli emendamenti aggiuntivi risentono un po' di questo clima.

Secondo: che si sta costruendo quella entente cordiale con la S.V.P., da parte della D.C., che dev'essere il fulcro della futura convivenza, e, per questo, si stabilisce, in accordo con la S.V.P., la modifica da apportare a questa legge, in confronto al testo predisposto dalla Commissione, siglando questo all'insegna di una necessità, cioè della necessità di una nuova politica, che è poi un riproporre la vecchia politica, forse peggio, dal punto di vista della codificazione dei principi e degli interventi che si intendono proporre in questa legge, in confronto alla legge 3.

C'è da prendere soltanto atto di questa situazione, di questa situazione e di questa volontà, ed è bene che ci parliamo chiaro: qui non c'è una maggioranza contrassegnata o composta dalla Democrazia cristiana e dal P.S.D.I.; qui c'è soprattutto una maggioranza D.C. - S.V.P. nelle questioni fondamentali. Ed è veramente un peccato, sempre casuale, l'assenza anche del nostro collega Tanas, pronto a dissertare su tante cose, pronto sicuramente sarebbe oggi a votare questa legge, in omaggio all'alleanza attuale e futura, immagino, fra P.S.D.I. e D.C. È veramente un peccato che sia assente, perché sarebbe stato bello sentire, in questa vigilia elettorale, questa parte così impegnata politicamente, — non soltanto in fatto di dimissioni dal Consiglio, ma anche in altri campi — sarebbe stato bello sentirla parimenti impegnata, nell'appoggiare questi divisamente, espressi così chiaramente oggi dalla Giunta regionale, col plauso degli uomini della S.V.P.

E consola soltanto il fatto che in questa maggioranza, che si sta così omogeneizzando sulle questioni di fondo, che ripropongono veramente la vecchia politica, soprattutto nel campo dei lavori pubblici, consola soltanto il fatto che, in seno a questa maggioranza, ci sono degli uomini di sinistra, che sicuramente salvaguarderanno nel futuro le esigenze, quei principi di nuova politica, che ancora non riusciamo a intravedere veramente nella politica della maggioranza.

Tutto questo consola, ed è veramente difficile fare gli autonomisti, signori, di fronte alla vostra politica, perché dinanzi a questi fatti, davvero bisogna saper resistere alle tentazioni, per non diventare antiautonomistici.

Non è certamente in linea con i tempi, nè con le speranze, nè con i pronunciamenti, che provengono anche dall'ambito nazionale, questa legge. Questa legge dovrebbe, — come

è stato ripetuto da altri e come abbiamo soprattutto puntualizzato nelle scorse giornate, a proposito della legge 79 —, questa legge dovrebbe segnare, non dico una nuova era, ma certamente una nuova strada, per quanto riguarda la politica dei lavori pubblici, nel senso di mettersi in linea con le esigenze di sviluppo economico e sociale che esistono, ritenendo sufficiente la politica svolta sinora, attraverso la legge 3, in tanti settori, importanti e meno importanti della vita regionale, come è stato più volte documentato in questa sede, ritenendo sufficienti quelli, e ritenendo eventualmente sufficienti, come una specie di valvola di sfogo, gli interventi che, sempre sulla legge 3, potranno esserci nel futuro, sempre a proposito di opere, importanti e meno importanti, così come è avvenuto in questo decennio, e puntare invece, come è stato sottolineato prima, questa legge, in direzione soprattutto delle esigenze rappresentate dai Comuni e dagli enti locali, in senso lato della interpretazione. Invece si vuole, non soltanto ripetere tutta la casistica di questa legge, della legge 3, ma addirittura peggiorarla.

(Interruzione).

NARDIN (P.C.I.): Sì, si dice « ampliare », questo è logico. Un democristiano non dirà « peggiorarla », altrimenti va oltretutto anche all'inferno, se lo dice.

Quindi questo è quanto si deve oggi convenire, e nessuna volontà si vede, sia negli uomini della Democrazia cristiana, sia negli uomini della S.V.P., di trovare un minimo comune denominatore, per modificare in qualche modo e migliorare in qualche modo questa così importante legge.

L'ideale, per esempio, sarebbe stato poter dire: quali sono le opere di prima necessità? Queste. Cataloghiamole, come ha cercato

di fare la Commissione, ma possiamo anche migliorare questo testo. A queste assegnamo per lo meno una parte notevole dei contributi. Opere di secondaria importanza. Possiamo fare una graduatoria, di prima, seconda, terza importanza, ed assegnare una percentuale degli stanziamenti, anno per anno, a questi gruppi di opere. Non so, se si ravvisa, in un primo gruppo di opere, l'importanza primaria, assegnare il 50% di fondi a queste; il resto, il restante 50%, magari suddividerlo, in due, tre altre categorie di minore importanza. Si sarebbe assicurato, anno per anno, a quasi tutta la scacchiera, diciamo, delle esigenze, un contributo, ma si sarebbe, per lo meno, puntato su un maggior contributo in ordine alle opere più importanti.

Ma questo discorso, fatto anche in Commissione, nei mesi scorsi, accettato in parte anche da uomini della S.V.P., e così via, accettato in parte . . .

DALSASS (S.V.P.): *(Interrompe).*

NARDIN (P.C.I.): . . . Ma sì. Ma perché non lo accetti tu, Dalsass? Ora io capisco che il potere, oltre che logorare, può anche dare alla testa, ma non crederti la S.V.P. ancora . . .

DALSASS (S.V.P.): C'è il verbale!

NARDIN (P.C.I.): Sì, non c'è soltanto il verbale, ci sono anche i discorsi che si fanno, così, in una Commissione, non messi a verbale, va bene? Non crederti ancora la S.V.P.; c'è tempo per questo, c'è tempo.

Ora, questo sarebbe stato un criterio che, se esaminato a fondo tra di noi, avrebbe potuto portare probabilmente anche ad una conclusione positiva, in quanto si può anche ricono-

scere la necessità di un certo contributo, o sulla legge 3, o su questa, ma logicamente commisurato all'importanza o alla poca importanza del problema, anche a determinate opere, cosiddette di parte, non del resto totalmente escluse neanche dalla Commissione. Perché basta vedere il testo dell'art. 2, quando noi proponiamo: acquedotti e fognature, strade occorrenti, ecc., e consideriamo poi orfanatrofi ed altre opere, non è che abbiamo voluto escludere tutto quello che rientra in una certa sfera di parte, attualmente. Niente. No. Questi sono gli emendamenti, concordati — si dice che ci sia stato persino qualcuno della S.V.P. che ha collaborato al testo di certi emendamenti — questi sono gli emendamenti, queste sono le aggiunte, questa dev'essere la legge che si vara. E logicamente ci troveremo nei prossimi anni a dover fare gli stessi rilievi, peggiorati forse, nella forma e nella sostanza, che abbiamo fatto nel corso di questi anni; ci troveremo sicuramente, data questa vasta gamma di interventi previsti, ci troveremo sicuramente dinanzi ad un naufragio di questa legge, così come è naufragata nel mare delle pratiche, delle richieste inevase, la legge 3. Sicuramente. Logicamente oggi è troppo presto per misurare questi effetti che io ed altri pronostichiamo; ci rivedremo nei prossimi anni, e dovremo sicuramente rilevare questa situazione. Ed allora noi ci accorgeremo, purtroppo tardi, che questo importante strumento finanziario che si esplica in così lungo arco di tempo, non corrisponde, in buona parte, alle esigenze attuali e future, sulle quali non mi voglio soffermare, perché ne abbiamo parlato abbastanza nel corso anche di queste ultime giornate, è soltanto un rilievo che mi sento di fare, una constatazione. Non esprimo auspici che voi cambiate od altro, perché oggi più che mai, c'è da rimanere scettici dinanzi alla vo-

lontà di modificare in meglio la politica regionale e nelle province.

C'è poco da fare, perché i fatti sono quelli che contano di più di certi discorsi, di certi impegni fumosi, assunti da Fanfani o dal Segretario della D.C. di Bolzano, o da quello di Trento, o dal tale articolo dell'Adige, o della professoressa Menapace, o di questo o dell'altro. Queste sono soltanto velleità, nella migliore delle ipotesi. I fatti poi? I vostri voti? Le vostre proposte? Oggi eccoli qua i fatti, eccoli qua i vostri propositi, e fra poco vedremo anche i vostri voti. La nuova politica è la vecchia politica, peggiorata.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, prendo per la seconda volta la parola su questo art. 2, interessato da una maggiore osservazione e più completa, che ho potuto fare controllando, presso la Presidenza del Consiglio, il testo esatto degli emendamenti proposti agli emendamenti, all'art. 2.

Dico la verità, — scusatemi, siamo in fine di seduta —, che ogni qualvolta il collega Nardin parla di questioni elettorali, e vede preoccupazioni o congiure, o cose di questo genere, di solito io resto scettico, ma questa volta proprio, osservando questo emendamento al punto 6, faccio quello che non ho mai fatto, cioè mi consento di fare un processo alle intenzioni. Mi consento di fare un processo alle intenzioni; è stato fatto più volte, anche nei confronti della mia parte. Ogni qualvolta parlo, mi si dice: ma i liberali sono a favore degli idroelettrici. Adesso per fortuna con l'ENEL non si dirà più, perché non ne abbiamo più di mezzo.

Si ricorda quella che è stata una recente indagine, sondaggio dell'opinione dei parroci,

a proposito del centro-sinistra. E questo sondaggio, questa espressione dell'opinione dei parroci, che è stata naturalmente riprovata dagli organi ufficiali di stampa, è stata un'opinione che, può darsi non abbia fatto piacere ai colleghi dei banchi della sinistra, indubbiamente però non ha fatto piacere ai colleghi dei banchi democristiani. Perché è stato detto che i parroci sono piuttosto preoccupati di questo andazzo, delle cose; il centro sinistra, e questa Democrazia cristiana, che una volta aveva promesso di voler mangiare la mattina in insalata, a mezzogiorno nello stufato, la sera ad arrosto o allo spiedo, gli uomini di tendenze marxiste, e che adesso invece, — non voglio dire con un detto popolare, che è irriferribile —, ma adesso è così, in amoreggiamento con gli ambienti della sinistra marxista. E io non so quali mezzi escogiterà l'on. Moro o l'on. Fanfani, per cercare di ricondurre alla ragione i signori Parroci, nel senso che, ancora una volta, possano appoggiare nelle imminenti elezioni il partito della Democrazia cristiana. Non lo so, non so quali saranno questi mezzi che escogiterà la Democrazia cristiana, né so quali saranno quelli posti in atto dalla Chiesa, che giustamente, io dico, all'interno della propria organizzazione, ha anche il diritto di intervenire, per orientare i Sacerdoti in un senso, piuttosto che in un altro. Certo che, se non so quello che accadrà in sede nazionale, mi pare di poterlo intuire qui, in sede regionale, quando leggo questo emendamento al punto 6) dell'art. 2, emendamento il quale dice esattamente così: che tra le opere finanziabili con contributo della Regione, ecc., c'è anche la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati al culto, ivi compresi, — si noti questa finezza logica, che vuol essere una truffa giuridica —, ivi compresi quelli adibiti ad uso del Ministero pastorale, di uffici di abitazione del Parroco . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma leggi anche dopo . . .

NICOLODI (P.S.I.): Non abbiamo capito bene!

CORSINI (P.L.I.): . . . la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati al culto, ivi compresi quelli adibiti ad uso di Ministero Pastorale, di ufficio o di abitazione del Parroco. Adesso credo che abbiano sentito tutti quanti. Io, signori, non mi muoverò su un terreno che è quanto mai minato. Parlare contro la possibilità di dare dei contributi ai Parroci, ma, benedetto Iddio, significherà tirarseli addosso tutti quanti, nel momento della campagna elettorale, e già ne dicono corna di questi liberali, immaginatevi che cosa diranno nel momento in cui venissero a sapere che io mi sono opposto, e lo verranno a sapere, e credo che sia bene che lo sappiano.

Quello che, di questo emendamento, non posso sinceramente tollerare, signor Presidente — non lo posso tollerare io, non vuol dire che non lo tolleri il Consiglio — è quel « ivi compresi », perché esiste una sentenza del Consiglio di Stato, che non posso qui citare, perché non ero preparato a parlare di questa questione qui, ma che ho citato quando ho parlato in sede di articolo corrispondente, a proposito degli interventi dei Comuni per le spese di culto, esiste una sentenza del Consiglio di Stato, che fino a questo momento non è stata abrogata da nessuna altra sentenza, o da nessuna altra pronuncia contraria, la quale dice esattamente questo — cito a memoria, ma non sbaglio —: dice che per edifici di culto si intende l'edificio destinato alla riunione dei fedeli, con quelli che sono gli edifici annessi e che devono servire per il culto, e cioè: battistero e campanile, e sacrestia, che è incorpo-

rata, da noi, quasi sempre nella chiesa, ed esplicitamente afferma che la canonica, cioè la abitazione del Parroco o del Curato, non è da comprendersi tra gli edifici di culto.

Questa è una sentenza del Consiglio di Stato. Certo mi pare che rimonti a quel periodo disgraziatissimo della nostra storia, in cui esisteva lo stato di diritto, e cioè i Collegi giudicanti giudicavano a seconda delle leggi, non a seconda di indirizzi rivolti piuttosto in un senso politico che nell'altro.

Questa sentenza esiste, ed è lì. Io non voglio fare come il collega Benedikter, che è sottile in queste questioni giuridiche, ma mi consento di suggerire ai signori della Giunta, di cancellare quel « ivi compresi »; perché almeno, se vogliono dare il contributo anche per le canoniche, per gli edifici adibiti ad uso del Ministero Pastorale, di ufficio, di abitazione del Parroco, lo dicano, basta che cancellino quel « ivi compresi » e aggiungano un « e », perché compresi negli edifici adibiti al culto, non ci sono né l'abitazione del Parroco, né gli uffici della Parrocchia, né altri adibiti al Ministero pastorale.

(Interruzione).

CORSINI (P.L.I.): Guardate, signori, è una questione di principio. Andranno perduti, per quelli che sono i lavori veramente di interesse pubblico, andranno perduti qualche decina di milioni; direi che contributi per questo tipo di lavori ne sono sempre stati dati, così sono passati attraverso quelle maglie della legge n. 3. Ne sono sempre stati dati. Che però adesso si voglia codificarli in questo modo qui, a me pare che non sia da ammettersi, anche perché, quando abbiamo fatto analogia discussione, in sede di disegno di legge, per le amministrazioni comunali, questo punto è stato sviscerato, e la opinione della maggioranza del Consiglio è stata diversa.

Si tratta, in sostanza, di far rientrare dalla finestra, quello che non è stato possibile far entrare dalla porta. Si tratta in sostanza di dire: ci riserviamo anche la possibilità di dare questo piccolo contentino al Parroco X o al Parroco Y, se per accidente quel Parroco fosse tra quelli che hanno risposto a quella indagine, fatta in un modo negativo.

Ecco, vuole che presenti, signor Presidente, un emendamento all'emendamento dell'emendamento? Non lo presento, perché so già che quella che è stata chiamata qui un'intesa cordiale, dal collega Nardin, è non soltanto un qualche cosa che si sente nell'aria, è qualche cosa di ormai raggiunto; d'altro canto, io lo capisco bene, questa Giunta che sta per apprestarsi a discutere il bilancio, è bene una Giunta, signor Presidente, che ha le sue difficoltà e le sue grane. Era di 23...

DALVIT (Presidente della G.R. Trento - D.C.): Noi eravamo in 25, adesso siamo in 23 a fare i capitoli!

CORSINI (P.L.I.): Adesso... noi eravamo in 25, eravamo in una posizione di sicurezza. È diventata di 23, con una maggioranza contraria, almeno con una maggioranza che non partecipa alla Giunta. Adesso è destinata a subire anche qualche travaglio, ad opera di queste dimissioni del socialdemocratico, di questi socialdemocratici che, in provincia di Trento, hanno avuto addirittura assegnato il settore della edilizia popolare, e dopo averci promesso monti e mari all'inizio dell'anno 1960, stanno ancora qui dicendo: ci pensiamo. Mi viene in mente, vi ricordate quella satira del Giusti: « Eroi, eroi, che fate voi? Ponziamo il poi, — rispondono —, ponziamo il poi. E dell'Italia, che ne pensate? Eh, l'abbiamo a balia! Balia pretesca, liberalesca, nostra o tedesca? Vattelapesca, lo so, sta fre-

sca! ». E così sta fresca anche l'edilizia popolare! Ma, io mi domando, e lo domando a voi, signori della Giunta, questo emendamento è vostro, della Giunta democristiana, o della Giunta democristiana e socialdemocratica? O è della Giunta democristiana e della S.V.P.? È della Giunta che c'è adesso o di quella che vi apprestate a fare di qui a qualche mese? Be', è ben bene che queste cose vengano chiarite.

Comunque, signor Presidente, io consiglio di cancellare questa menzogna: « ivi compresi », perché non sono compresi un bel niente, e che non siano compresi ce l'ha detto il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Cercherò di rendere il più breve possibile la mia risposta, perché, avendo il Presidente del Consiglio consentita la discussione abbinata dei due disegni di legge, almeno in sede di discussione generale, parte degli argomenti che sono stati oggi riportati qui, hanno trovato materia di discussione e di risposta, in occasione della discussione del disegno di legge n. 79.

Può darsi, cons. Raffaelli, che nell'ambito del gruppo di maggioranza relativa, si siano avute determinate discussioni, con riferimento alla capacità di introdurre — sperando naturalmente di ottenere poi conseguenze più pratiche — il tema della programmazione economica e il tema delle priorità, che lei stesso ebbe a rilevare, qualche altro suo collega ebbe a rilevare, e già in sede di Commissione legislativa, su questo argomento, si sono rilevate delle difficoltà fra gli stessi componenti la maggioranza, nel senso di non identità di vedute e così via. Sostanzialmente eravamo poi

tutti sullo stesso piano, perché ad andare a vedere la discussione come si è svolta, si è notato che contrario a questo tema fondamentale nessuno si era dichiarato, ma molte perplessità erano affiorate, circa la possibilità, domani, di incontrare maggiori o minori ostacoli, da parte dell'organo di controllo di legittimità, in sede di applicazione della legge, per cui si è trovata quella tale formula, che è stata varata ieri col disegno di legge n. 79, con riferimento ai piani territoriali di coordinamento, e così via. Comunque, guardi, certo è che anche nel suo pensiero qualche maturazione si è avuta in questi ultimi tempi, con riferimento, se non altro, al secondo tema che lei ha voluto toccare nel suo intervento di oggi, quello che si riferisce alla plethora — uso le sue parole — alla plethora degli enti abilitati a chiedere mutui sulla nuova legge. A prescindere dal fatto che — e vorrei tranquillizzare con questo anche il collega Corsini — sono stati riportati nel disegno di legge n. 80 gli enti che già erano inclusi nella legge 30 maggio 1951, n. 3, e dopo avere rilevato il Consiglio, attraverso l'intervento di qualcuno, il cons. Dalsass in particolare, che in definitiva questi enti, che si sono costituiti e che si costituiscono, sono enti che hanno una loro ragione di essere, perché si costituiscono per fini di pubblica utilità e se come tali non si presentassero, e se le opere che essi vanno programmando, come fine di pubblica utilità, non fossero come tali riconosciute dall'organo di Governo, ovviamente non potrebbero incontrare, da parte dell'amministrazione, accogliimento, — noto per inciso, che generalmente questi Comitati, questi enti, queste associazioni si sono costituite, per esempio, per realizzare taluni acquedotti . . .

PARIS (P.S.I.): Dai, Salvadori, non venir a raccontar storie!

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Per esempio, per realizzare piccoli impianti elettrici; per esempio per realizzare, per costruire, orfanotrofi o scuole materne od altre opere di carattere sociale. Ed è strano che sia proprio da parte socialista la critica a queste opere sociali, che in una società che si definisce « evoluta » come la nostra, sicuramente hanno il diritto di cittadinanza . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): (*Interrompe*).

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Tuttavia, cons. Raffaelli, mi permetto di ricordarle che nel disegno di legge presentato da lei, in data 1° ottobre 1958, da lei, consigliere regionale dr. Guido Raffaelli, all'art. 1, è detto: « Contributi per opere alle quali provvedano le Province, i Comuni, le amministrazioni separate e Usi civici, le vicinie, le istituzioni di assistenza e beneficenza, nonché le società cooperative ed altri enti con personalità giuridica aventi finalità di utilità pubblica » . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Con personalità giuridica, aventi finalità pubblica!

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): . . . e poiché la finalità pubblica è detta anche nel disegno di legge della Giunta, semmai gli unici che ha esclusi, in bontà sua, sono stati i Comitati, ma la sostanza non cambierà molto.

Dopodiché lei non si meravigli se ad un certo momento si è avuto un allargamento di maglie, nell'includere ulteriori possibilità di intervento. Ripeto: possibilità di intervento. La legge dice quello che si può fare e non quello che poi sarà in definitiva fatto; saranno le amministrazioni a decidere quello che faranno.

Si tenga presente che taluni di questi allargamenti sono avvenuti in sede di Commissione, ed in connessione colla necessità di ridurre, ai fini del finanziamento della legge industriale, i mezzi disponibili sulla legge 3, si è ritenuto necessario includere anche le altre opere, perché — e in questo senso concordo pienamente con quanto è stato dichiarato dal Dr. Dalsass — perché altrimenti la legge 3 si sarebbe resa praticamente inoperante. Per quanto riguarda la richiesta del cons. Benedikter, circa l'emendamento da apportare al tema degli impianti elettrici, io concordo senz'altro con la richiesta stessa, perché adeguando alla situazione attuale una norma, che del resto era già prevista dalla legge 3, renderemo la norma attuale sicuramente e meglio rispondente a quelle che sono le necessità di ora.

Il collega Corsini ha chiesto che fossero portate qui talune cifre. Se avesse fatto ieri attenzione all'intervento diligente, prodotto ieri dal cons. Ceccon, avrebbe avuto in abbondanza, non soltanto le cifre da lui richieste, ma molte altre ancora. Quelle cifre tranquillizzeranno completamente il cons. Corsini, circa la diversità del volume delle richieste presentate dai Comuni e rispettivamente da altri enti.

Si voglia a questo proposito tenere presente una differenza sostanziale: non possiamo, collega Corsini, continuare a fare il discorso sulla legge 3, e riportarci al tempo in cui anche lei veniva al mio Assessorato accompagnando qualche delegazione di sindaci od altro, e vedeva me costretto a discutere con lei sullo 0,50, 45, 37 o quello che sarà, perché ci trovavamo in presenza, allora, di una mole di domande, per circa 16 miliardi di lire, e con un miliardo a disposizione; questo poi, senza tener conto del fatto che alcune opere, come loro sanno dagli elenchi in loro possesso, avevano già ottenuto parziali finanziamenti e quin-

di postulavano ulteriori finanziamenti e così via.

Oggi ci troviamo in presenza di una situazione, che vede all'Assessorato domande che non raggiungono nella loro interezza il volume di 15 miliardi, ed un disegno di legge che prevede la possibilità di realizzare opere, oscillanti fra i 20 e i 25 miliardi in volume, non potendosi dare una cifra esatta, perché bisognerà vedere a quale tasso effettivo i mutui potranno venire accessi. La Giunta parte da presunzioni che trovano la loro ragione nelle trattative condotte con le banche, al tempo della presentazione dei disegni di legge in Giunta, cioè prima delle vacanze estive, alla misura, in percentuale, del contributo che le Province intenderanno effettivamente assegnare; però si può ragionevolmente dichiarare che il volume delle opere realizzabili con questa legge, oscilla fra queste due cifre. Quindi, rispetto alle domande attualmente giacenti all'Assessorato, abbiamo ancora un campo abbastanza largo di intervento, per domande che verranno presentate. Tenga anche presente che non siamo completamente giù di strada, proprio in rapporto a quello studio economico da lei citato prima, con riferimento alle esigenze di sovrastruttura, ai fini dello sviluppo industriale, se si tien conto che a questo fine, le richieste lì postulate ammontano a circa 40 miliardi di lire di opere per infrastrutture, e che naturalmente lo Stato continuerà ad intervenire come fin qui è intervenuto, per l'esecuzione di opere pubbliche fondamentali.

Quindi, ricondotte le cose entro questo binario, credo che il discorso venga riportato su un piede di maggiore serenità, di maggiore obiettività, ai fini di una più compiuta valutazione, come uno strumento che si rende veramente valido, ai fini della realizzazione, per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, per le indispensabili premesse per lo sviluppo

economico sociale della nostra Regione. Non impegnando venti anni di tempo, consigliere, come lei ha detto; c'è un'inesattezza in questo, anzi avrebbe dovuto dire ventuno. Il bilancio regionale si troverà aggravato di una certa aliquota per ventun anni, di sicuro, ma l'arco di operazioni della legge non è di venti anni, è di sei anni . . .

(Interruzione).

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Ah, no, non è a dire: qui l'Amministrazione ha impegnato la politica dei lavori pubblici per vent'anni! L'Amministrazione ha impegnato per sei anni la politica dei lavori pubblici; sono due cose sostanzialmente diverse! Che poi il bilancio sia aggravato, come conseguenza, per certe cifre, per un certo numero di anni, questo è quanto è avvenuto con altre leggi, a cominciare dalle leggi in agricoltura. Ricordo la legge 11, la quale non ha visto il proprio esaurimento prima di ulteriori rifinanziamenti. Il che vuol dire che, dimostratosi valido uno strumento, l'Amministrazione, ancora prima della sua scadenza, ha avuto modo ben tre o quattro volte di rifinanziarlo, in modo di raggiungere, entro i termini di tempo più brevi possibili, le finalità che detto strumento si proponeva di far conseguire.

Per quanto poi riguarda il problema dell'emendamento, all'emendamento, proposto dalla Giunta, che trova la sua giustificazione nelle ragioni che ho prodotto prima, se vuol farmi rilevare una difficoltà di carattere letterario, o letterale, io sono pronto a concordare con lei e sono disposto a tirar via quell'«ivi compresi»; il testo non l'ho formulato personalmente io. Per quanto riguarda la sentenza del Consiglio di Stato, a me, in questa sede, interessa assai poco. Io sono legislatore; il Consiglio di Stato poi interpreterà, ma in questa sede, come legislatore, io propongo un de-

terminato testo, che poi l'Assemblea legislativa potrà accogliere o no, piaccia o no al Consiglio di Stato. Ma per quanto riguarda il tema letterario, possiamo togliere, con l'emendamento all'emendamento all'emendamento, quell'« ivi compresi ». Per quanto riguarda la capacità di intervento, la possibilità di intervento a favore delle chiese, non soltanto come edifici di culto, ma anche degli edifici parrocchiali e così via, proprio la indeterminatezza della formulazione prevista nella legge 3, che parla soltanto di edifici destinati al culto, e che ha determinato non poche perplessità e discussioni presso l'organo di controllo, anche in conseguenza di quella tale sentenza del Consiglio di Stato, io sono andato a vedere se in sede legislativa potevamo fare qualche cosa di diverso, al fine di chiarire, una buona volta, quella che era la volontà del legislatore, di intervenire anche per questi tipi di opera.

Orbene, ho trovato che in una legge del 1952, questa possibilità è largamente ipotizzata, perché si parla della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, concernente il concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese. Si dice che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, ecc. ecc. a provvedere al completamento o alla costruzione delle Chiese parrocchiali, alla costruzione di edifici adibiti ad uso del Ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del Parroco. Questa è una legge dello Stato del 1952, ed in successiva legge, la n. 168 del 18 aprile 1962, concernente nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto, si ripete ancora la medesima cosa. Testualmente si dice: « Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, a totale suo carico, i lavori per la costruzione al rustico, per il completamento al rustico di chiese parrocchiali, nonché per la costruzione al rustico di locali da adibire ad uso del Ministe-

ro pastorale, di ufficio o di abitazione dei Parroci ».

Qui si parla « al rustico », ma si assume completamente a carico la spesa; noi non parliamo « al rustico », parliamo della intera opera, ma eventualmente concederemo un contributo sulla spesa.

Quindi non si scandalizzi poi tanto, consigliere, se ad un certo momento, servendoci di una dizione ripetuta per ben due volte nelle leggi dello Stato, appunto per evitare, in questa sede, dal momento che stiamo legiferando in questo momento a nuovo, quelle difficoltà che lei ha richiamate, ci premuriamo di essere chiari ed espliciti, affinché non abbiano a sorgere dubbi in materia . . .

CORSINI (P.L.I.): Levate quell'« ivi compresi » e siamo d'accordo!

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Ecco. Detto questo, resta ben chiaro che l'intervento del collega Raffaelli, sulla volontà della Giunta, di far passare sottobanco, quasi di contrabbando, la volontà di intervenire anche per questi tipi di opere, mi pare che non trovi proprio fondamento.

Abbiamo sempre esplicitamente affermato che noi intendiamo anche intervenire per questi tipi di opere; abbiamo sempre esplicitamente affermato e riteniamo che i bisogni spirituali delle nostre popolazioni non abbiano ad essere inferiori dei bisogni economico-sociali; ed intendiamo far valere questa nostra volontà, purché naturalmente il Consiglio ci conforti del voto della maggioranza.

Per il resto mi rifaccio alle dichiarazioni che sono state già prodotte in sede di discussione sulla legge n. 79, perché non troverei veramente altro da aggiungere.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Devo dare atto pubblicamente e ringraziare — e l'occasione mi è tanto più gradita, quanto più è rara — il collega Corsini, per avermi, sullo scorcio del suo intervento, chiarito le idee in ordine alla nuova maggioranza che si sta formando a nostra insaputa. E non è soltanto perché io non ho la acutezza di vedute del collega Corsini che non me ne sono accorto, gli è che l'Assessore Mognoni, di cui questa mattina abbiamo accettato le dimissioni da consigliere, mi aveva salutato, al suo partirsì da questa Assemblea, con la promessa precisa di aver lasciato, come testamento spirituale, ai suoi colleghi di Giunta, che lo avevano accettato, il mandato di costituire, a breve scadenza, il centro sinistra. Io non l'avevo ancora detto ai colleghi, che non erano preparati a fare gli Assessori, e non l'avevo mai detto per una prudenza, della quale oggi non ho da pentirmi, ma semmai da lodarmi. Però è un fatto, che mi era stato detto. Ora mi spiego anche certe cose, che difficilmente mi sarei spiegato. Mi spiego, per esempio, il voto o la scoperta fatta giorni fa dalla S.V.P., a proposito della legge di modifica della legge elettorale dei Comuni. È una spiegazione che sta in piedi, insieme a quella degli emendamenti, dei quali l'Assessore Salvadori nega la paternità, e che quindi, evidentemente . . .

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): No, no, della stesura materiale!

RAFFAELLI (P.S.I.): Sì, va bene. Insomma, guarda, se noi leggiamo l'emendamen-

to sul quale abbiamo discusso l'altro giorno, la 79, e poi leggiamo l'emendamento 11 bis che è identico, direi che non sono fatti da chi è abituato a pensare in italiano; sono emendamenti fatti da chi è abituato a pensare in una altra lingua e a tradurre, e la traduzione non sempre è così perfetta come è l'espressione in lingua originaria.

Allora io devo trar da questi nuovi fatti, da queste nuove rivelazioni, delle conclusioni. Anzitutto la conclusione che abbiamo fatto due volte bene, questa mattina, ad accogliere quelle dimissioni, perché si riapre la possibilità che la Giunta venga reintegrata dall'elemento laico, che le è venuto a mancare; tanto più che l'elemento laico socialdemocratico in Consiglio, non può difendere quelle posizioni, essendo, a differenza dei suoi colleghi democristiani, che qui sono presenti, oberato da evidenti necessità di lavoro all'edilizia popolare. C'è, gli altri ci sono, membri di Giunta, lui non c'è perché l'edilizia popolare urge.

Quindi abbiamo fatto bene, e speriamo che si ripristini quell'equilibrio fra laicato, o laicismo, e confessionalismo, che consenta la formulazione di testi un po' meno marcatamente confessionali, perché vi giuro che sono convinto e straconvinco che la presenza del nostro ex collega Mognoni, avrebbe quanto meno impedito quell'ultimo emendamento all'emendamento di cui recentemente si è parlato. L'Assessore è stato anche abbondante, nelle sue risposte; nei particolari è stato polemico garbatamente, come lo sa essere quando vuole e lo vuole sempre, perché come persona e come polemista è veramente signore, ma ha usato a sproposito la citazione del nostro testo di riforma della legge 3. Ha detto lui stesso che anche noi ci evolviamo; ci vorrebbe altro che noi discutessimo sempre gli stessi argomenti. Purtroppo siamo costretti a farlo qual-

che volta, ma con la stessa mentalità, con le stesse idee del 1948 o 1953. Anche noi cerchiamo di seguire i tempi; magari i tempi precedono noi molte volte, e quindi è evidente che anche determinate impostazioni seguono l'evolversi della situazione. Saremo stati dei precursori, se, a quella data, noi avessimo proposto i temi della pianificazione, così, come oggi sono in discussione; non pretendiamo di essere stati dei precursori a quel punto. Egli però ha sfuggito per la tangente il tema di fondo, che io avevo cercato di porre, e lo ripropongo. Io penso che se la Giunta vuole, se la maggioranza vuole, non avrà difficoltà ad accogliere, a meno che non si sia impuntata in una questione di principio e di prestigio, non dovrebbe avere difficoltà ad accogliere un criterio che è semplice. Operi, se crede, una riduzione proporzionata, secondo quello che lei ritiene giusto, degli stanziamenti previsti in questa legge, ma ne faccia una legge a senso unico e preciso e non una legge omnibus. Questo è che chiediamo. Ripeto: che fastidio vi può dare, se noi continueremo a non essere d'accordo, noi quattro gatti dell'opposizione, a non essere d'accordo su provvedimenti intesi a soddisfare quelle esigenze che noi consideriamo non pubbliche ma confessionali, e che noi riteniamo dovrebbero essere più opportunamente soddisfatte dalla volontà e dalla libera contribuzione dei fedeli? Voi le fate e noi votiamo contro; ma fatele come una cosa separata. Mi pare che non assumo atteggiamenti presuntuosi, non se vi insegno, ma se vi ricordo una cosa che certamente sapevate prima di me e sapete meglio di me: che una legge tanto è migliore, quanto è più semplice e chiara, quanto più determinato e preciso, definito è il suo scopo, il suo obiettivo, quanto più semplice è la sua articolazione.

Questi credo che siano dei canoni che si

sanno sui banchi elementari della legislazione e non sarò certo io a doverli insegnare a voi.

Ora, ci sono evidentemente due scopi, che solo con molta buona volontà e molta grossolanità si possono far stare nella stessa sede legislativa: quello di dotare gli agglomerati urbani dei servizi, chiamiamoli civili, indispensabili, e quelli di dotare gli agglomerati urbani, in quanto composti anche di fedeli di una determinata religione, di servizi religiosi, altrettanto indispensabili, secondo il punto di vista di tutti. Perché nessuno nega che per i fedeli sia necessaria la chiesa, siano necessari gli altri edifici di culto; ma sono due cose diverse, e perché non possiamo fare queste due cose diverse? Credete di impiegare molto a fare una leggina ad hoc, sulla quale è scontato, ripeto, sulla quale è scontato lo schieramento, ma è scontata anche la maggioranza, stragrande maggioranza favorevole, che separi il sacro dal profano? E qui potremmo sfrondare diciture, definizioni, articoli, commi, fare una legge più agile, più precisa, di fronte alla quale gli enti pubblici, veri e propri, quelli giuridicamente definibili come tali, fanno esattamente su quanto possono contare. Mi pare che non sia una richiesta che va contro ad esigenze, per voi più che legittime; non va contro, perché la potete discutere contestualmente, cinque minuti dopo, o portarla prima, ma ne guadagnerebbe l'uno o l'altro settore. Ma mettetevi nelle condizioni, nello stato d'animo, nei panni di chi non ha questa vostra preoccupazione, o su questi problemi la vede in modo diametralmente opposto, che si trova a considerare con molta serietà — e di questo penso ci darete atto — uno strumento che è senz'altro potenzialmente positivo a quei fini che tutti qui dentro vogliamo perseguire, dai comunisti ai liberali. Perché sulla programmazione c'è da una parte maggiore convinzione,

dall'altra ci sarà scetticismo, comunque non la nega neanche il collega di parte liberale. Ora, dicevo, mettetevi nei panni di chi a questa cosa crede seriamente, come a una necessità e si vede fra i piedi — e scusate, non è una espressione irriguardosa — si vede guizzare, dentro e fuori dalle maglie di questa rete, elementi che con la pianificazione non hanno evidentemente niente a che vedere.

E allora lo stesso stato d'animo, la stessa buona volontà di collaborazione per fare uno strumento quanto più possibile perfetto, nei limiti evidentemente che si possono dare a questa parola, viene meno. Ad un certo momento se non ci fosse una forte dose di senso di responsabilità politica, la voglia, quella che proprio si chiama voglia, sarebbe di dire: fatevela la vostra legge, metteteci dentro tutto quello che volete, perché non vale la pena di discutere con dei sordi.

Ora noi non diciamo: qui sì e lì no. Diciamo: qui sì, tutti; là sì, voi soli, e noi ce ne staremo zitti o vi daremo il nostro parere, poi staremo quieti, ma facciamo le due cose separate.

Non mi è venuto in mente prima di fare una proposta di questo genere; io non ero in Commissione, forse in Commissione mi sarebbe anche venuto in mente, forse, e forse no. Certo è che, dalla discussione e dall'esame sempre più attento che si deve fare, così . . .

(Interruzione).

RAFFAELLI (P.S.I.): ...Appunto, non c'erano poi neanche questi emendamenti, ma nella dialettica delle varie apposizioni si vede più chiaro. Questa opportunità, per non dire necessità, per me oggi è chiarissima.

Nessuno eventualmente avrà da gridare vittoria; la vittoria, secondo me, sarebbe soltanto nel buonsenso. In questa seduta non la

finiamo la legge; cercate di non pregiudicare con delle approvazioni affrettate di un articolo, quello che può essere anche da voi rivisto, sotto un'altra luce, e ne trarrà giovamento, non la parte politica che vi fa queste proposte, ma troverete giovamento voi e ne troverà giovamento soprattutto la legge, nella sua chiarezza e nella sua precisione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La proposta che viene avanzata ora dal collega Raffaelli, cambia già il tono del suo intervento, a proposito dell'inserimento nella legge della possibilità di finanziare anche opere di natura religiosa, parrocchiale, e così via.

Evidentemente il cons. Raffaelli, dopo la citazione delle due leggi dello Stato, che io ho fatto, ha tenuto presente che la legge del '62 era una legge approvata dal Governo di centro-sinistra, attualmente in carica, anche con l'appoggio del partito socialista nenniano . . .

(Interruzione).

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): . . . e forse il cons. Corsini, si è ricordato che, nel 1952, la legge dello Stato era proposta da un Governo, nel quale sedevano anche i liberali.

Guardate, non per polemizzare, ho detto questo . . .

NARDIN (P.C.I.): Ma nessuno vuole polemizzare!

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Detto questo, io chiedo al cons. Raffaelli: ma una volta che lui stesso ipotizza la possibilità, ammette la possibilità che si provveda con un certo disegno di legge

ad interventi di questo tipo, non vedo perché non debba considerarsi questo ipotizzare il disegno di legge, come una legge . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma come, non lo ammetto! È un quarto d'ora che continuo a dirlo!

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): . . . come una legge inclusa in questo.

Guardate, che fastidio ha dato, in sede di applicazione della legge 3, il fatto che la legge 3 comprendesse anche questo tipo di interventi. Semmai . . .

(Interruzione).

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): . . . Ma no, guardate, signori. Certamente ci sarà un fastidio di fondo, perché voi ritenete più importanti talune opere al posto di talune altre. Forse, discutendosi della legge 3, soltanto perché la legge 3 non aveva i necessari mezzi disponibili, questa vostra opposizione poteva anche, a mio giudizio, avere una sua certa ragione, un suo certo fondamento; non perché adesso qui si discuta del fatto che noi certi tipi di intervento li vediamo e voi non li vedete, perché questa distinzione l'avete fatta anche voi nel vostro intervento, evidentemente. Ed allora quale poteva essere la ragione che obiettivamente anche noi potevamo condividere? Il fatto che voi, alla stregua della limitatezza dei mezzi, vedevate sospinte in secondo e in terzo piano, opere che avreste viste volentieri prima. Ma oggi come oggi, dal momento che i mezzi ci sono, e dal momento che voi stessi ipotizzate la possibilità di un intervento particolare, io non vedo perché l'intervento par-

ticolare debba essere fatto e non possa essere incluso in un intervento di natura generale. Ecco la ragione per la quale io insisto e, già che ci siamo, signori, guardate, queste leggi sono arrivate al Consiglio regionale verso l'8 o il 10 settembre, le stiamo discutendo al 31 gennaio. Immaginerei la sorte di un disegno di legge presentato ad hoc e che potrebbe arrivare in discussione in quest'aula chissà quando. Ci sono esigenze anche di questa natura, che rivestono carattere di urgenza, così come tutte quante le altre; per cui mi permetto di insistere, affinché l'emendamento resti così com'è. Ne ho firmato uno che toglie quell'« ivi compresi », cons. Corsini — almeno in questo le ho potuto dare soddisfazione — e che la legge vada avanti così, come è stata presentata.

PRESIDENTE: Cons. Raffaelli, lei vuole parlare, ma ha già parlato due volte.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ci sono tanti emendamenti e emendamenti agli emendamenti, che penso di poter parlare ancora; comunque non oltre le sei e mezza.

Guardi, Assessore Salvadori, io sono cocciuto, quando credo in qualche cosa, e non me ne voglia lei, né me ne vogliano i colleghi, se insisto.

Lei non vede la necessità di operare questa distinzione; allora riprendiamo il discorso, non da capo, per farlo lungo, ma sulle sue basi essenziali, per farlo, se possibile, chiaro.

Io ritengo che al fondo della vostra posizione — e mi dispiace se è così — ci sia un fatto grave: che voi parlate di programmazione, senza crederci, e parlate . . .

BENEDETTI (D.C.): Fai un processo alle intenzioni!

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma scusa, ti spiego il perché: perché se ci si crede, evidentemente, non si può non considerarla una cosa estremamente seria ed a sè stante. Teniamo presente una cosa: che la programmazione, non è un fatto di germinazione spontanea, al quale siamo portati per pressioni che ci vengono dal basso, perché le pressioni che ci vengono o che vengono soprattutto a noi dal basso, sono quasi sempre contrastanti con una linea di programmazione. E vorrei vedere io la provincia di Trento o quella di Bolzano o la Regione, che programmano, a conciliare le richieste che vengono dalla base, con le linee di una programmazione. Quando ci arriveranno? Mai, perché c'è Garniga che vuole il suo stabilimento industriale, perché c'è Curon Venosta che può volere una pista di pattinaggio, e via di seguito.

Quindi, evidentemente, la programmazione implica una presunzione da parte del legislatore e dell'amministratore, di avere idee più chiare, in ordine all'interesse pubblico, di quelle che non siano le idee o gli interessi dei singoli; idee che in un certo senso deve imporre con l'autorità che gli viene dal suo mandato.

Ora sarà tanto meno difficile imporre questo, quanto più si persuaderà della serietà della cosa. Quindi potrebbe soccorrere ottimamente il Presidente della Giunta provinciale di Trento, con le sue esperienze in materia. Quando lui dice: dal momento in cui sembravamo capitati fra i lupi, all'inizio, c'è stata una grande evoluzione nelle vallate dove noi siamo andati praticamente a parlare il linguaggio della ragione e dell'interesse generale, e dei collegamenti per l'interesse generale dell'interesse particolare. Un'evoluzione lenta e difficile, un'acquisizione quanto mai difficile, di concetti che urtano l'abitudine mentale o urtano gli interessi singoli.

Quindi, se vogliamo creare, prima di tutto e per quanto possibile, nella popolazione una mentalità che favorisca questa politica di programmazione, i primi ad esserne convinti dobbiamo essere noi. In secondo luogo, dobbiamo presentare loro dei concetti inequivocabili. La legge che noi stiamo per fare, nella forma voluta dalla Giunta, può essere indicata forse come una legge di programmazione, dalla quale gli amministratori locali e la popolazione possano trarre un'idea chiara di che cosa è programmazione? No, perché se vicino alla strada turistica e panoramica, vicino alla fognatura, vicino all'asfaltatura, vicino alla costruzione di un nuovo cantiere, vedono anche le altre cose di cui abbiamo parlato, evidentemente sono portati a ritenere che programmazione sia fare un po' di tutto quello che capita e quello che il Comitato locale suggerisce.

Ora è certo che non ha un vantaggio la programmazione economica ad essere confusa con il rifacimento del campanile, della canonica o della sagrestia, ma è altrettanto vero, — e di questo mi meraviglio che non teniate conto voi —, che la canonica, la sagrestia, e soprattutto la chiesa, non hanno alcun vantaggio ad essere confuse nella mente della gente, con le infrastrutture di carattere civile, nello stesso calderone. Anche questo io vorrei invitarvi a considerare, proprio per educare noi stessi ed i cittadini a fare le necessarie ed opportune distinzioni. Ora, che l'Assessore Salvadori mi dica: siete d'accordo anche voi, in definitiva, che queste cose siano fatte, e quindi non vedo perché non le vogliate in questa legge, è una risposta un po' sorniona ed una domanda a noi un po' sorniona, perché l'ha capito molto ma molto bene, e gli fa comodo far finta di non averlo capito. Io ai sordi però, Assessore, non parlo, se so che sono sordi, e ci tengono ad esserlo. È chiaro che la distinzione ha quelle ragioni che ho cercato di

illustrare e che lei non ha confutato, come è chiaro che non ha molto valore la sua obiezione circa il tempo.

Adesso il Consiglio sta fermo quindici giorni; lei fa un supplemento di lavoro con i suoi uffici ed i suoi collaboratori, e per ora stralcia da questo disegno di legge quello che dovrebbe essere materia dell'altro, e se le preme far presto l'altro, farà un'opera buona, che come cattolico le sarà ricompensata, non solo in via materiale, come insinuava maliziosamente il collega Corsini, con i voti o con la benevolenza dei parroci, ma gli sarà ricompensata anche altrove, se è effettivamente un'opera buona. Quindi lo può fare tranquillamente,

ché semmai fatica ha la prospettiva di avere il suo premio, sarà quella di fare la legge ad hoc per i sussidi alle opere di culto.

PRESIDENTE: Sono le sei e mezzo.
La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Ma io parlo un'ora, signor Presidente! Quindi se vuole ascoltarmi...

PRESIDENTE: No. La seduta è tolta e rinviata al 13 febbraio prossimo venturo, ad ore 10.

(Ore 18.30).

